

COMPANIES ACTS DAL 1963 AL 2009

PUBLIC LIMITED COMPANY

**SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE A COMPARTI MULTIPLI
CON SEPARAZIONE DELLE PASSIVITÀ TRA I COMPARTI**

**THE WORLD MARKETS UMBRELLA FUND
PUBLIC LIMITED COMPANY**

Società a comparti multipli

(adottato con Delibera Straordinaria dei membri in data 25 giugno 2010)

ATTO COSTITUTIVO

William Fry
Solicitors
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2

013954-0002-PT

INDICE

(Il seguente indice non costituisce parte integrante dello Statuto di The World Markets Umbrella Fund Public Limited Company)

PARTE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	8
1. Definizioni	8
2. Spese di Costituzione	14
PARTE II – CAPITALE AZIONARIO E DIRITTI	14
3. Capitale Azionario	14
4. Allocazione delle Azioni.....	15
5. Azioni di Partecipazione	16
6. Azioni di Sottoscrizione.....	16
7. Modifica ai Diritti	16
8. Separazione delle passività tra i Comparti.....	17
9. Amministrazioni Fiduciarie non riconosciute.....	18
PARTE III – AZIONI DI PARTECIPAZIONE	18
10. Emissione di Azioni di Partecipazione	18
11. Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Partecipazione	20
12. Ammontare Minimo di Sottoscrizione.....	22
13. Commissioni di Sottoscrizione	22
14. Sospensione dall’Emissione.....	22
15. Restrizioni relative agli Azionisti/Soggetti Qualificati.....	23
PARTE IV – DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTIVO NETTO.....	23
16. Il Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione	23
17. Patrimonio della Società	24
18. Passivi attribuibili ad ogni Comparto.....	28
19. Informazioni Generali sulla Valutazione	30
PARTE V – RIMBORSO DELLE AZIONI.....	31
20. Rimborso.....	31
21. Il Prezzo di Rimborso per Azioni di Partecipazione/ Prezzo Unico Swinging.....	35
22. Rimborso Obbligatorio	37

PARTE VI – SOSPENSIONE DEL RIMBORSO VALORIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE	37
23. Sospensioni Temporanee	37
24. Comunicazione della Sospensione.....	39
PARTE VII – CONVERSIONI DELLA CLASSE NEL COMPARTO	39
25. Conversioni di Classi di Azioni del Comparto	39
PARTE VIII – CERTIFICATI E CONFERMA DI PROPRIETA’	39
26. Conferma della Proprietà/Certificati Azionari.....	39
27. Saldo e Conversione di Certificati	40
28. Sostituzione dei Certificati Azionari.....	40
29. Inviti relativi alle Azioni di Sottoscrizione	40
PARTE IX – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	41
30. Procedura del Trasferimento.....	41
31. Acquisto delle Azioni di Sottoscrizione.....	42
32. Iscrizione nel Registro	43
33. Rifiuto della Registrazione del Trasferimento	43
34. Procedura di rifiuto	43
35. Sospensione dei Trasferimenti	43
36. Conservazione degli Atti di Trasferimento.....	44
37. Assenza di Spese di Registrazione.....	44
PARTE X – TRASMISSIONE DELLE AZIONI	44
38. Decesso del Socio	44
39. Trasferimento /Trasmissione – Circostanze Speciali.....	44
40. Diritti prima della registrazione	44
PARTE XI – VARIAZIONE DEL CAPITALE AZIONARIO	45
41. Aumento di capitale	45
42. Raggruppamento, Frazionamento e Annullamento di Azioni	45
43. Riduzione di Capitale.....	45
PARTE XII – ASSEMBLEE ORDINARIE	45
44. Assemblea Ordinaria Annuale	45
45. Assemblea Generale Straordinaria.....	46
46. Convocazione di Assemblee Ordinarie.....	46
47. Avviso di Convocazione di Assemblee Ordinarie	46
PARTE XIII – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA	47

48.	Argomenti all'Ordine del Giorno.....	47
49.	Quorum delle assemblee ordinarie.....	47
50.	Presidente delle Assemblee Ordinarie	47
51.	Diritto degli Amministratori e dei Sindaci ad intervenire alle Assemblee Ordinarie.....	48
52.	Aggiornamento dell'Assemblea Ordinaria	48
53.	Delibere Assembleari.....	48
54.	Facoltà di Richiedere la votazione per Appello Nominale	49
55.	Modalità di votazione.....	49
56.	Modalità di votazione dei Soci.....	49
57.	Voto Decisivo	50
58.	Voto dei Co-intestatari	50
59.	Voto Espresso da Azionisti Inabilitati	50
60.	Contestazione della votazione.....	50
61.	Nomina di Soggetti Delegati.....	50
62.	Deposito delle Deleghe	51
63.	Effetto della Delega	52
64.	Effetti della Revoca di una Delega o di una Autorizzazione	52
65.	Rappresentanza di Persone Giuridiche	52
66.	Delibere Scritte	52
PARTE XIV - AMMINISTRATORI.....		52
67.	Numero degli Amministratori.....	53
68.	Partecipazione Azionaria	53
69.	Compenso degli Amministratori.....	53
70.	Compensi Speciali degli Amministratori.....	53
71.	Spese degli Amministratori.....	53
72.	Amministratore Supplente	54
PARTE XV – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.....		54
73.	Poteri degli Amministratori	54
74.	Conferimento di Deleghe	55
75.	Nomina di Avvocati	55
76.	Pagamenti e Ricevute.....	55
77.	Obiettivi di Investimento	56
78.	Poteri di prestito e Gestione efficiente del Portafoglio.....	57
PARTE XVI – NOMINA E INIDONEITÀ ALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI..		57

79.	Requisiti per la Nomina.....	57
80.	Nomina di Amministratori Aggiuntivi.....	57
81.	Inidoneità degli Amministratori.....	58
PARTE XVII – INTERESSI E INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI.....		58
82.	Incarichi Esecutivi.....	58
83.	Interessi degli Amministratori	59
84.	Limitazioni al Diritto di Voto degli Amministratori	60
PARTE XVIII –RIUNIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....		61
85.	Convocazione e Svolgimento delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione	61
86.	Quorum per le Riunioni del Consiglio di Amministrazione	62
87.	Votazione durante le Riunioni del Consiglio di Amministrazione.....	62
88.	Partecipazione alle Riunioni tramite Strumenti di Telecomunicazione.....	63
89.	Nomina di un Presidente	63
90.	Validità degli Atti degli Amministratori.....	63
91.	Verbali tenuti dagli Amministratori.....	63
91 A.	Delibere degli Amministratori o Altri Documenti Scritti	63
PARTE XIX – AMMINISTRAZIONE.....		64
92.	Gestore ed amministratore degli Investimenti	64
93.	Depositario	64
PARTE XX – IL SEGRETARIO		65
94.	Nomina del Segretario	65
95.	Vicesegretario o Segretario Supplente.....	66
PARTE XX – IL SIGILLO		66
96.	Utilizzo del Sigillo	66
97.	Utilizzo del Sigillo all’Estero.....	66
98.	Sottoscrizione di Documenti su cui è Apposto il Sigillo	66
PARTE XXII – DIVIDENDI E RISERVE.....		66
99.	Dichiarazione dei Dividendi	66
100.	Acconti sui Dividendi	67
101.	Fonti dei Dividendi	67
102.	Ricevute	67
103.	<i>Dividends in Specie</i> Dividendi in Natura.....	67
104.	Reinvestimento dei Dividendi.....	67
105.	Classificazione dei Dividendi	69

106.	Pagamento dei Dividendi	69
107.	Interessi sui Dividendi	69
108.	Pagamento agli Azionisti ad una Data Particolare.....	69
109.	Dividendi non richiesti.....	70
110.	Pagamento dal Conto di Compensazione.....	70
111.	Moneta di Pagamento e Operazioni di Cambio in Valuta Estera	70
112.	Riserve	70
PARTE XXIII – CAPITALIZZAZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE		71
113.	Utili e Riserve Distribuibili.....	71
114.	Utili e Riserve Non Distribuibili.....	71
115.	Imputazione a Capitale degli Utili e delle Riserve – Successivi Adempimenti.....	71
PARTE XXIV – AVVISI.....		71
116.	Avvisi Scritti	72
117.	Invio di Comunicazioni.....	72
118.	Invio di Comunicazioni agli Azionisti Congiunti.....	73
119.	Notifica del Trasferimento o della Trasmissione di Azioni.....	73
120.	Sottoscrizione delle Comunicazioni.....	73
121.	Presunzione di Ricezione della Comunicazione	73
122.	Aventi Diritto al Ricevimento della Comunicazione.....	73
PARTE XXV – LIQUIDAZIONE		74
123.	Distribuzione alla Liquidazione	74
124.	Distribuzione in Natura.....	75
PARTE XXVI - MISCELLANEA.....		75
125.	Distruzione degli Archivi.....	75
126.	Bilancio	76
127.	Conto di Compensazione	76
128.	Mantenimento delle Scritture Contabili.....	76
129.	Approvazione del Bilancio.....	76
130.	Relazioni	77
131.	Sindaci.....	77
132.	Trattative da parte degli Amministratori, ecc..	77
133.	Limitazioni alle modificazioni degli Articoli.....	78
134.	Indennità.....	78
135.	Rinvio	79

136.	Limitazione di Responsabilità.....	79
137.	Varie.....	79
APPENDICE	80
	Mercati Regolamentati e Borse.....	Error! Bookmark not defined.

COMPANIES ACTS, DAL 1963 AL 2009

PUBLIC LIMITED COMPANIES

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE A COMPARTI MULTIPLI CON SEPARAZIONE DELLE PASSIVITÀ TRA I COMPARTI

STATUTO

- di -

THE WORLD MARKETS UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY

(adottato con delibere straordinarie dei membri in data 25 giugno 2010)

PARTE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Definizioni

- (a) I regolamenti di cui alla Tabella A del Primo Allegato al Companies Act Irlandese del 1963 non trova applicazione nei confronti della Società.
- (b) Nel Presente Atto Costitutivo ai seguenti termini verrà attribuito il significato che segue:-

“Acts”, il Companies Act, dal 1963 al 2009 e qualsiasi statuto o normativa che ha modificato, esteso l’ambito di applicazione o ri-emanato lo stesso o ciascuno di questi.

“1933 Act”, il Securities Act emanato negli Stati Uniti nel 1933 e qualsiasi successiva modifica.

“1940 Act”, l’Investment Company Act emanato negli Stati Uniti nel 1940 e qualsiasi successiva modifica.

“1963 Act”, il Companies Act emanato nel 1963 in Irlanda.

“1983 Act”, l’emendamento al Companies Act emanato in Irlanda nel 1983.

“Contratto di Nomina dell’Agente Amministrativo” si riferisce a ogni contratto di volta in volta in vigore tra la Società e l’Agente Amministrativo e avente ad oggetto la nomina e gli obblighi dell’Agente Amministrativo.

“Agente Amministrativo” si riferisce a qualsiasi persona fisica, persona giuridica o ente incaricato di volta in volta ad agire in veste di Agente Amministrativo della Società o di qualsiasi Comparto.

“Atto Costitutivo” indica l’Atto Costitutivo della Società come originariamente adottato o come di volta in volta modificato.

“Revisori”, i Revisori attuali della Società.

“Valuta di Base”, relativa a ciascuna classe di azioni della Società indica la valuta in cui sono emesse le azioni o nel caso di Comparto, la valuta base di quel Comparto.

“Consiglio”, il Consiglio di Amministrazione della Società come di volta in volta nominato, incluso il comitato regolarmente autorizzato.

“Giorno Lavorativo”, in relazione a ciascun Comparto o classe di Azioni, avrà lo stesso significato come specificato in ciascun relativo Prospetto.

“Giorni Effettivi”, in relazione al periodo di una notifica è il periodo escluso il giorno in cui l’avviso è fornito o si ritiene sia stato fornito ed il giorno per il quale è dato o durante il quale inizierà a produrre i suoi effetti.

“Organismo di Investimento Collettivo”:-

- (i) ogni accordo avente lo scopo, o l’effetto, di fornire i fabbisogni finanziari per la partecipazione da parte di persone, quali beneficiari di un fondo fiduciario, negli utili o nei proventi derivanti dall’acquisto, possesso, gestione o atti di disposizione degli investimenti o di qualsiasi altra proprietà; e
- (ii) ogni altro mezzo di investimento di natura simile a quelli descritti nei paragrafi (i) delle presenti definizioni (incluso, a titolo esemplificativo, ogni società di investimento a capitale variabile, fondo di investimento o fondo comune)

e, in relazione a tale Organismo di Investimento Collettivo , “quota” indica ogni quota, azione o altro interesse (comunque denominato) di natura simile in tale Organismo di Investimento Collettivo.

“Società”, la Società la cui denominazione è indicata nel titolo del presente Atto Costitutivo.

“Depositario”, qualsiasi soggetto, azienda o società nominata e attualmente operante come depositario per il Patrimonio della Società nel rispetto del seguente Atto Costitutivo e ai sensi e alle condizioni del Contratto di Deposito.

“Contratto di Deposito”, indica qualsiasi accordo di volta in volta intercorrente tra la Società e il Depositario e relativo alla nomina e agli obblighi del Depositario e che conferisce al Depositario i poteri di nominare sub-depositari.

“Giorno di Negoziazione”, avrà lo stesso significato attribuito nel Prospetto, o qualunque altro giorno come determinato di volta in volta dagli Amministratori in relazione ad ogni Comparto, purché vi sia sempre almeno un Giorno di Negoziazione ogni 15 giorni (si veda il relativo Supplemento).

Direttiva” - la Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 (85/611/CEE) sul coordinamento di leggi, normative e disposizioni amministrative relative a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, successivamente emendata dalla Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 (88/220/CEE), dalla Direttiva 95/26/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 29 giugno 1995, dalla Direttiva 2001/107/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 21 gennaio 2002, dalla Direttiva 2001/108/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 21 gennaio 2002 e dalla Direttiva della Commissione del 19 marzo 2007(2007/16/CE), ed eventuali successive modifiche.

“Amministratori”, gli amministratori della Società, come di volta in volta nominati, ovvero, se del caso, gli Amministratori presenti alle assemblee del Consiglio.

“Oneri e Spese”, relativamente ad ogni Comparto, tutte le imposte di bollo, tasse, oneri governativi, di brokeraggio, commissioni bancarie, commissioni di trasferimento, di registrazione e qualsiasi altro onere o spesa siano a questi relativi all’acquisto originale o all’incremento di valore del patrimonio del comparto di pertinenza o alla creazione, emissione, vendita, conversione o riacquisto di Azioni o alla vendita o all’acquisto del Patrimonio o relativi ai certificati o altro che possono diventare o possono essere pagabili relativamente a, precedenti a, connessi o derivanti da, in virtù di un’operazione o una negoziazione per la quale tali oneri e spese siano pagabili; detti oneri e spesi non includono le commissioni pagabili agli agenti per l’acquisto o la vendita delle Azioni o qualsiasi commissione, tassa, onere o costo che potrebbe essere preso in considerazione per il calcolo del Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione del relativo Comparto.

“Conto di Compensazione”, indica i conti (un conto separato per ogni Comparto) che potranno essere costituiti a discrezione degli Amministratori ai sensi dell’Articolo 127.

"Financial Regulator", l’Irish Financial Services Regulatory Authority o altro ente a tal fine preposto.

“Comparti”, i Comparti costituiti e mantenuti nel rispetto di quanto stabilito nell’Articolo 8 che saranno tenuti separati l’uno dall’altro ed ai quali saranno attribuiti o distribuiti tutti gli attivi e le passività , i proventi e le spese.

“Titolare”, un titolare di azioni della Società.

“Investimento”, qualsiasi investimento autorizzato dallo Statuto della Società ed autorizzato dai Regolamenti e dal presente Atto Costitutivo.

“Documenti scritto”, qualsiasi documento scritto, stampato o litografato o fotografato o rappresentato in qualsiasi altra forma sostitutiva della scrittura, ovvero avente in parte una delle suddette forme ed in parte un’altra.

“Periodo Iniziale d’Offerta”, il periodo stabilito dagli Amministratori in relazione ad ogni Classe di Azioni di Partecipazione come il periodo durante il quale inizia l’offerta di tali Azioni di Partecipazione.

“Prezzo Iniziale d’Offerta”, il/i prezzo/i al quale le Azioni di Partecipazione sono offerte in vendita o sottoscrizione durante il Periodo Iniziale d’Offerta.

“Investimenti”, qualsiasi investimento autorizzato dallo Statuto della Società ed autorizzato dai Regolamenti e dal presente Atto Costitutivo.

“Gestore degli Investimenti” ogni persona, azienda o società nominata o di volta in volta operante quale Gestore degli Investimenti della Società o di ogni Comparto.

“Contratto di Gestione degli Investimenti indica qualsiasi contratto al momento vigente tra la Società e il Gestore e avente per oggetto la nomina e i compiti di detto Gestore degli Investimenti.

“Socio”, indica una persona iscritta come titolare di Azioni di Partecipazione nel Registro dei Soci di volta in volta conservato dalla Società o per conto della stessa.

“Stato Membro”, uno Stato membro dell’Unione Europea.

“Ammontare Minimo di Partecipazione”, il quantitativo di Azioni di Partecipazione di qualsiasi Comparto e/o con valore pari all’ammontare minimo determinato dagli Amministratori.

“Ammontare Minimo degli Investimenti”, l’ammontare o un numero di Azioni di Partecipazione che gli Amministratori possono di volta in volta indicare nei Prospetti con riferimento a ciascun Comparto quale ammontare minimo di sottoscrizione iniziale di Azioni di Partecipazione o quale numero di Azioni di Partecipazione di ciascuna classe.

“Ammontare Minimo degli Investimenti Aggiuntivi”, l’ammontare o un numero di Azioni di Partecipazione che gli Amministratori possono di volta in volta indicare nei Prospetti con riferimento a ciascun Comparto quale ammontare minimo di sottoscrizione da parte di ciascun Socio per le Azioni di Partecipazione Aggiuntive o o quale numero aggiuntivo di Azioni di Partecipazione di ciascuna classe.

“Valore Attivo Netto” o “Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione”, l’importo, relativo a ciascun Comparto, determinato in conformità agli Articoli da 16 a 19 del presente Atto Costitutivo.

“Posizione di Rimborso Netta”, la posizione in ciascun Giorno di Negoziazione in cui i rimborsi complessivi superano le sottoscrizioni complessive .

“Posizione di Sottoscrizione Netta”, la posizione in ciascun Giorno di Negoziazione in cui le sottoscrizioni complessive eccedono i rimborsi complessivi.

“Sede Legale”, la sede legale della Società.

“Delibera Ordinaria”, una delibera della Società adottata da una maggioranza semplice di voti durante un’assemblea ordinaria.

“Azioni di Partecipazione”, un’azione senza valore nominale nel capitale della Società emessa in conformità al presente Atto Costitutivo ed ai diritti previsti dal presente Atto Costitutivo.

“Prospetto”, qualsiasi prospetto o supplemento emesso dalla Società di volta in volta con riferimento all’acquisto o alla sottoscrizione di Azioni di Partecipazione di ciascuna classe.

“Azionista Qualificato”, lo stesso significato ad esso attribuito nel Prospetto Informativo.

“Rimborso”, includerà i riacquisti e “riscattato” dovrà essere effettuato in conformità.

”Prezzo di Rimborso”, con riferimento a ciascun Comparto, indica il prezzo al quale le Azioni di Partecipazione possono essere riacquistate o riscattate, calcolato ai sensi dell’Articolo 21.

“Registro”, il Registro dei Soci che deve essere tenuto nel rispetto di quanto stabilito dalla Section 116 del Companies Act del 1963.

“Mercati Regolamentati”, qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato contemplato nell’Allegato.

“Regolamenti”, i Regolamenti della Comunità Europea (Organismi per l’Investimento Collettivo del Risparmio), 2003 (S.I.No.211 del 2003) modificati dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) (SI n. 212, 2003), modificati dai Regolamenti dell’Unione Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento n. 2) del 2003 (S.I. n. 497 del 2003), modificati dai Regolamenti dell’Unione Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) del 2007 (S.I. n. 832 del 2007), eventualmente modificati e qualsiasi altro avviso o regolamento emanato dalla Financial Regulator.

“Data di Riferimento”, il giorno e l’ora stabiliti quale limite temporale per determinati eventi così come specificati dagli Amministratori nel Prospetto.

“Sigillo” il sigillo societario della Società.

“Segretario” si riferisce a qualsiasi soggetto designato dagli Amministratori per lo svolgimento dei compiti del segretario della Società.

“Azione” o “Azione di Partecipazione”, una azione senza valore nominale emessa nel rispetto di, e conferente i diritti di cui, al presente Atto Costitutivo.

“Azionista”, il soggetto iscritto nel registro della Società quale detentore di azioni di una classe.

“Sottoscritto”, un documento firmato o che riporta una firma apposta per mezzo meccanico, a meno che non sia indicato niente in contrario.

“Delibera Straordinaria” una Delibera Straordinaria della Società approvata nel rispetto di quanto stabilito nella Section 141 del 1963 Act.

“Stato”, l’Irlanda.

“Azioni di Sottoscrizione”, le azioni di ammontare pari a US\$1 ciascuna della Società denominate “Azioni di Sottoscrizione” nel presente Atto Costitutivo e sottoscritte da, o per conto di, il Gestore degli Investimenti al fine di costituire la Società.

“Prezzo di Sottoscrizione”, il prezzo al quale le Azioni di Partecipazione di ogni classe possono essere sottoscritte, calcolato e determinato nel rispetto di quanto stabilito al presente Atto Costitutivo.

“Normativa Fiscale”, il Consolidated Taxes Act, 1997 (Irlandese) come modificato

“La Borsa Irlandese”, Irish Stock Exchange Limited.

“OICR”, Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio come definito nella Direttiva.

“Regno Unito”, il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

“Stati Uniti” e “US”, gli Stati Uniti d’America, i loro territori, i loro possedimenti e ogni Stato degli Stati Uniti e del Distretto Federale della Columbia.

“Dollari”, “Dollari US” e “US\$”, la valuta corrente negli Stati Uniti.

“Soggetto Statunitense”, lo stesso significato ad esso attribuito nel Prospetto Informativo.

“Momento di Valutazione”, per qualsiasi Comparto indica l’ora o le ore di ogni Giorno di Valutazione stabilite dagli Amministratori per la valutazione dei beni e delle spese attribuite al Comparto.

- (c) A meno che il presente Atto Costitutivo non preveda altrimenti o a meno che il contesto richieda diversamente, ai termini e alle frasi di cui al presente Atto Costitutivo dovrà essere assegnato lo stesso significato di cui agli Acts, ad esclusione delle modifiche statutarie intervenute successivamente al momento in cui l’Atto Costitutivo è divenuto vincolante per la Società.
- (d) Qualsiasi riferimento agli Articoli verrà inteso come riferimento agli Articoli di cui al presente Atto Costitutivo e qualsiasi riferimento, all’interno di un Articolo, ad un comma o un punto particolare dovrà essere inteso riferirsi al comma o al punto dell’Articolo che abbia fatto tale rinvio, a meno che dal contesto si desuma che il rinvio si riferisca a commi o punti riportati in altra sede.
- (e) I titoli e le maiuscole utilizzate nel presente Atto Costitutivo sono inserite esclusivamente per motivi di convenienza e per agevolare la lettura dello stesso e non dovranno essere considerate parte di, o inficiare la costruzione e l’interpretazione dell’Atto Costitutivo.

- (f) Nel presente Atto Costitutivo, i termini indicati al maschile includono il femminile e il neutro e viceversa, i termini che indicano il singolare includono il plurale e viceversa, i termini che denotano le persone fisiche includono le società di capitale o le associazioni o le società di persone (siano esse dotate o meno di personalità giuridica).
- (g) Il riferimento a leggi o previsioni normative include qualsiasi modifica o emanazione delle stesse al momento in vigore.
- (h) Ad eccezione di quanto in contrario espressamente previsto, qualsiasi riferimento alle ore del giorno si riferirà all'ora locale in Irlanda.
- (i) La parola "valuta" indica la valuta di denominazione delle Azioni di Partecipazione.

2. Spese di Costituzione

I costi e le spese per la costituzione della Società (compresi i costi per la quotazione delle Azioni) e le commissioni corrisposte ai consulenti della Società sono stati sostenuti dalla Società. Ciascun Comparto e classe di Azioni supporterà le spese di costituzione e ove effettuata, le spese di quotazione presso la Irish Stock Exchange che saranno ammortizzate nei termini determinati a discrezione degli Amministratori. I costi e le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di Azioni di Partecipazione saranno ammortizzati sulla base dei termini e con le modalità che gli Amministratori (con il consenso della Depositario) ritengano giuste ed eque e a condizione che ogni Comparto e classe di Azioni di Partecipazione sopporti i propri costi diretti di costituzione e i costi relativi alla quotazione presso i circuiti della Irish Stock Exchange.

PARTE II – CAPITALE AZIONARIO E DIRITTI

3. Capitale Azionario

- (a) Il capitale azionario iniziale della Società ammonta a US\$60,000 rappresentato da 60,000 Azioni di Sottoscrizione con valore di US\$1 ognuna e 5,000,000,000 Azioni di Partecipazione senza un valore nominale alle quali è dato diritto di comparire nel presente Atto Costitutivo.
- (b) Il numero di azioni emesse non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge (attualmente pari a due) nè superiore d un totale di 60,000 Azioni di Sottoscrizione e 5,000,000,000 Azioni di Partecipazione senza valore nominale.
- (c) L'ammontare versato per il capitale azionario della Società dovrà essere in qualsiasi momento pari al valore dei beni di ogni tipo detenuti dalla dopo la deduzione di tutte le spese.
- (d) Le Azioni di Partecipazione della Società, su richiesta di ogni detentore delle stesse, ma a condizione che le restrizioni di cui al presente Atto Costitutivo siano rispettate,

possono essere riacquistate o rimborsate dalla Società a valere direttamente o indirettamente sul patrimonio della stessa.

4. Allocazione delle Azioni

- (a) Gli Amministratori possono emettere Azioni di Partecipazione delle Società all'interno di qualsiasi Comparto e, se richiesto, all'interno di una classe particolare all'interno di un Comparto. La Società è strutturata quale organismo a "comparti multipli" e gli Amministratori possono dividere le Azioni di Partecipazione in diverse classi nella valuta considerata appropriata e assegnare una o più classi a Comparti separati. Contestualmente o precedentemente all'emissione di qualsiasi Azione di Partecipazione gli Amministratori dovranno specificare la classe e il Comparto a favore del quale detta Azione di Partecipazione sarà emessa.

Gli Amministratori, previa approvazione del Financial Regulator possono emettere Azioni di Partecipazione all'interno dei Comparti (o di ogni classe). L'emissione di Azioni all'interno di nuove classi di un Comparto approvato dal Financial Regulator può avvenire nel rispetto dei limiti imposti dal Financial Regulator.

Il corrispettivo a fronte delle Azioni di Partecipazione (incluso senza limitazioni l'ammontare corrisposto per la sottoscrizione o il riacquisto delle stesse) dovrà essere versato nella valuta di denominazione delle Azioni di Partecipazione in questione o in una valuta determinata quale valuta generale dagli Amministratori o in altra valuta determinata dagli stessi per classi particolari o per casi specifici.

- (b) Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione e senza obbligo di motivazione, accettare o rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Partecipazione della Società.
- (c) Gli Amministratori sono autorizzati ad esercitare tutti i poteri in capo alla Società relativamente all'allocazione di tutti gli strumenti finanziari di cui alla Section 20 del 1983 Act. L'ammontare massimo di strumenti finanziari che possono essere così allocati sarà pari al numero di azioni autorizzate ma non emesse rappresentative del capitale sociale della Società nel momento in questione, a condizione che le azioni riacquistate non vengano annoverate nel calcolo del numero massimo delle azioni da emettere.
- (d) Senza compromettere qualsiasi diritto speciale precedentemente attribuito ai detentori di una azione o classe di azioni in esistenza, le azioni della Società potranno essere emesse con i diritti di prelazione, deferiti o altro, o con le restrizioni determinate di volta in volta dagli Amministratori e relativi ai dividendi, al diritto di voto, alla restituzione del capitale o quant'altro.
- (e) Nel rispetto delle regole fin qui delineate, le Azioni di Partecipazione della Società sono a disposizione degli Amministratori e (nel rispetto di quanto riportato nell'Atto Costitutivo) questi ultimi possono allocare, concedere opzioni sulle stesse o disporre di queste in altro modo a favore di quei soggetti e a quelle condizioni che di volta in volta reputino le migliori alla luce degli interessi della Società e dei Soci.

- (f) Fatti salvi i requisiti del Financial Regulator, le Azioni di Partecipazione di qualsiasi Comparto possono essere acquisite, mediante sottoscrizione o trasferimento dietro corrispettivo, o riscattate, da un altro Comparto ai fini di investimento incrociato tra un Comparto e l'altro.

5. Azioni di Partecipazione

- (a) Le Azioni di Partecipazione possono essere emesse solo se interamente versate e non hanno valore nominale.
- (b) il valore assegnato alle azioni sottoscritte e interamente versate in ogni classe delle Azioni di Partecipazione della Società sarà in ogni momento pari al Valore Attivo Netto di detta classe di Azioni di Partecipazione.
- (c) I diritti e i limiti derivanti dalla detenzione di Azioni di Partecipazione sono i seguenti:
 - (i) Il detentore di una Azione di Partecipazione intera avrà diritto, nelle votazioni per alzata di mano, ad esprimere un voto e, in una votazione a scrutinio segreto, avrà diritto ad esprimere un voto per ogni Azione di Partecipazione detenuta;
 - (ii) Il detentore di una Azione di Partecipazione avrà diritto a percepire i dividendi di volta in volta dichiarati dagli Amministratori;
 - (iii) In caso di scioglimento o liquidazione della Società, il detentore di una Azione di Partecipazione avrà diritto a quanto descritto nell'articolo 123(b).

6. Azioni di Sottoscrizione

- (a) Le Azioni di Sottoscrizione potranno essere emesse esclusivamente al loro valore nominale di US\$1 ognuna.
- (b) Le Azioni di Sottoscrizione detenute da soggetti diversi dal Gestore per gli Investimenti o i delegati di questo saranno assoggettate alle regole di cui all'Articolo 31 del presente Atto Costitutivo.
- (c) Il detentore di una Azione di Sottoscrizione intera avrà diritto, nelle votazioni per alzata di mano, ad esprimere un voto e, in una votazione a scrutinio segreto, avrà diritto ad esprimere un voto per ogni Azione di Sottoscrizione detenuta;
- (d) I detentori di Azioni di Sottoscrizione non avranno diritto a percepire alcun dividendo sulla loro partecipazione.
- (e) In caso di scioglimento o liquidazione della Società, il detentore di una Azione di Sottoscrizione avrà diritto a quanto descritto nell'articolo 123(b).

7. Modifica ai Diritti

- (a) I diritti relativi ad ogni classe di Azioni, sia che la Società sia o meno in fase di liquidazione, possono essere modificati o cancellati, previa approvazione scritta da parte degli azionisti che rappresentano i tre quarti delle Azioni della classe in questione emesse e in circolazione, oppure a seguito di Delibera Straordinaria approvata durante un'assemblea separata dei partecipanti alla classe di Azioni. A detta assemblea separata si applicheranno le disposizioni del presente Atto Costitutivo nella misura in cui prevedano che il quorum costitutivo di una assemblea in prima convocazione sia rappresentato da due soggetti che detengano o che rappresentino i detentori di Azioni della classe in questione e, per una assemblea in seconda convocazione, da un rappresentate o un soggetto detenga Azioni della classe. Qualsiasi azionista o rappresentate potrà chiedere che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
- (b) L'emissione di nuove azioni all'interno di una classe di Azioni non inficerà i diritti di prelazione concessi, eventualmente, ad alcuni azionisti che abbiano acquistato determinate Azioni all'interno della classe.

8. Separazione delle passività tra Comparti

Il denaro ricevuto dalla Società per l'allocazione o l'emissione di Azioni di Partecipazione di ogni classe, insieme ai Beni nei quali detto denaro sia investito e reinvestito e i proventi, profitti, utili e guadagni da questi derivanti, ad eccezione dell'importo versato quale commissione di sottoscrizione (se esistente) ai sensi dell'Articolo 13, saranno segregati e tenuti separati all'interno del Comparto al quale la classe appartiene dal denaro della Società al quale si applicheranno le seguenti regole:

- (a) Le registrazioni e i conti per ogni Comparto saranno tenuti separati e nella Valuta Base del Comparto di pertinenza;
- (b) Le passività di ciascun Comparto saranno imputate esclusivamente al comparto che le ha generate.
- (c) il patrimonio di ogni Comparto apparterrà esclusivamente a detto Comparto, nei conti presso il Depositario sarà segregato dal patrimonio degli altri Comparti, e non sarà utilizzato (salvo che non sia indicato negli Acts) per far fronte direttamente o indirettamente alle obbligazioni o le pretese nei confronti di altri Comparti e non sarà disponibile per nessuno dei motivi di cui sopra;
- (d) i proventi derivanti dall'emissione di ogni classe di Azioni di Partecipazione saranno imputati al Comparto all'interno del quale detta classe è stata emessa, e il patrimonio e le passività e i proventi e le spese alla classe attribuibili saranno imputate a tale Comparto nel rispetto di quanto stabilito nel presente Atto Costitutivo,
- (e) Qualora determinati proventi derivino da altri beni, detti proventi saranno imputati al patrimonio del Comparto all'interno del quale i beni originari siano stati imputati, così come allo stesso Comparto saranno imputati gli incrementi o decrementi patrimoniali derivanti dalla rivalutazione dei beni del patrimonio;
- (f) Qualora un bene o un debito della Società non possano essere attribuiti ad un determinato Comparto, a discrezione degli Amministratori, ove previsto dagli Acts e previo consenso dei Revisori, si determineranno le basi per l'allocazione di detti beni e

debiti tra i Comparti e gli Amministratori saranno autorizzati di volta in volta e in qualsiasi momento, ove previsto dagli Acts e previo consenso dei Revisori, a modificare detti criteri di imputazione, fermo restando, comunque, che il consenso dei Revisori non sarà richiesto nei casi in cui i beni o i debiti allocati tra i Comparti proporzionalmente al loro Valore Attivo Netto;

9. Amministrazioni Fiduciarie non riconosciute

Ad eccezione di casi in cui ciò sia richiesto dalla legge, la Società non riconoscerà alcun soggetto quale detentore di azioni per conto di un'amministrazione fiduciaria, e la Società non sarà vincolata o obbligata in alcun modo a riconoscere (ancorché ne abbia avuto notizia) l'esistenza di un interesse sulle azioni in equità, condizionato, futuro o parziale così come (ad eccezione dei casi di cui al presente Atto Costitutivo o ai sensi di legge) non sarà obbligata a riconoscere nessun diritto relativo alle azioni ad eccezione di un diritto assoluto all'interezza delle stesse da parte di un detentore registrato. Questo non precluderà alla Società il potere chiedere ad un Socio o un venditore di azioni di fornire alla Società informazioni circa i beneficiari di una partecipazione quando dette informazioni siano ragionevolmente richieste dalla Società.

PARTE III – AZIONI DI PARTECIPAZIONE

10. Emissione di Azioni di Partecipazione

- (a) Ai sensi di quanto segue, la Società dietro ricezione da parte sua o di chi agisce per suo conto di quanto segue
 - (i) una domanda per la sottoscrizione di Azioni di Partecipazione secondo la modalità formali e inviate nel rispetto dei mezzi eventualmente stabiliti dalla Società; e
 - (ii) dichiarazioni concernenti lo status del richiedente, la sua residenza e altro secondo le richieste eventualmente avanzate dalla Società;

può emettere Azioni di Partecipazione al Prezzo di Sottoscrizione per la classe di Azioni di Partecipazione pertinente determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 11 del presente Atto Costitutivo, o può allocare dette Azioni di Partecipazione qualora la richiesta di sottoscrizione di cui al precedente punto (a)(i) sia stata ricevuta in pendenza della ricezione di fondi svincolati e/o della ricezione delle dichiarazioni di cui al precedente punto (a)(ii). Gli Amministratori o l'Agente Amministrativo possono, a loro discrezione, procedere al rimborso obbligatorio delle partecipazioni, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Atto Costitutivo, a fronte delle quali non siano stati versate le somme per la sottoscrizione o non siano state fornite le informazioni richieste.

- (b) Pagamento delle somme richieste a fronte della sottoscrizione di Azioni di Partecipazione dovrà essere effettuato nella valuta e nel momento, luogo, maniera e a al soggetto per conto della Società di volta in volta stabilito dagli Amministratori.

- (c) qualora il pagamento integrale a fronte della sottoscrizione non sia ricevuto entro il Momento di Valutazione, la Società potrà (e nel caso di mancata liquidazione del corrispettivo dovrà) cancellare l'allocazione di Azioni di Partecipazione effettuata a fronte di tale richiesta di sottoscrizione. In tale caso e a prescindere dalla cancellazione della richiesta, gli Amministratori potranno addebitare al richiedente le spese sopportate dallo stesso o dalla Società per qualsiasi perdita in ogni Comparto derivante dal mancato ricevimento o dalla mancata liquidazione dei fondi.
- (d) l'emissione o l'allocazione delle Azioni di Partecipazione con le modalità di cui al presente Atto Costitutivo dovrà essere effettuata nel Giorno di Negoziazione durante il quale la richiesta di sottoscrizione sia ricevuta, relativamente ad una richiesta pervenuta durante il Periodo di Offerta Iniziale, prima della scadenza di detto periodo e, relativamente ad una richiesta effettuata successivamente al Periodo di Offerta Iniziale, non più tardi del Momento di Valutazione per la ricezione della stessa. Qualora una richiesta di sottoscrizione sia ricevuta successivamente al Momento di Valutazione, potrà essere considerata come una richiesta di sottoscrizione per Azioni di Partecipazione ricevuta nel Giorno di Negoziazione successivo.
- (e) La Società potrà (a scelta degli Amministratori), soddisfare qualsiasi richiesta per l'allocazione di Azioni di Partecipazione di qualsiasi classe facendo in modo che al richiedente, e a fronte di pagamento integrale della partecipazione, siano trasferite le Azioni di Partecipazione della classe sottoscritta e che la data effettiva di detto trasferimenti sia il Giorno di Negoziazione di competenza. In dette ipotesi, qualsiasi riferimento nel presente Atto Costitutivo all'allocazione di Azioni di Partecipazione sarà interpretato, dove appropriato, quale attività volta a procurare il trasferimento di dette Azioni di Partecipazione.
- (f) Per le finalità di cui ai presenti Articoli :
 - (i) Azioni di Partecipazione della classe in questione che siano state allocate ma non emesse in un Giorno di Negoziazione saranno considerate essere state emesse alla ricezione delle somme per la sottoscrizione e le Azioni di Partecipazione della classe in questione la cui allocazione sia stata cancellata e i mezzi di pagamento non siano stati restituiti al richiedente prima o durante un Giorno di Negoziazione dovranno essere considerate non più emesse alla chiusura del giorno lavorativo della cancellazione; e
 - (ii) Azioni di Partecipazione della classe rilevante che siano state riacquistate in un Giorno di Negoziazione ai sensi dell'Articolo 20 saranno considerate non più emesse alla chiusura del Giorno di Negoziazione durante il quale siano state rimborsate.
- (g) Nel caso in cui la somma ricevuta a fronte della sottoscrizione di Azioni di Partecipazione non rappresenti l'ammontare multiplo esatto del loro Prezzo di Sottoscrizione, una frazione di una Azione di Partecipazione sarà allocata al richiedente il quale sarà registrato detentore di detta frazione, a condizione in ogni caso che non saranno emesse frazioni di azioni inferiori a .001 di una azione e che l'ammontare ricevuto pari a meno di .001 di una Azione di Partecipazione non sarà restituito al sottoscrittore ma verrà trattenuto dalla Società a copertura di costi amministrativi.

In aggiunta, gli Amministratori potrebbero decidere di non restituire le somme ricevute per la sottoscrizione di Azioni di Partecipazione che non rappresentino una unità intera di denominazione specificata dagli stessi Amministratori e relative ad una determinata valuta.

I diritti, le attribuzioni e i benefici dei detentori di Azioni di Partecipazione ai sensi di questi Articoli, sono concessi ai detentori di azioni frazionate in proporzione alla frazione di una Azione di Partecipazione detenuta e, ad eccezione dei casi in cui il contesto richieda altrimenti o sia altrimenti stabilito, qualsiasi riferimento alle “Azioni” si riterrà riferito alle frazioni delle Azioni di Partecipazione. Nonostante qualsiasi previsione contraria ai presenti Articoli, il detentore di una frazione di Azione di Partecipazione non potrà esercitare alcun diritto di voto relativo a tale frazione.

11. Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Partecipazione/ Prezzo Unico Swinging

- (a) Il Prezzo(i) Iniziale di Sottoscrizione per le Azioni di Sottoscrizione al quale le Azioni di Sottoscrizione di qualsiasi classe potranno essere allocate ed emesse durante il Periodo Iniziale di Offerta saranno stabiliti dagli Amministratori.
- (b) Il Prezzo di Sottoscrizione per le Azioni di Partecipazione di ogni classe che dovrà essere emessa successivamente al Periodo Iniziale di Offerta sarà calcolato nel modo seguente:-
 - (i) verrà determinato il Valore Attivo Netto della classe rilevante di Azioni di Partecipazione calcolato al Momento di valutazione del rispettivo Giorno di Negoziazione durante il quale la sottoscrizione deve essere effettuata ai sensi degli Articoli 16 al 19 del presente Atto Costitutivo;
 - (ii) L'ammontare di cui al precedente paragrafo (i) verrà diviso per il numero di Azioni di Partecipazione della classe in questione emesse o in circolazione al Momento di Valutazione rilevante;
 - (iii) effettuando un adeguamento all'ammontare ottenuto, al fine di riflettere la circostanza che il costo effettivo di acquisto o vendita del patrimonio per il Comparto, potrà differire dai principi di valutazione utilizzati e indicati agli Articoli 16 al 19 del presente Atto Costitutivo a causa degli Oneri e Spese e dello spread tra i prezzi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti (“Spreads”) che avranno un effetto negativo sul valore del Comparto e sono conosciuti come “diluzione”. Per attenuare l'effetto della diluzione, gli Amministratori potranno, a loro discrezione, eseguire adeguamenti per diluzioni dell'ammontare di cui al punto (ii) sopra citato, quando il Comparto si trovi in una Posizione di Sottoscrizione Netta , quando il Comparto si trovi in una Posizione di Rimborso Netta, nella misura che gli Amministratori riterranno essere adeguata per compensare gli Oneri e Spese e gli Spreads. Laddove un aggiustamento per diluzione venga eseguito, esso incrementerà il Valore Attivo Netto per Azione nel caso in cui il Comparto sia in una Posizione di Sottoscrizione Netta e diminuirà il Valore Attivo Netto per Azione laddove il Comparto sia in una Posizione di Rimborso Netta (le circostanze in cui tale potere discrzionale potrà essere esercitato, saranno descritte nel Prospetto).

- (iv) A detto ammontare verrà addizionata la somma necessaria ad arrotondare il risultato ai decimali , secondo quanto ritenuto opportuno dagli Amministratori, della valuta di denominazione di dette Azioni di Partecipazione; e
 - (v) A questo verranno aggiunte eventuali commissioni di sottoscrizione contemplate dall'Articolo 13.
- (c) Le Azioni potranno essere emesse al loro Valore Attivo Netto (salvo le commissioni di sottoscrizione eventualmente applicate) in un Giorno di Negoziazione rilevante laddove nello stesso Giorno di Negoziazione siano state ricevute richieste di rimborso per un eguale numero di Azioni inerenti lo stesso Comparto
- (d) Nonostante quanto sopra, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevuto durante il Periodo di Offerta Iniziale potrà essere restituito agli investitori e la data di avvio del relativo Comparto o classe di Azioni essere posticipata, nel caso in cui, ad opinione degli Amministratori, l'ammontare ricevuto nel corso del Periodo di Offerta Iniziale sia insufficiente per consentire l'avvio del Comparto o della classe di azioni pertinente.
- (e) Nel rispetto degli Acts e dei Regolamenti, gli Amministratori emetteranno in ogni Giorno di Negoziazione Azioni di Partecipazione di ogni classe secondo termini che consentano il pagamento facendo confluire nella Società determinati investimenti e a tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:-
- (i) nel caso di un soggetto che non sia un già Azionista, non verranno emesse Azioni di Partecipazione fino a che la persona in questione abbia completato e recapitato alla Società o ad un agente autorizzato della stessa un Modulo di Sottoscrizione richiesto ai sensi del presente Atto Costitutivo e abbia soddisfatto i requisiti stabili dagli Amministratori e dall'Agente Amministrativo per il perfezionamento della sottoscrizione;
 - (ii) la natura dei Beni trasferiti nel Comparto di rilevanza dovranno essere qualificati come Beni patrimoniali del Comparto nel rispetto degli obiettivi di investimento, delle politiche e delle limitazioni applicabili a tale Comparto;
 - (iii) nessuna Azione di Partecipazione sarà emessa prima che i Beni siano stati trasferiti presso il Depositario o presso qualsiasi sub-depositario da questa designato e il Depositario reputi che i termini di tale trasferimento non rechino pregiudizio agli Azionisti esistenti del Comparto;
 - (iv) gli Amministratori dovranno reputare che i termini di tale trasferimento non rechino pregiudizio agli Azionisti esistenti del Comparto e detti trasferimenti dovranno perfezionarsi ai termini (incluso il pagamento eventualmente dovuto per il trasferimento dei beni e qualsiasi commissione di sottoscrizione che sarebbe stata applicabile se l'investimento fosse stato effettuato in denaro) e a condizione che il numero di Azioni di Partecipazione emesse non ecceda il numero che sarebbe stato emesso qualora la sottoscrizione si fosse perfezionata in denaro a fronte di una somma pari al valore dei Beni in questione calcolata nel rispetto di quanto riportato all'Articolo 17(b). Detta somma potrà essere aumentata nella misura che a giudizio degli Amministratori rappresenti una previsione appropriata degli Oneri e Spese

che il Comparto in questione avrebbe dovuto sopportare al fine di acquistare in denaro i Beni e allo stesso modo potrà essere ridotta dell'ammontare che gli Amministratori ritengano rappresentare gli Oneri e Spese da sopportare in caso di acquisto diretto dei Beni da Parte del Comparto.

12. Ammontare Minimo di Sottoscrizione

Gli Amministratori possono rifiutarsi di emettere Azioni di Partecipazione a soddisfacimento di una richiesta di sottoscrizione a meno che:-

- (a) il valore delle Azioni di Partecipazione oggetto della richiesta sia uguale o superiore a:-
 - (i) L'Ammontare Minimo di Sottoscrizione o l'equivalente dello stesso in una diversa valuta o l'ammontare di volta in volta determinato dagli Amministratori relativamente ad ogni classe di Azioni di Partecipazione.; o
 - (ii) L'ammontare minimo per l'investimento in classi di Azioni di Partecipazione determinato di volta in volta dagli Amministratori nel caso in cui si richieda la sottoscrizione per Azioni di Partecipazione appartenenti a due o più classi;

a condizione che l'ammontare aggregato della sottoscrizione in Azioni di Partecipazione dello stesso tipo non sia inferiore all'Ammontare Minimo di Partecipazione; oppure
- (b) il richiedente sia già detentore di Azioni di Partecipazione pari o superiore all'Ammontare Minimo degli Investimenti Successivi o detto diverso ammontare stabilito dagli Amministratori.

13. Commissioni di Sottoscrizione

Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, chiedere ai sottoscrittori di Azioni di Partecipazione il pagamento di una commissione di sottoscrizione a favore e beneficio della Società o di un agente della stessa debitamente autorizzato. Detta commissione verrà quantificata sul valore aggregato della partecipazione acquistata e non potrà essere in nessun caso superiore a quattro e mezzo per cento (4 e ½ %) del Valore Attivo Netto delle Azioni acquistate arrotondata ai numeri decimali della valuta nella quale l' Azioni di Partecipazione è denominata, come determinata dagli Amministratori o dai soggetti da questi delegati.. In ogni Giorno di Negoziazione gli Amministratori sono autorizzati ad imporre ai richiedenti commissioni di sottoscrizione (se esistenti) diverse a favore della Società o degli agenti autorizzati relativamente alla sottoscrizione di ciascuna classe di Azioni di Partecipazione (ma sempre e comunque non eccedenti il massimo sopra riportato).

14. Sospensione dall'Emissione

Le Azioni di Partecipazione non saranno emesse o allocate durante periodi di sospensione dalla determinazione del Valore Attivo Netto della classe di Azioni di Partecipazione nel rispetto del presente Atto Costitutivo ad eccezione di quelle azioni per le quali le richieste siano state precedentemente ricevute e accettate dalla Società o da qualsiasi agente

autorizzato.

15. Restrizioni relative agli Azionisti/Soggetti Qualificati

- (a) Gli Amministratori potranno (ma non saranno obbligati) imporre le restrizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che nessuna Azione di Partecipazione sia acquistata o detenuta direttamente o a beneficio di:-
 - (i) soggetti che non siano Detentori Qualificati; oppure
 - (ii) una persona o più persone in circostanze tali da risultare (riferite sia direttamente o indirettamente a tali persone e sia da sole che congiuntamente ad altri soggetti collegati i non, o qualsiasi altra circostanza rilevante a giudizio degli Amministratori) , a parere degli Amministratori, in gravami fiscali o responsabilità a carico della Società diverse da quelle incorse se la vendita a tali soggetti non fosse stata autorizzata oppure che possano imporre alla Società la registrazione ai sensi del 1940 Act o simili regolamenti.
- (b)
 - (i) Esclusivamente i Detentori Qualificati potranno essere o rimanere identificati quali detentori di Azioni di Partecipazione e gli Amministratori potranno, a fronte di una richiesta di sottoscrizione di Azioni di qualsiasi classe o (compatibilmente con quanto segue) a fronte di un trasferimento di Azioni qualora ciò avvenga, chiedere che essi producano prova a sufficienza relativamente alla loro qualificazione. In mancanza di detta prova gli Amministratori potranno procedere al riacquisto o a far sì che dette Azioni vengano trasferite nel rispetto del presente Atto Costitutivo.
 - (ii) Il detentore di Azioni di Partecipazione che cessa di essere un Detentore Qualificato dovrà prontamente chiedere alla Società il rimborso delle proprie partecipazioni o procedere al trasferimento delle stesse a favore di un Detentore Qualificato.
 - (iii) Qualora gli Amministratori reputino a loro assoluta discrezione che un detentore di Azioni non sia un Detentore Qualificato (o che in qualsiasi momento durante il periodo di partecipazione azionaria non sia stato tale) potrebbero chiedere il riacquisto o il trasferimento di tali Azioni nel rispetto dell'Articolo 20.

PARTE IV – DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTIVO NETTO

16. Il Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione

- (a) Il Valore Attivo Netto di un Comparto sarà pari al valore dei beni detenuti dal comparto di pertinenza al quale vengono sottratti gli oneri attribuibili allo stesso e nel rispetto di qualsiasi norma emanata dal Financial Regulator ai sensi dei Regolamenti.
- (b) Il valore delle attività e delle passività di cui al precedente punto (a) sarà determinato

nel rispetto dei canoni di valutazione di cui agli Articoli 17 al 19 inclusi.

- (c) Il Valore Attivo Netto di un Comparto sarà espresso nella Valuta Base (convertita ove necessario nella valuta ritenuta opportuna dagli Amministratori).
- (d) Il Valore Attivo Netto di una classe di Azioni di Partecipazione all'interno di un Comparto sarà determinata nel modo seguente:
 - (i) Sarà valutato anzitutto il Valore Attivo Netto del Comparto all'interno del quale si trova la classe;
 - (ii) In secondo luogo si determinerà la ratio per l'allocazione di ogni classe di Azioni di Partecipazione all'interno del Comparto e sarà determinata dividendo la somma di cui al successivo punto (iii) di ogni classe di Azioni nel Comparto per il Valore Attivo Netto del Comparto al precedente Punto di Valutazione e applicando gli aggiustamenti necessari a riflettere le commissioni di cui alle diverse classi, se esistenti;
 - (iii) Si aggiungerà il Valore Attivo Netto della classe di Azioni in questione calcolato alla chiusura del precedente Punto di Valutazione e il totale netto delle sottoscrizioni o dei rimborsi, come appropriato, in tale momento;
 - (iv) Si applicherà infine la ratio di allocazione di cui al precedente punto (i).
- (e) i costi e i conseguenti benefici/debiti derivanti dagli strumenti finanziari acquistati (nel rispetto dell'Articolo 78(c)) a copertura dell'esposizione valutaria a beneficio di un particolare Comparto o classe (nei casi in cui la valuta di una classe sia diversa dalla valuta del Comparto) saranno attribuibili esclusivamente a detta classe.
- (f) il Valore Attivo Netto di una classe di Azioni all'interno di un Comparto sarà espresso nella valuta base di denominazione del Comparto (ad eccezione dei casi in una classe specifica sia espressa in valuta diversa rispetto a quella del Comparto di appartenenza, in tali casi sarà espressa nella valuta base della classe) (in altri termini, in tale valuta ritenuta opportuna dagli Amministratori).
- (g) Il Valore Attivo Netto delle Azioni all'interno di una classe sarà determinato dividendo il Valore Attivo Netto della classe in questione per il numero di Azioni di Partecipazione di detta classe emesse e in circolazione.

17. Patrimonio della Società

- (a) Il patrimonio della Società sarà calcolato ad includere, tra le altre cose:-
 - (i) il denaro ricevuto, in deposito, su richiesta inclusi gli interessi maturati sugli stessi e i pagamenti ricevibili;
 - (ii) fatture, cambiali pagabili a prima richiesta, certificati di deposito e pagherò cambiari;
 - (iii) Le obbligazioni, le operazioni valutarie, cambiali, azioni, partecipazioni,

quote in organismi per l'investimento collettivo del risparmio/fondi comuni, obbligazioni, titoli di debito, diritti di sottoscrizione, warrants, futures, opzioni, swap, strumenti finanziari a tasso fisso, strumenti finanziari a tasso variabile, strumenti finanziari i cui proventi e/o prezzo di rimborso è calcolato facendo riferimento ad un indice, prezzo o tasso, strumenti finanziari o altri investimenti e titoli detenuti o negoziati dalla Società, ad eccezione degli strumenti finanziari emessi da questa o dai diritti dalla stessa concessi;

- (iv) i titoli i dividendi e le distribuzioni dichiarate ma non ricevute dalla Società agli azionisti registrati nel giorno o precedentemente al giorno in cui viene determinato il Valore Attivo Netto;
- (v) gli interessi maturati su strumenti finanziari attribuibili alla Società ad eccezione dei casi in cui detti interessi siano già inclusi o riflessi nel valore nominale di detti titoli;
- (vi) tutti gli altri Beni della Società;
- (vii) i costi di costituzione attribuibili alla Società inclusi i costi di emissione e distribuzione della Azioni della Società per quanto non siano state cancellate; e
- (viii) tutti gli altri beni della Società di qualsiasi tipo e natura incluso spese prepagate e valutate di volta in volta dagli Amministratori.

I principi di valutazione che saranno utilizzati per valutare il patrimonio della Società sono in sequenti:

(i) Gli Amministratori potranno utilizzare il metodo di valutazione del costo ammortizzato laddove i beni siano valutati al loro costo di acquisto aggiustato per ammortamento al di sopra (premium) o al di sotto (discount) della pari degli Investimenti, piuttosto che al valore corrente dei beni. Tuttavia, il metodo di valutazione del costo ammortizzato può essere utilizzato solo per quei Comparti che rispettino i requisiti imposti dal Financial Regulator, per i comparti monetari e a condizione che venga effettuata una revisione del metodo di valutazione del costo ammortizzato in conformità alle linee guida dettate dal Financial Regulator. Gli strumenti del mercato monetario sottostanti ad un comparto monetario potranno essere valutati secondo il metodo dei costi ammortizzati nel rispetto dei requisiti imposti dal Financial Regulator.

(ii) il valore di un Bene quotato o negoziato su Mercati Regolamentati sarà valutato (salvo nei casi specifici di cui al precedente punto (i) o ai successivi punti , basato sul prezzo medio di mercato in chiusura in tale Mercato Regolamentato al Momento di Valutazione (o l'ultimo prezzo di negoziazione laddove non sia disponibile un prezzo medio di mercato in chiusura) , a condizione che:-

A. nel caso di Beni quotati, registrati o normalmente negoziati su più di

un mercato regolamentato, gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, selezionare uno di detti mercati per i motivi sopra indicati (a condizione che gli Amministratori abbiano stabilito che tale mercato costituisce il mercato principale per detti Beni o fornisce equa valutazione per tali Beni) e dopo aver selezionato il mercato questo sarà utilizzato per il calcolo futuro del Valore Attivo Netto di detto Bene a meno che gli Amministratori non dispongano altrimenti; e

- B. in caso di Beni quotati, registrati o negoziati ordinariamente in un Mercato Regolamentato ma relativamente ai quali per qualsiasi motivo, non possano essere disponibili i prezzi su tale mercato al momento rilevante, o, qualora detti prezzi a parere degli Amministratori non siano rappresentativi del vero valore dei Beni, il valore ad essi attribuito sarà quello probabile di vendita, determinato dietro parere di un esperto nominato dagli Amministratori (dietro approvazione del Depositario) e/oppure qualsiasi altro soggetto che a giudizio degli Amministratori sia competente (e a tale scopo autorizzato dal Depositario); e
- (ii) nel caso in cui qualsiasi Investimento quotato o normalmente negoziato in o su un Mercato Regolamentato ma acquistato o negoziato al di sopra (premium) o al di sotto (discount) della pari al di fuori del Mercato Mercato Regolamentato rilevante, l'Investimento potrà essere valutato tenendo in considerazione il livello di maggiorazione o di sconto alla data di valutazione. Il Depositario dovrà assicurare che l'adozione di tale procedura sia giustificabile per l'ottenimento del probabile valore di realizzazione dell'Investimento.
 - (iii) il valore di Beni non quotati, registrati o negoziati su Mercati Regolamentati, saranno dati dal valore di probabile realizzo stimato con diligenza e in buona fede da una persona competente, nominata dagli Amministratori (e a tale scopo autorizzato dal Depositario);
 - (iv) il valore di Beni quali azioni o quote o partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto sarà , sarà l'ultimo valore attivo netto disponibile del titolo pubblicato dall' organismo d'investimento collettivo del risparmio o laddove tale titolo sia quotato, trattato o negoziato in un Mercato Regolamentato, il valore determinato in conformità alle previsioni dell' Articolo 17 (b)(ii);
 - (v) il valore delle spese prepagate, dividendi e interessi dichiarati o maturati come sopra descritto ma non riscossi saranno valutati per l'intero loro valore, a meno che gli Amministratori siano dell'opinione che non possano essere incassati interamente nel qual caso il valore degli stessi sarà calcolato dopo aver applicato gli sconti ritenuti appropriati dagli Amministratori (con il consenso del Depositario) a riflettere il valore reale degli stessi;
 - (vi) i depositi/la disponibilità liquida saranno valutati al loro valore facciale/nominale con l'aggiunta degli interessi maturati dalla data di acquisto;
 - (vii) i buoni del tesoro saranno valutati a metà mercato al prezzo di negoziazione nel mercato sul quale sono negoziati o ammessi alla negoziazione al Momento di Valutazione, a condizione che qualora detto prezzo non sia

accessibile, saranno valutati al probabile prezzo di realizzo stimato con diligenza e buona fede da una persona competente nominata dagli Amministratori (e approvata dal Depositario);

- (viii) le obbligazioni, le note di credito, titoli obbligazionari, certificati di deposito, accettazioni bancarie, certificati negoziati e beni simili saranno valutati all'ultimo prezzo di metà mercato disponibile nel mercato sul quale detti beni sono negoziati o ammessi alla negoziazione (cioè l'unico mercato di scambio o il mercato che a giudizio degli Amministratori è il mercato principale per tali beni) con l'aggiunta di qualsiasi interesse maturato sulle stesse dalla data di acquisto;
- (ix) il valore di futures o opzioni (compresi futures indicizzati), negoziati su un Mercato Regolamentato sarà calcolato facendo riferimento al prezzo di settlement determinato dal mercato stesso, a condizione che qualora non sia prassi nel mercato di riferimento fornire un prezzo di settlement o qualora detto prezzo di settlement non sia disponibile per qualsiasi motivo o qualora esso sia non rappresentativo, il valore sarà calcolato al probabile prezzo di realizzo stimato con diligenza e buona fede da una persona competente nominata dagli Amministratori (e approvata dal Depositario);
- (x) il valore di qualsiasi contratto derivato fuori borsa sarà dato
 - A dalla quotazione fornita dalla controparte a condizione che detta quotazione sia fornita almeno su base giornaliera e sia approvata o verificata almeno su base settimanale da un soggetto indipendente della controparte (che potrà essere un soggetto appartenente alla controparte ma che rappresenti una unità indipendente all'interno del gruppo della controparte e che non si affidi agli stessi modelli di prezzo utilizzati dalla controparte) e che approvato a tal fine dal Depositario; o
 - B. da una valutazione alternativa determinata dagli Amministratori in conformità ai requisiti del Financial Regulator. Questa potrà essere una valutazione fornita almeno una volta a settimana da una persona competente in materia (che potrà essere la Società, il Gestore degli Investimenti o un soggetto indipendente a condizione che la persona nominata abbia adeguati strumenti per eseguire la valutazione) nominata dagli Amministratori e approvata a tale scopo dal Depositario (o una valutazione fornita attraverso altre modalità a condizione che il valore venga approvato dal Depositario). Il soggetto incaricato dovrà seguire la migliore pratica internazionale stabilita da organi quali IOSCO (International Organisation of Securities Commission) e AIMA (The Alternative Investment Management Association) e qualsiasi altra valutazione alternativa dovrà essere riconciliata a quella della controparte mensilmente. Ove a seguito della riconciliazione mensile emergano differenze significative, queste dovranno essere prontamente analizzate e illustrate.
- (xi) contratti a termine in valuta estera e interest rate swaps possono essere valutati in conformità al paragrafo precedente o sulla base di

quotazioni di mercato liberamente accessibili (in tal caso non sarà necessario eseguire una analisi indipendente o una riconciliazione della valutazione della controparte di tali prezzi)

- (xii) nonostante quanto esposto ai paragrafi di cui sopra, gli Amministratori potranno aggiustare, con l'approvazione del Depositario, il valore di ciascun Investimento se, considerando la sua valuta, i tassi d'interesse ivi applicabili, la scadenza, la commerciabilità ed/o altre considerazioni di tale tipo che ritengono rilevanti, gli stessi ritengano che tale aggiustamento sia necessario al fine di rispecchiare l'equo valore di tale investimento. I criteri seguiti per effettuare l'aggiustamento del valore dovrà essere debitamente documentato.
 - (xiii) nel caso in cui i criteri sopra elencati non siano sufficienti a determinare il valore di un determinato titolo, o nel caso in cui gli Amministratori ritengano che non diverso metodo di valutazione rifletta in modo migliore l'equo valore dei Beni, il criterio di valutazione da applicare sarà quello determinato dagli Amministratori con l'approvazione del Depositario;
 - (xiv) nonostante quanto sopra riportato, qualora al momento della valutazione un titolo della Società sia stato venduto o la Società abbia preso accordi per la vendita, nel calcolo del patrimonio della Società al posto di tale titolo sarà considerato l'ammontare netto ricevibile a condizione che nei casi in cui detto ammontare non sia al momento conosciuto con esattezza, sarà pari alla stima prodotta dagli Amministratori circa il valore netto che la Società potrebbe ricevere;
 - (xv) Gli Amministratori, al fine di rispettare qualsivoglia standard contabile applicabile, potranno rappresentare il valore di ogni bene della Società nella relazione finanziaria secondo modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente Statuto..
- (c) Per il fine di cui al presente Articolo 17, il denaro pagabile alla Società per l'allocazione delle Azioni di un Comparto dovrà essere considerato fare parte del patrimonio di detto Comparto al momento in cui dette Azioni sono considerate essere in emissione ai sensi dell'Articolo 10(f) del presente Atto Costitutivo.

18. Passivi attribuibili ad ogni Comparto

- (a) La Società potrà dedurre dal patrimonio di ogni Comparto:-
 - (i) Le commissioni e spese da corrispondere al Gestore degli Investimenti, l'Agente Amministrativo e il Depositario (e a qualsiasi sub-depositario nominato dal Depositario) nominati per tale Comparto;
 - (ii) Le commissioni e spese degli Amministratori;

- (iii) Qualsiasi commissione relativa alla conoscibilità del Valore Attivo Netto (inclusi i costi per la pubblicazione);
- (iv) Imposte di bollo;
- (v) Tasse (diverse dalle imposte descritte come Oneri e Spese) e spese impreviste determinate di volta in volta dagli Amministratori; e
- (vi) Spese societarie di segretariato;
- (vii) Spese di rating (se esistenti);
- (viii) Spese di intermediazione e altri costi collegati all'acquisto e alla vendita di Beni;
- (ix) Commissioni e spese dei revisori, commercialisti, legali e altri consulenti professionali della Società;
- (x) Spese connesse alla quotazione delle Azioni presso qualsiasi borsa;
- (xi) Commissioni e spese correlate alla distribuzione delle Azioni, costi di registrazione della Società e/o relativi agli agenti da questa nominati per la commercializzazione in giurisdizioni diverse dall'Irlanda;
- (xii) Costi per la redazione , la stampa e la distribuzione del Prospetto, dei supplementi o addendum, ogni prospetto semplificato emesso in conformità ai Regolamenti ("Prospetto Semplificato"), relazioni, bilanci e qualsiasi nota esplicativa;
- (xiii) Qualsiasi necessaria spesa di traduzione;
- (xiv) Costi sopportati per l'aggiornamento del Prospetto, dei supplementi e di ogni Prospetto Semplificato o derivanti da modifiche legislative o l'emanazione di nuova normativa (inclusi i costi relativi al rispetto di un codice applicabile, sia avente forza di legge o meno);
- (xv) Qualsiasi altra commissione o spesa connessa alla gestione e amministrazione della Società o attribuibile agli investimenti posti in essere dalla Società;
- (xvi) I contributi dovuti al Financial Regulator
- (xvii) Relative all'esercizio finanziario della Società durante il quale siano determinate le spese, la proporzione (se del caso) di spese di costituzione e/o ristrutturazione ammortate nell'anno in questione.
- (o) commissioni e spese relative alla liquidazione della Società e/o alla chiusura di ogni Comparto.
- (xviii) Tutti gli altri passivi della Società di ogni tipo e natura ad eccezione di quei passivi rappresentati dalle Azioni della Società e dalle riserve (diverse dalle riserve ammortizzate o approvate dagli Amministratori quali Oneri e Spese o emergenze).

Nella determinazione del valore di tali passivi gli Amministratori possono calcolare spese amministrative o di altro genere di natura regolare o ricorrenti calcolando in anticipo una somma forfetaria, annuale o con altra periodicità, e facendo maturare tale passivo in proporzioni uguali durante il periodo in questione.

- (b) Per le finalità di cui al presente Articolo 18:-
 - (i) le somme pagabili alla Società relativamente all'allocazione delle Azioni di ogni classe devono essere considerate parte del patrimonio del Comparto al quale si riferiscano al momento di emissione delle azioni nel rispetto dell'Articolo 10(f) del presente Atto Costitutivo; e
 - (ii) le somme pagabili dalla Società sul riacquisto o il riacquisto da parte della Società stessa di Azioni di Partecipazione dietro richieste di riacquisto oppure le somme che la Società dovrà pagare dietro cancellazione delle allocazioni dovranno essere considerate passivi del Comparto di pertinenza al momento in cui le Azioni cessino di essere in circolazione rispetto dell'Articolo 10(f) del presente Atto Costitutivo; e
 - (iii) le somme dovute che dovranno essere trasferite da un Comparto ad un altro in ottemperanza ad una richiesta di conversione ai sensi dell'Articolo 25 saranno considerate una passività del Comparto di origine e un attivo del Nuovo Comparto subito dopo il Momento di Valutazione del Giorno di Negoziazione durante il quale il modulo di conversione sia ricevuto o considerato ricevuto nel rispetto dell'Articolo 25.

19. Informazioni Generali sulla Valutazione

- (a) Qualsiasi bene detenuto, inclusi fondi di deposito e somme pagabili alla Società e passivi e somme pagabili dalla Società relativamente ad un Comparto in una valuta diversa da quella di denominazione del Comparto saranno convertite nella valuta del Comparto al tasso di cambio ritenuto più adeguato dagli Amministratori.
- (b) Nei casi in cui il prezzo di un Bene sia calcolato dopo lo stacco della cedola del dividendo (inclusi i dividendi azionari), interessi o altri diritti ai quali il Comparto sia legittimato, e detto dividendo, interesse o proprietà sottostante al diritto non siano stati ricevuti e pertanto non calcolati in base ai criteri di valutazione di cui al presente Atto Costitutivo, l'ammontare di detto dividendo, interesse, proprietà o denaro dovranno essere presi in considerazione.
- (c) Qualsiasi società interamente controllata dalla Società sarà valutata sulla base del patrimonio netto (costituito dalla differenza tra attivo e passivo), per la cui valutazione si applicheranno *mutatis mutandis* gli Articoli 16 al 19 inclusi. Il patrimonio e le azioni di tali società interamente detenute saranno detenuti dal Depositario.
- (d) Qualsiasi certificazione relativa al Valore Attivo Netto delle Azioni rilasciata in buona fede (e in assenza di negligenza o errore manifesto) da o per conto degli Amministratori sarà vincolante per tutte le parti.

PARTE V – RIMBORSO DELLE AZIONI

20. Rimborso

(a) Nel rispetto degli Atti e dei Regolamenti, e nel rispetto di quanto segue, la Società potrà, dietro ricezione di una richiesta di rimborso. da parte della Società stessa o da parte degli agenti debitamente autorizzati, in tale forma e con le modalità richiesta dalla Società relativamente ai Comparti e per i detentori di Azioni di Partecipazione (il “Richiedente”), precedere al rimborso totale o parziale delle Azioni detenute dal Richiedente al Prezzo di Rimborso (come di seguito calcolato) per ogni Azione di Partecipazione delle classe di pertinenza determinato nel rispetto del presente Atto Costitutivo, o fare in modo che le Azioni vengano acquistate ad un prezzo non inferiore rispetto al Prezzo di Rimborso A CONDIZIONE CHE:-

(i) il rimborso di Azioni di Partecipazione di ogni classe ai sensi del presente Articolo venga effettuato nel Giorno di Negoziazione durante il quale un richiesta formale sia inviata con i mezzi prescritti dalla Società per la ricezione, ma solo in caso sia ricevuta dall’Agente Amministrativo prima del Momento Rilevante del Giorno di Negoziazione mentre, qualora sia ricevuta successivamente al Momento Rilevante, la richiesta sarà considerata essere stata ricevuta in Giorno di Negoziazione successivo;

(ii) L’Agente Amministrativo può (a sua discrezione) rifiutare una richiesta di rimborso se:-

A. la richiesta di rimborso si riferisce ad Azioni di valore o numero inferiore all’Ammontare Minimo degli Investimenti Successivi; oppure

B. a seguito del perfezionamento di tale richiesta il Socio detenga una partecipazione inferiore all’Ammontare Minimo di Partecipazione;

In caso di rifiuto, l’Agente Amministrativo dovrà dare comunicazione delle motivazioni al Socio e invitarlo a rinunciare alla richiesta di rimborso e, in alternativa, a chiedere il rimborso dell’intera partecipazione. Nel caso in cui il Socio insista in una richiesta, che, se eseguita, potrebbe risultare in una partecipazione inferiore all’Ammontare Minimo di Partecipazione, gli Amministratori potranno rimborsare obbligatoriamente l’intera partecipazione azionaria del soggetto;

(iii) Nel caso di sospensione del calcolo del Valore Attivo Netto nel rispetto dell’Articolo 23, il diritto del Richiedente di rimborso delle proprie partecipazioni ai sensi del presente Articolo, sarà sospeso allo stesso modo e durante il periodo di sospensione il Richiedente potrà rinunciare alla richiesta di rimborso e ai certificati (se esistenti). Qualsiasi rinuncia alla richiesta di rimborso ai sensi del presente Articolo dovrà essere eseguita per iscritto e avrà valore solo se ricevuta dalla Società o gli agenti autorizzati prima del termine del periodo di sospensione. Nel caso di inottemperanza alle

disposizioni di cui sopra il rimborso delle Azioni sarà eseguito il Giorno di Negoziazione successivo alla fine del periodo di sospensione o alla prima data disponibile successivamente al periodo di sospensione concordata tra il Richiedente e gli Amministratori;

- (b) Nel caso in cui il detentore di Azioni sia una persona giuridica, la stessa dovrà fornire alla Società o agli agenti di questa una lista dei soggetti autorizzati alla firma qualora la firma sul modulo di riacquisto differisca dalla firma di cui al modulo più recente depositato dal detentore. In caso di certificati azionari, l'Azionista dovrà recapitare il certificato (con la girata di tutti i partecipanti, nel caso di acquisti congiunti) all'Agente Amministrativo. Gli Amministratori possono, a loro scelta, sollevare i partecipanti dall'onere di produrre certificati cancellati, smarriti, rubati o distrutti a condizione che il Richiedente adempia alle formalità previste in caso di richiesta per la sostituzione di un certificato azionario cancellato, smarrito, rubato o distrutto ai sensi dell'Articolo 28.
- (c) Il rimborso di cui al presente Atto Costitutivo dovrà essere considerato eseguito subito dopo il Momento di Valutazione del Giorno di Negoziazione o in tale altra data convenuta o determinata ai sensi del precedente paragrafo (a) del presente Articolo 20, ma le Azioni in questione saranno considerate esistere fino a che non cessino di essere in circolazione nel rispetto dell'Articolo 10(f).
- (d) A seguito di rimborso di Azioni ai sensi del presente Atto Costitutivo, il Detentore cesserà di vantare diritti relativamente alle stesse (ad eccezione dei diritti ai dividendi (se del caso) dichiarati precedentemente a detto rimborso) e di conseguenza il suo nome sarà cancellato dal Registri degli Azionisti e relativamente a questo, le Azioni saranno considerate cancellate e l'ammontare delle Azioni emesse sarà ridotto in misura del Prezzo di Rimborso corrisposto dalla Società.
- (e) Qualora la Società riceva in qualsiasi Giorno di Negoziazione richieste di rimborso o conversione ai sensi dell'Articolo 25 il cui ammontare in aggregato superi il 10% del Valore Attivo Netto di ciascun Comparto in emissione, ciascuna di tali richieste di rimborso o conversione delle Azioni di Partecipazione del relativo Comparto, potranno, a discrezione degli Amministratori e a condizione che l'ammontare di tali rimborsi non sia già stato pagato, essere ridotte così che dette richieste non coprano più del 10% del Valore Attivo Netto del relativo Comparto in emissione. Ciascuna parte di una richiesta di rimborso o conversione alla quale non sia dato effetto in forza dell'esercizio di detto potere da parte degli Amministratori, dovrà essere imputata al Giorno di Negoziazione immediatamente successivo ed ai Giorni di Negoziazione a loro volta successivi (in relazione ai quali gli Amministratori potranno esercitare il suddetto potere), fino a quando la richiesta originaria sarà pienamente soddisfatta, restando comunque inteso che le richieste di rimborso e conversione ancora da soddisfare in ragione dell'esercizio di detto potere da parte degli Amministratori dovranno essere soddisfatte con priorità rispetto alle successive richieste.
- (f)
 - (i) Qualora gli Amministratori vengano a conoscenza del fatto che tutte le Azioni di Partecipazione fossero da chiunque detenute, direttamente o per società o persona fiduciaria, in violazione delle restrizioni imposte dal precedente Articolo 15, gli Amministratori potranno comunicare

all'interessato di trasferire tali Azioni di Partecipazione ad un soggetto legittimato a detenerle, ovvero di inoltrare, a norma del presente Statuto, una richiesta di conversione delle Azioni di Partecipazione ai sensi del precedente paragrafo (a). Nel caso il soggetto a cui sia stata notificata tale comunicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione medesima:

- A. non trasferisca le sue azioni ad un soggetto legittimato a detenerle
- B. non richieda alla Società il rimborso delle sue Azioni di Partecipazione
- C. eccepisca agli Amministratori, in maniera soddisfacente per gli stessi (il cui giudizio è insindacabile e vincolante) che egli non è soggetto a tali restrizioni

Dovrà ritenersi, decorsi i suddetti trenta giorni, che tale soggetto abbia inoltrato la richiesta di rimborso di cui al paragrafo (a) per tutte le sue Azioni di Partecipazione ai sensi del presente Statuto, e dovrà quindi consegnare agli Amministratori il suo certificato (o certificati, se del caso) e gli Amministratori stessi avranno il potere di nominare un soggetto per sottoscrivere, per conto dell'interessato, tali documenti, secondo quanto la Società potrà richiedere al fine del rimborso di dette Azioni di Partecipazione.

- (ii) Qualora un soggetto venga a conoscenza del fatto che egli possiede o detiene Azioni di Partecipazione in violazione di tali suddette restrizioni dovrà, purché non abbia già ricevuto la comunicazione ai sensi del sotto-paragrafo (i), trasferire tutte le sue Azioni di Partecipazione ad un soggetto legittimato a possederle, ovvero inoltrare una richiesta scritta di rimborso con riferimento a tutte le sue Azioni di Partecipazione ai sensi del precedente paragrafo (a).
 - (iii) Il pagamento di ogni importo dovuto a tale soggetto ai sensi del sotto-paragrafo (i) o (ii), sarà soggetto ad ogni approvazione di controllo sui cambi prima di poter essere ricevuto, e l'importo dovuto a tale soggetto sarà depositato a cura della Società in una banca ai fini del pagamento a detto soggetto, una volta ottenuta tale approvazione e dietro presentazione, se del caso, dei certificati rappresentativi delle Azioni di Partecipazione precedentemente detenute da tale soggetto. A seguito del deposito di detto importo come sopra, tale soggetto non avrà più alcun interesse nelle Azioni di Partecipazione, o in parte di esse, o rivalse nei confronti della Società con riferimento a tali Azioni di Partecipazione, ad eccezione del diritto di ricevere l'importo depositato (senza interessi) successivamente all'ottenimento dell'approvazione suddetta.
- (g) Nel caso in cui, con riferimento in ogni caso ad un rimborso avente ad oggetto meno dell'intero portafoglio di Azioni di Partecipazione detenuto dal Richiedente, ogni somma di denaro rappresentante l'importo del rimborso di tali Azioni non sia un multiplo intero del loro Prezzo di Rimborso, una frazione delle Azioni di Partecipazione dovrà essere registrata in nome del Richiedente, il quale dovrà essere registrato come detentore di tale frazione, rimanendo comunque inteso che, in caso la

frazione rappresenti meno di 0,001 di un'Azione di Partecipazione, tale non dovrà essere registrata e che, in caso gli importi rappresentino meno di 0,001 di un'Azione di Partecipazione, tali non saranno restituiti al Richiedente, ma saranno trattenuti dalla Società al fine di pagare i costi di gestione.

In aggiunta a quanto sopra, gli Amministratori potranno decidere di non restituire gli importi relativi alle Azioni di Partecipazione che siano inferiori ad un'unità intera di una moneta da loro specificata.

- (h) Gli Amministratori potranno rimborsare le Azioni di Partecipazione di ogni classe di un Comparto in forma di scambio per Investimenti, purché:
 - (i) la richiesta di rimborso abbia soddisfatto tutti i requisiti specificati dagli Amministratori e dall'Agente Amministrativo con riferimento a tali richieste, e l'Azionista che richiede il rimborso delle Azioni di Partecipazione abbia prestato il suo consenso a tale operazione.
 - (ii) gli Amministratori siano soddisfatti circa il fatto che le modalità e i termini dello scambio non siano stati tali da sembrare in pregiudizio degli Azionisti rimanenti e decidano che il rimborso delle Azioni di Partecipazione debba essere soddisfatto in natura, anziché in denaro, mediante il trasferimento all'Azionista degli Investimenti e, salvo che il valore dei beni del rimborso in natura non sia superiore all'importo che sarebbe altrimenti stato dovuto qualora il rimborso fosse stato pagato in denaro, e a condizione che il trasferimento degli Investimenti sia approvato dal Depositario. Tale valore dei beni del rimborso in natura potrà essere ridotto dell'ammontare determinato dagli Amministratori a copertura degli Oneri e Spese che il Comparto dovrà sopportare in conseguenza del trasferimento diretto degli Investimenti da parte del Comparto stesso, ovvero aumentato di un importo che gli Amministratori riterranno appropriato a copertura degli Oneri e i Costi che il Comparto avrebbe dovuto sopportare in caso di vendita degli Investimenti. La differenza (se esistente) tra il valore degli Investimenti trasferiti in forza di rimborso in natura e i proventi derivanti dal rimborso che sarebbero stati pagati in caso di rimborso in denaro, dovrà essere liquidato in denaro. Eventuali diminuzioni nel valore dei beni da trasferire a seguito di rimborso che dovesse verificarsi tra il Giorno di Negoziazione e il giorno in cui i beni sono trasferiti agli Azionisti che richiedano il rimborso saranno sopportati da questi ultimi.
 - (iii) Nel caso in cui l'Azionista richieda il rimborso di un numero di Azioni di Partecipazione che rappresenti il o più del 5% del Valore Attivo Netto del relativo Comparto, gli Amministratori a loro discrezione potranno effettuare il rimborso in forma di scambio per Investimenti. In tale circostanza, la Società, ove richiesto dall'Azionista che richieda il rimborso, procederà alla vendita degli Investimenti per conto dell'Azionista (le spese derivanti dalla vendita potranno essere addebitate all'Azionista).
- (i) Nel caso in cui la discrezionalità di cui sopra conferita agli Amministratori sia

esercitata, gli Amministratori dovranno comunicare e fornire al Depositario i dati degli Investimenti da trasferire e l'importo in denaro da pagare all'Azionista. Tutte le imposte di bollo, le commissioni di trasferimento e registrazione da sostenere con riferimento a tali trasferimenti saranno a carico dell'Azionista. Ogni allocazione degli Investimenti derivante da un rimborso in natura è soggetto alla approvazione del Depositario.

- (j) Gli Azionisti di un Comparto possono, a mezzo Delibera Straordinaria e fatti salvi i requisiti del Financial Regulator, autorizzare l'incorporazione/fusione del Comparto con altri organismi di investimento collettivo, laddove tale incorporazione/fusione può comportare il riscatto di azioni del Comparto rilevante e il trasferimento di alcune o tutte le attività del Comparto al depositario/fiduciario (che può essere regolamentata o meno dal Financial Regulator) dell'organismo o degli organismi di investimento collettivo rilevanti.

21. Prezzo di Rimborso delle Azioni di Partecipazione/ Prezzo Unico Swinging

- (a) Il Prezzo di rimborso delle Azioni di Partecipazione di ciascuna classe verrà determinato dagli Amministratori nel relativo Giorno di Negoziazione attraverso:
 - (i) la determinazione del Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione della Classe rilevante al Momento di Valutazione del Giorno di Negoziazione secondo quanto previsto dagli Articoli 16 e 19;
 - (ii) l'ammontare di cui al precedente punto (i) verrà diviso per il numero di Azioni di Partecipazione della classe rilevante emesse o da emettere nella Data di Valutazione in questione;
 - (iii) effettuando un adeguamento all'ammontare ottenuto, al fine di riflettere la circostanza che il costo effettivo di acquisto o vendita del patrimonio per il Comparto, potrà differire dai principi di valutazione utilizzati e indicati agli Articoli 16 al 19 a causa degli Oneri e Spese e dello spread tra i prezzi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti ("Spreads") che avranno un effetto negativo sul valore del Comparto e sono conosciuti come "diluzione". Per attenuare l'effetto della diluzione, gli Amministratori potranno, a loro discrezione, eseguire adeguamenti per diluzioni dell'ammontare di cui al punto (ii) sopra citato, quando il Comparto si trovi in una Posizione di Sottoscrizione Netta, quando il Comparto si trovi in una Posizione di Rimborso Netta, nella misura che gli Amministratori riterranno essere adeguata per compensare gli Oneri e Spese e gli Spreads. Laddove un aggiustamento per diluzione venga eseguito, esso incrementerà il Valore Attivo Netto per Azione nel caso in cui il Comparto sia in una Posizione di Sottoscrizione Netta e diminuirà il Valore Attivo Netto per Azione laddove il Comparto sia in una Posizione di Rimborso Netta (le circostanze in cui tale potere discrezionale potrà essere esercitato, saranno descritte nel Prospetto).

- (iv) a questo verrà sottratto l'ammontare necessario ad arrotondare la somma corrispondente al numero di decimali, in base a quanto reputato opportuno dagli Amministratori, della valuta di tali Azioni di Partecipazione; e
 - (v) a detta somma verranno sottratte le commissioni di rimborso come previste dal paragrafo (d).
 - (b) Le Azioni potranno essere rimborsate al loro Valore Attivo Netto (salvo le commissioni di rimborso eventualmente applicate) in un Giorno di Negoziazione rilevante laddove nello stesso Giorno di Negoziazione siano state ricevute richieste di sottoscrizione per un eguale numero di Azioni inerenti lo stesso Comparto.
-
- (b) Qualsiasi certificato relativo al Prezzo di Rimborso dato in buona fede (e in assenza di negligenza o di errore manifesto) da o per conto degli Amministratori sarà vincolante per tutte le parti.
 - (c) Gli Amministratori potranno, a loro totale discrezione, imporre il pagamento di una somma di rimborso ad esclusivo uso e beneficio del Gestore degli Investimenti (ovvero a ciò che lo stesso potrà determinare) relativamente alle Azioni di Partecipazione di ciascuna classe che siano state rimborsate (dietro richiesta dell'Azionista), purché, comunque, tale somma di rimborso non ecceda l'1.5% del Valore Attivo Netto per Azione di Partecipazione arrotondato ai due più vicini punti decimali della valuta delle Azioni di Partecipazione della relativa classe.
 - (d) Nel calcolo del Prezzo di Rimborso gli Amministratori possono, sentito il Gestore degli Investimenti, richiedere che l'Agente Amministrativo corregga il Valore Attivo Netto per Azione di Partecipazione al fine di riflettere il Valore degli Investimenti della Società, presumendo che il valore degli Investimenti sia calcolato utilizzando il più alto prezzo d'offerta di mercato negoziato nel relativo mercato al relativo momento. Gli Amministratori intendono utilizzare detto potere discrezionale esclusivamente per proteggere il Valore del pacchetto azionario spettante agli Azionisti continuatori nel caso in cui ricorrano richieste sostanziali di rimborso delle Azioni.
 - (e) In deroga ad ogni altra previsione del presente Statuto, nel caso in cui per la Società sorga l'obbligo di effettuare ritenute d'imposta in qualsivoglia giurisdizione qualora un Azionista o un detentore beneficiario di un Azione riceva una distribuzione con riferimento alle sue Azioni o disponesse (o si ritenga che abbia disposto) delle sue Azioni in qualunque modo ("Evento Tassabile"), la Società avrà il potere di dedurre dal pagamento derivante conseguente ad un Evento Tassabile un importo pari alla relativa imposta e/o, se applicabile, di accantonare o annullare il numero di Azioni detenute dall'Azionista o da detentore beneficiario, fino a concorrenza dell'importo della relativa imposta.
 - (f) Il pagamento dei proventi del rimborso verrà effettuato nella valuta corrente stabilita nella relativa richiesta di rimborso (o, in mancanza, in Dollari americani) (secondo quanto previsto dall'articolo 23) entro dieci Giorni Lavorativi dopo il Giorno Lavorativo in cui la Società abbia ricevuto la richiesta di rimborso. I proventi saranno pagati mediante bonifico o assegno sul conto bancario indicato nell'ultimo

modulo di sottoscrizione del Titolare delle Azioni di Partecipazione salvo diverse istruzioni scritte comunicate alla Società o ai suoi rappresentanti autorizzati. Nel caso in cui non vi siano tali istruzioni, il rimborso dei proventi verrà inviato a mezzo posta all'indirizzo dell'azionista indicato nel Registro degli Azionisti e, nel caso di azionisti congiunti, all'azionista congiunto il cui nome risulta primo nel Registro degli Azionisti.

22. Rimborso Obbligatorio

- (a) La Società avrà il diritto, in qualsiasi momento, di rimborsare senza pagare alcuna penalità:-
 - (i) le Azioni di Partecipazione appartenenti a qualsiasi classe se, secondo gli Amministratori, tale rimborso eliminasse o riducesse l'esposizione della Società o dei suoi Soci all'applicazione di imposte o di oneri altra natura, quali contemplati nell'Articolo 20 (f) secondo le leggi di qualsiasi Paese;
 - (ii) le Azioni di Partecipazione di ogni classe, in caso, ad opinione degli Amministratori, di applicazione delle circostanze previste nell'Articolo 20 (a) (ii) del presente Statuto:
 - (iii) tutte le Azioni di Partecipazione della Società o di un particolare Comparto o classe:
 - A. A discrezione degli Amministratori, previa comunicazione scritta agli Azionisti con un preavviso non inferiore a 30 giorni; ovvero
 - B. se approvato a mezzo di Delibera Straordinaria dagli Azionisti della Società o del Comparto o Classe di Azioni di pertinenza.
 - (iv) Le azioni di Partecipazione appartenenti ad ogni classe o richiedere che le Azioni siano trasferite ad un Partecipante Qualificato qualora a parere degli Amministratori la detenzione di tali Azioni possa risultare a detrimento del Comparto pertinente o dei suoi Azionisti nel loro complesso da un punto di vista normativo, pecuniario, legale, fiscale o amministrativo

PARTE VI – SOSPENSIONE DEL RIMBORSO, VALORIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE

23. Sospensioni Temporanee

- (a) Gli Amministratori possono dichiarare la sospensione temporanea della determinazione del Valore Attivo Netto di ciascun Comparto e dell'emissione e del rimborso di ciascuna classe di Azioni di Partecipazione:
 - (i) durante tutto o parte del periodo di chiusura delle principali piazze o borse su cui è quotata, trattata o negoziata parte consistente degli Investimenti del Comparto in questione (eccettuati i fine settimana e le feste ufficiali) oppure

durante un periodo in cui siano limitate o sospese le contrattazioni su tale Comparto o siano limitati o sospesi gli scambi su qualsiasi mercato dei futures o borsa interessati

- (ii) durante tutto o parte del periodo in cui, a causa di problemi politici, economici, militari o valutari o di qualsiasi altra natura esterni al controllo, alla responsabilità e al potere degli Amministratori, la vendita o valutazione del Patrimonio del Comparto rilevante non sia, a giudizio degli Amministratori, ragionevolmente possibile senza pregiudizio o danno agli interessi dei proprietari delle Azioni in generale o dei proprietari di Azioni del Comparto rilevante, oppure ove, a giudizio degli Amministratori, non sia possibile effettuare un'equa valutazione del Valore Attivo Netto;
 - (iii) durante tutto o parte di un periodo in cui si verificano delle interruzioni dei mezzi di comunicazione solitamente utilizzati per determinare il valore del Patrimonio della Società, oppure quando per qualsiasi altro motivo non sia possibile determinare ragionevolmente o equamente il valore del Patrimonio o di altri beni del Comparto interessato;
 - (iv) durante tutto o parte di un periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari al pagamento dei riscatti oppure quando, a giudizio degli Amministratori, tali pagamenti non possano essere effettuati al prezzo o al tasso di cambio normale, oppure ove si verificano problemi o si preveda che possano sorgere problemi nel trasferimento dei contanti o delle attività necessarie per le sottoscrizioni, i riscatti o gli scambi; oppure
 - (v) alla pubblicazione di un avviso di convocazione dell'assemblea generale degli Azionisti al fine di deliberare sulla liquidazione della Società.
 - (vi) durante un periodo in cui gli Amministratori ritengano sia nel migliore interesse degli Azionisti sospendere le negoziazioni nella classe di Azioni di pertinenza.
- (b) Qualsiasi sospensione avrà effetto immediatamente e di conseguenza non verrà determinato il Valore Attivo Netto e/o l'emissione o il rimborso di Azioni di Partecipazione finché gli Amministratori non dichiareranno la sospensione terminata, ad eccezione del caso in cui la sospensione dovrà terminare in ogni caso il primo Giorno Lavorativo in cui::
- (i) cessi di esistere la condizione che ha causato la sospensione; e
 - (ii) non esista altra condizione per cui sia stata autorizzata la sospensione secondo quanto definito nel paragrafo (a) di questo Articolo.
- (c) durante un periodo in cui la determinazione del Valore Attivo Netto del Comparto pertinente sia stata temporaneamente sospesa, i dividendi saranno trattenuti dal Depositario e pagati o accumulati al termine del periodo di sospensione non appena sia ragionevolmente possibile.

24. Comunicazione della Sospensione

Qualsiasi sospensione della determinazione del Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione e l'emissione e il rimborso delle stesse Azioni di Partecipazione verrà comunicato:

- (a) senza alcun ritardo dalla Società al Financial Regulators e, ove richiesto, all'Irish Stock Exchange e alle autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione Europea ed in qualsiasi altro paese in cui sono commercializzate le Azioni di Partecipazione; e
- (b) mediante pubblicazione secondo quanto determinato dagli Amministratori.

PARTE VII – CONVERSIONI DI AZIONI DEL COMPARTO

25. Conversioni di Azioni del Comparto

Nel rispetto degli Articoli 22 e 23 e, come di seguito previsto, un azionista che detenga Azioni di Partecipazione di qualsiasi classe in qualsiasi Comparto, in qualunque Giorno di Negoziazione avrà il diritto di convertire di volta in volta, secondo quanto specificato dagli Amministratori, tale ammontare e valore minimo delle Azioni di Partecipazione da lui possedute in tale Comparto in Azioni di Partecipazione della classe o classi dello stesso Comparto o altri Comparti nei termini indicati nel relativo Prospetto.

PARTE VIII – CERTIFICATI E CONFERMA DI PROPRIETA'

26. Conferma della Proprietà/Certificati Azionari

- (a) Qualsiasi persona iscritta nel Registro dei Soci riceverà conferma scritta della proprietà relativa alla/e classe/i di Azioni di Partecipazione e, se specificamente richiesto dallo stesso per iscritto, avrà diritto e senza alcun pagamento di ricevere un certificato per tale classe di Azione di Partecipazione in suo possesso entro due mesi dalla richiesta del certificato stesso. Qualsiasi certificato dovrà essere emesso in conformità all'Articolo 98. Non possono essere emessi certificati al portatore.
- (b) In deroga a ogni altra disposizione contenuta nel presente Statuto, ma nel rispetto delle disposizioni degli Acts, gli Amministratori possono di volta in volta deliberare che la Società non emetterà alcun certificato sia in senso assoluto che secondo le disposizioni degli adottate dagli Amministratori stessi (inclusa l'indicazione delle classi oggetto della delibera e la durata degli effetti della stessa). Gli Azionisti saranno totalmente vincolati dal contenuto di tali delibere come se lo stesso fosse parte del presente Statuto. Successivamente all'adozione di tali delibere, la Società sarà legittimata a richiedere la restituzione di ogni certificato già emesso dalla Società medesima, e a trattenere ogni certificato consegnato alla Società.

27. Saldo e Conversione di Certificati

- (a) Nel caso in cui qualsiasi Socio consegna un certificato azionario rappresentativo delle Azioni di Partecipazione di una particolare classe detenute dallo stesso per l'annullamento del medesimo, e richieda alla Società di emettere in sostituzione due o più certificati azionari rappresentativi di tali Azioni di Partecipazione nella proporzione che egli specificherà, gli Amministratori potranno ottemperare a tale richiesta, se lo riterranno opportuno. Nel caso in cui un Socio trasferisca soltanto una parte delle Azioni di Partecipazione contenute nel certificato, il vecchio certificato sarà cancellato e ne verrà emesso gratuitamente uno nuovo per le rimanenti in sostituzione del precedente. Dietro richiesta di ciascun Socio, due o più certificati rappresentativi di Azioni di Partecipazione per ciascuna classe di azioni in suo possesso, possono essere annullati e ne sarà emesso uno nuovo in sostituzione senza spese aggiuntive a meno che gli Amministratori non dispongano diversamente.
- (b) Comunque, la Società non sarà vincolata a registrare più di quattro persone come Azionisti congiunti di ogni Azione di Partecipazione (ad eccezione del caso di esecutori di amministrazioni fiduciarie relative ad un Socio deceduto) e, nel caso di Azioni di Partecipazione detenute congiuntamente da più soggetti e rispetto ai quali sia stata richiesta l'emissione di certificati azionari, la Società non sarà tenuta ad emettere più di un certificato con riferimento a tale partecipazione e la consegna di un certificato ad uno solo di detti soggetti varrà anche nei confronti degli altri.
- (c) Ogni certificato dovrà essere sottoscritto da un soggetto autorizzato a sottoscriverlo da parte del Depositario e della Società (tale sottoscrizione potrà essere riprodotta meccanicamente) e dovrà specificare i/il nomi/e dei/l titolari/e e il numero, la classe e il numero di registrazione delle Azioni di Partecipazione a cui lo stesso certificato si riferisce, ed il fatto che le stesse siano state interamente pagate.

28. Sostituzione dei Certificati Azionari

Se un certificato azionario è danneggiato, perso, rubato o distrutto, può essere emesso un nuovo certificato in sostituzione a quelle condizioni (se esistenti) relative alla prova, all'indennizzo nonché subordinatamente al pagamento di qualunque spesa straordinaria sostenuta dalla Società se gli Amministratori lo riterranno opportuno.

29. Chiamate relative alle Azioni di Sottoscrizione

- (a) Gli Amministratori potranno, di volta in volta, chiamare i Soci con riferimento a qualsiasi importo non pagato relativo alle Azioni Sottoscritte, rimanendo inteso che (ad eccezione di quanto altrimenti stabilito dalle condizioni di applicazione o di distribuzione) nessuna chiamata relativa a qualunque azione dovrà essere pagata prima di quattordici giorni antecedenti la data fissata per il pagamento dell'ultima chiamata precedente e ogni Socio (a cui dovrà essere notificato almeno quattordici giorni il tempo e il luogo del pagamento) dovrà pagare alla Società nel tempo e nel luogo così specificati l'importo chiamato con riferimento alle sue Azioni di Sottoscrizione. Una chiamata potrà essere pagata a rate, una chiamata potrà essere

revocata o posticipata a discrezione degli Amministratori, una chiamata dovrà essere ritenuta come effettuata al tempo dell'adozione della delibera degli Amministratori che autorizzi la chiamata.

- (b) Gli Amministratori potranno, nel caso lo ritengano opportuno ricevere da ogni Socio che desideri farlo, il pagamento in anticipo di tutto o parte delle somme non chiamate e non pagate con riferimento alle Azioni di Sottoscrizione detenute dallo stesso Socio, in aggiunta alle somme oggetto della chiamata e come un anticipo sulle chiamate, e tale pagamento in anticipo sulle chiamate estinguerà, in quanto possa estendersi, i debiti relativi alle Azioni di Sottoscrizione con riferimento ai quali tale pagamento viene anticipato, e

PARTE IX – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

30. Procedura del Trasferimento

- (a) Tutti i trasferimenti delle azioni andranno effettuati tramite atto scritto in qualsiasi forma approvata dagli Amministratori ma non necessariamente un atto pubblico. Nessun trasferimento di Azioni di Sottoscrizione _potrà essere effettuato senza il preventivo consenso scritto della Società.
- (b) Nessuna Azione di Partecipazione appartenente a qualsiasi classe è stata o sarà registrata secondo quanto disposto _dall'Atto del 1933 o dalla legge in materia di strumenti finanziari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Di conseguenza, le Azioni di Partecipazione di ciascuna classe non possono essere offerte, vendute, trasferite o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto di, un Soggetto Statunitense in qualsiasi momento senza il preventivo consenso degli Amministratori, che può essere concesso o rifiutato unicamente a discrezione degli Amministratori ma che non sarà in alcun caso concesso se, quale risultato delle operazioni suddette, il numero degli Azionisti di Partecipazione che siano Soggetti Statunitensi eccede il numero specificato dagli Amministratori.
- (c) Se il soggetto destinatario del trasferimento delle Azioni di Partecipazione, che è un Soggetto Statunitense, richiede la registrazione di tale trasferimento, e se, come risultato di tale trasferimento, il numero dei detentori di Azioni di Partecipazione, conosciuti dalla Società quali Soggetti Statunitensi, eccede il numero determinato di volta in volta dagli Amministratori, o la Società viene a conoscenza del fatto che un detentore di Azioni di Partecipazione è un Soggetto Statunitense, il quale ha acquisito Azioni di Partecipazione senza il preventivo consenso degli Amministratori, la Società si rifiuterà di registrare il trasferimento a favore del Soggetto Statunitense e/o potrà richiedere al Soggetto Statunitense di vendere le sue Azioni di Partecipazione entro trenta giorni e di fornire alla Società stessa prova dell'avvenuta vendita, o di richiedere che la Società riacquisti le Azioni di Partecipazione ai sensi dell'Articolo 20 (f). Se il Soggetto Statunitense non adempie alle istruzioni impartite dalla Società, questa riacquisterà obbligatoriamente le Azioni di Partecipazione di detto Soggetto Statunitense, ai sensi dell'Articolo 22.
- (d) Gli Amministratori potranno rifiutare la registrazione del trasferimento delle Azioni di Partecipazione nel caso in cui, come risultato di detto trasferimento, _la

partecipazione_ del trasferente scendesse al di sotto dell'Ammontare Minimo di Partecipazione.

- (e) Gli Amministratori potranno rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento delle Azioni di Partecipazione di una particolare classe ad una persona che non è già un possessore di o non è legittimato a diventare un possessore di Azioni di Partecipazione di quella classe.
- (f) Gli Amministratori potranno rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento delle Azioni di Partecipazione:
 - (i) quando siano a conoscenza o ritengano che questo trasferimento risultasse o potesse risultare come effettuato a beneficio di un soggetto che non è un Azionista Qualificato o esponesse la Società all'applicazione di imposte o di provvedimenti delle autorità di vigilanza.
 - (ii) ad una persona che non sia già un Azionista, se al termine del trasferimento, il cessionario non sarà detentore di un Ammontare Minimo di Azioni di Partecipazione.

31. Acquisto delle Azioni di Sottoscrizione

- (a) Gli Amministratori potranno, di volta in volta, successivamente al Periodo Iniziale d'Offerta decidere che ogni Azione di Sottoscrizione non detenuta dal Gestore degli Investimenti o dal/i suo/i agente/i debba essere obbligatoriamente acquistata dal soggetto che le detiene ad un prezzo di 1 Dollaro Statunitense per Azioni di Sottoscrizione nelle seguenti modalità:
 - (i) gli Amministratori dovranno recapitare una notifica (d'ora in avanti la "Notifica di Acquisto") al soggetto che, dal Registro, risulti essere il detentore delle Azioni di Sottoscrizione da acquistare (il "Venditore"), nella quale siano specificate le Azioni di Sottoscrizione che dovranno essere acquistate secondo quanto sopra, il prezzo da corrispondere per tali Azioni, la persona a favore della quale il Venditore dovrà effettuare il trasferimento delle Azioni ed il luogo di pagamento del prezzo suddetto. Ogni Notifica di Vendita dovrà essere recapitata al Venditore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al recapito del Venditore che risulti dal Registro. Il Venditore, in conseguenza, sarà obbligato a consegnare alla Società, entro dieci giorni dalla data della Notifica di Vendita, il documento comprovante l'avvenuto trasferimento delle Azioni specificate nella Notifica di Vendita a favore del soggetto indicato nella Notifica di Vendita.
 - (ii) Nel caso in cui il Venditore non esegua la vendita delle azioni di sottoscrizione alla quale sia obbligato in forza del precedente paragrafo (i), gli Amministratori potranno autorizzare dei soggetti ad effettuare il trasferimento di dette Azioni in conformità alle istruzioni degli Amministratori medesimi, dando debita ricevuta del prezzo di acquisto di tali Azioni, e potranno registrare il cessionario o i cessionari come titolari delle Azioni, alle quali gli stessi saranno incontrovertibilmente legittimati.

- (b) Successivamente al Periodo Iniziale d'Offerta ogni titolare di Azioni di Sottoscrizione potrà (a condizione che le azioni di Sottoscrizione di cui egli è titolare siano state interamente pagate) inoltrare comunicazione scritta alla Società con la quale richiede alla stessa di acquistare dette Azioni di Sottoscrizione al loro valore nominale. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta la Società dovrà perfezionare l'acquisto di tali Azioni di Sottoscrizione (condizionatamente al ricevimento dei relativi certificati azionari, ove esistenti) e concludere un accordo con il titolare relativamente al pagamento allo stesso del suddetto prezzo d'acquisto.

32. _Registrazione e trasferimento

Il contratto del trasferimento di un'Azione sarà sottoscritto da o per conto del cedente. Si riterrà che il cedente resti il possessore dell'Azione finché il nome del cessionario di tale Azione sia apposto sul Registro.

33. Rifiuto della Registrazione di Trasferimento

Gli Amministratori secondo la loro assoluta discrezionalità, senza fornire spiegazioni al riguardo, potranno rifiutare di autorizzare qualunque trasferimento di Azioni:

- (a) a meno che l'atto di cessione e il Certificato Azionario (se emesso) sia depositato presso la Sede Legale o presso qualsiasi altro luogo che gli Amministratori possono ragionevolmente richiedere insieme a qualsiasi altra prova che gli Amministratori possano ragionevolmente richiedere al fine di dimostrare il diritto del trasferente di effettuare il trasferimento e al fine di soddisfare i requisiti in materia di riciclaggio di danaro stabiliti di volta in volta dagli Amministratori; o
- (b) Nel caso in cui il trasferimento ovvero la rinuncia a qualsiasi distribuzione sia effettuato con riferimento ad Azioni di Sottoscrizione non interamente pagate.
- (c) A meno che l'atto di trasferimento si riferisca ad Azioni di Partecipazione di una sola classe.

34. Procedura di rifiuto

Se gli Amministratori rifiutano di iscrivere un trasferimento di qualunque azione essi, entro due mesi dalla data in cui il trasferimento è stato depositato presso la Società, dovranno inviare al cessionario una comunicazione relativa al rifiuto.

35. Sospensione dei Trasferimenti

La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa per tutte le volte ed i periodi che gli Amministratori di volta in volta decidono SEMPRE A CONDIZIONE che la suddetta registrazione non sarà sospesa per più di trenta giorni per ogni anno.

36. Conservazione degli Atti di Trasferimento

Secondo l'Articolo 125 che segue tutti gli atti di trasferimento soggetti ad obbligo di registrazione dovranno essere trattenuti dalla Società, ma qualunque atto di trasferimento rispetto al quale gli Amministratori rifiutino la registrazione dovrà (fuorché in caso di dolo) essere restituito alla persona che lo abbia depositato.

37. Assenza di Spese di Registrazione

Non sarà dovuta alcuna spesa per la registrazione di qualsiasi atto di cessione o altro documento ad esso correlato o concernente il titolo di qualsiasi azione.

PARTE X – TRASMISSIONE DELLE AZIONI

38. Decesso del Socio

In caso di decesso di un Socio, il o i contitolari sopravvissuti in caso di titolarità congiunta, e gli esecutori o gli amministratori del deceduto laddove egli fosse un esclusivo o unico sopravvissuto azionista, sarà l'unica persona riconosciuta dalla Società quale avente titolo alla partecipazione azionaria detenuta dallo stesso Socio, ma niente in questo Articolo potrà liberare l'eredità dell'azionista deceduto da qualsiasi responsabilità relativa ad ogni azione detenuta dallo stesso congiuntamente o meno.

39. Trasferimento/Trasmissione - Circostanze Particolari

Qualunque curatore o altro rappresentante legale di un Socio che versi in stato di incapacità legale e qualunque soggetto che abbia diritto ad una azione a seguito di morte o fallimento di un Socio dovranno, previa produzione di prova del suo titolo così come gli Amministratori possono richiedere, avere il diritto sia di essere registrato come possessore delle azioni o di effettuare tale trasferimento come l'avrebbe effettuato l'azionista deceduto o fallito o l'azionista incapace, ma gli amministratori potranno in ogni caso avere ugualmente il diritto di rifiutare o sospendere la registrazione così come avrebbero fatto nel caso di un trasferimento delle azioni dal Socio incapace, deceduto o fallito prima della morte o fallimento o del Socio sotto interdizione prima di tale interdizione .

40. Diritti spettanti prima della registrazione

Un soggetto che abbia diritto alla titolarità di una azione in conseguenza della morte o fallimento di un Socio, avrà il diritto di ottenere e potendo rinunciarvi, tutti i dividendi e le altre somme di danaro pagabili ovvero qualsiasi altro beneficio dovuto con riferimento a tale azione, ma non sarà legittimato a ricevere notizia di o a partecipare o votare durante le assemblee della Società né, salvo quanto sopra, avrà i diritti o privilegi del Socio a meno che fin quando sarà registrato come un Socio relativamente alle azioni RIMANENDO SEMPRE INTESO che gli Amministratori potranno in ogni momento richiedere che detto soggetto effettui la registrazione a suo nome ovvero trasferisca le azioni e, nel caso in cui tale

richiesta non fosse soddisfatta entro novanta giorni gli Amministratori potranno trattenere i dividendi, le somme di denaro pagabili o gli altri benefici dovuti rispetto a tale azione fin quando detta richiesta non sia stata soddisfatta.

PARTE XI – VARIAZIONE DEL CAPITALE AZIONARIO

41. Aumento di capitale

- (a) La Società potrà di volta in volta a mezzo di Delibera Ordinaria aumentare il proprio capitale per un numero di azioni stabilito nella delibera stessa.
- (b) Ad eccezione di quanto altrimenti previsto dalle condizioni di emissione o dal presente Statuto ogni aumento di capitale effettuato mediante emissione di nuove azioni dovrà essere considerato come parte del preesistente capitale azionario della Società, e sarà soggetto alle disposizioni qui contenute anche con riferimento al trasferimento e alla trasmissione.

42. _ Consolidamento, Suddivisione e Cancellazione di Capitale

La Società potrà di volta in volta a mezzo di Delibera Ordinaria:

- (a) consolidare e dividere tutto o parte del suo capitale azionario in capitale azionario di ammontare superiore;
- (b) fermo restando le previsioni degli Acts, suddividere le proprie azioni, o alcune di esse, in un numero di azioni inferiore a quello definito nell'Atto Costitutivo; ovvero
- (c) annullare qualunque azione che alla data di adozione della Delibera Ordinaria, non sia stata acquistata o sottoscritta da qualunque soggetto e ridurre l'ammontare del proprio capitale azionario in misura corrispondente all'ammontare delle azioni così annullate.

43. Riduzione di Capitale

In aggiunta ad ogni altro diritto della Società di ridurre il capitale azionario come specificamente previsto dal presente Statuto, la Società potrà di volta in volta mediante Delibere Speciali ridurre il suo capitale azionario in qualsiasi altro modo secondo quanto autorizzato o consentito dalla legge.

PARTE XII – ASSEMBLEE ORDINARIE

44. Assemblea Ordinaria Annuale

La Società terrà ogni anno un'assemblea ordinaria quale sua Assemblea Ordinaria Annuale in aggiunta a qualsiasi altra riunione nell'anno e specificherà l'oggetto della riunione

nell'avviso di convocazione. Non dovranno trascorrere più di quindici mesi tra un'Assemblea Ordinaria Annuale della Società e le successive fermo restando che purché la Società tenga la prima Assemblea Ordinaria Annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione la stessa assemblea non dovrà tenersi nell'anno della costituzione o nell'anno successivo. Le assemblee ordinarie successive si terranno una sola volta durante ciascun anno.

45. Assemblea Generale Straordinaria

Tutte le assemblee generali (diverse dall'Assemblea Ordinaria Annuale) dovranno essere chiamate Assemblee Generali Straordinarie.

46. Convocazione di Assemblee Ordinarie

Gli Amministratori possono convocare le assemblee generali. Gli Amministratori possono convocare un'Assemblea Generale Straordinaria in qualsiasi momento lo ritengono opportuno. Le Assemblee Generali Straordinarie possono essere anche convocate a richiesta, o in mancanza possono essere convocate dai richiedenti con le modalità indicate dagli Acts. Se in qualsiasi momento non ci siano nel territorio dello Stato Amministratori in numero sufficiente per formare il quorum, qualunque Amministratore o due Soci potranno convocare un'Assemblea Generale Straordinaria con le modalità il più simile che sia possibile a quelle relative alla convocazione di assemblee ordinarie da parte degli Amministratori.

47. Avviso di Convocazione di Assemblee Ordinarie

- (a) In conformità alle disposizioni degli Acts che consentono che un'assemblea ordinaria sia convocata con un preavviso inferiore, un'Assemblea Annuale Ordinaria e un'Assemblea Ordinaria Straordinaria che sia convocata per approvare una proposta speciale dovrà essere convocata con almeno ventuno Giorni Effettivi di preavviso e tutte le altre assemblee generali straordinarie dovranno essere convocate con almeno quattordici Giorni Effettivi di preavviso.
- (b) Qualsiasi avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria dovrà specificare l'ora e il luogo della riunione e, la natura generale della questione e mettere in ragionevole evidenza che un Socio legittimato a partecipare e votare è legittimato a nominare un delegato che partecipi, discuta e voti al suo posto e che tale delegato potrà anche non essere un Socio. L'avviso di convocazione dovrà anche specificare i dati di ogni Amministratore quali indicati dagli Amministratori con riferimento alla nomina o alla rielezione degli stessi in Assemblea, anche con riferimento a quegli Amministratori della cui nomina o rielezione sia stato dato avviso alla Società. Ferme restando tutte le restrizioni imposte sulle Azioni, l'avviso di convocazione sarà inviato a tutti i Soci e a quelle persone elencate nell'Articolo 122.
- (c) L'omissione involontaria di inviare l'avviso di convocazione o il mancato ricevimento dell'avviso di convocazione da parte di un qualunque soggetto avente diritto allo stesso non dovrà inficiare lo svolgimento dell'assemblea.
- (d) Laddove, in virtù di qualunque previsione contenuta negli Acts, un preavviso

maggior sia richiesto in relazione ad una delibera, tale delibera (eccetto che nel caso in cui gli Amministratori della Società abbiano deliberato di presentarla) non produrrà effetto a meno che non sia stata data comunicazione alla Società della intenzione di presentarla con un preavviso di almeno ventotto giorni (o altro periodo più breve contemplato negli Acts) prima della data dell'assemblea alla quale è presentata, e la Società dovrà dare notizia ai Soci di qualunque delibera come richiesto da, e in conformità a, le previsioni degli Acts.

PARTE XIII – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

48. Argomenti all'Ordine del Giorno

Tutte le questioni che saranno discusse ad una Assemblea Generale Straordinaria dovranno considerarsi speciali ed anche tutte le questioni che saranno discusse ad una Assemblea Ordinaria Annuale dovranno essere considerate speciali, con la eccezione dell'approvazione delle relazioni periodiche, i bilanci e le relazioni degli Amministratori e Sindaci, la nomina degli Amministratori e la nomina dei Sindaci in luogo di quelli dimissionari, e la designazione e la determinazione del corrispettivo dei Sindaci.

49. Quorum delle assemblee ordinarie

- (a) Nessuna questione diversa dalla nomina di un Presidente sarà discussa a qualunque assemblea ordinaria a meno che un quorum dei Soci sia presente al momento in cui si discute la questione. Eccetto quanto previsto nel presente Atto Costitutivo in relazione alle assemblee di seconda convocazione, due soggetti aventi diritto ad esercitare il voto in relazione alla questione da decidere, ciascuno di questi essendo un Socio o un rappresentante di tale Socio, o un rappresentante autorizzato di una società Socio, rappresenterà un quorum a tutti gli effetti.
- (b) Se il quorum non è presente entro trenta minuti dall'ora stabilita per la riunione o se durante la riunione un quorum cessa di essere presente, la riunione sarà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva nello stesso luogo e nello stesso momento, o ad altro orario e luogo determinato dagli Amministratori. Se all'assemblea di seconda convocazione il quorum non è presente entro trenta minuti dall'ora stabilita per la riunione, la riunione, se non convocata da delibera degli Amministratori, sarà sciolta, ma se la riunione sarà stata convocata da delibera degli Amministratori, i Soci presenti costituiranno il quorum.

50. Presidente delle Assemblee Ordinarie

- (a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (se esistente) o, in sua assenza, il Vice Presidente (se esistente) o, in sua assenza, qualche altro Amministratore nominato dagli Amministratori presiederà il qualità di Presidente ogni assemblea ordinaria della Società. Se a qualsiasi assemblea ordinaria nessuna di tali persone sarà presente entro quindici minuti a decorrere dall'orario di convocazione dell'assemblea e desidera agire, gli Amministratori presenti eleggeranno uno tra loro in qualità di Presidente dell'assemblea e, nel caso in cui ci sia un solo

Amministratore presente e che voglia agire, questi sarà il Presidente.

- (b) Se a qualsiasi assemblea nessun Amministratore desidera agire quale Presidente o se nessun Amministratore è presente entro quindici minuti a decorrere dall'orario di convocazione dell'assemblea, i Soci presenti e aventi diritto al voto sceglieranno uno tra i Soci personalmente presente o il suo procuratore quale Presidente dell'assemblea.

51. Diritto degli Amministratori e dei Sindaci ad intervenire alle Assemblee Ordinarie

Qualsiasi Amministratore avrà la facoltà, pur non rivestendo la qualifica di Socio, di intervenire e parlare ad ogni assemblea ordinaria ed ad ogni assemblea separata degli Azionisti di ogni classe di Azioni della Società. I Sindaci avranno la facoltà di intervenire ad ogni assemblea ordinaria e di far presenti le loro opinioni relativamente ai punti dell'attività che si riferiscano all'attività da essi svolta quali Sindaci.

52. Aggiornamento dell'Assemblea Ordinaria

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea e nei casi in cui il quorum sia presente, può (e deve, qualora richiesto dall'assemblea), rinviare l'assemblea di volta in volta (o senza stabilire una data particolare) e di luogo in luogo, fermo restando il fatto che l'assemblea nella successiva convocazione non può deliberare su oggetti diversi da quelli che sarebbero stati trattati dall'assemblea in prima convocazione se ci fosse stato il rinvio. Nei casi in cui l'assemblea sia rinviata senza fissazione di una data per la successiva convocazione, l'orario e il luogo dell'assemblea può essere fissato dagli Amministratori. Qualora l'assemblea sia rinviata per un periodo pari o superiore a quattordici giorni o qualora la data del rinvio non sia stata fissata, bisognerà inviare, con preavviso di almeno sette Giorni Effettivi rispetto alla data fissata, un avviso di convocazione in cui si specifica l'ora e il luogo dell'assemblea e l'oggetto che dovrà essere trattato. Ad eccezione dell'ipotesi sopra delineata, non sussistono obblighi di convocazione per i rinvii delle assemblee.

53. Delibere Assembleari

Ad ogni assemblea ordinaria, le delibere messe ai voti degli azionisti saranno approvate per alzata di mano, ad eccezione dei casi in cui prima della, o contestualmente alla, dichiarazione dei risultati dell'alzata di mano, si richieda una votazione per appello nominale nelle forme prescritte. A meno che non sia stato chiesto di rimettere la decisione a votazione per appello nominale, una dichiarazione rilasciata dal Presidente e registrata nel verbale assembleare nella quale si enuncia che una delibera è stata approvata, o che è stata approvata all'unanimità o da una maggioranza particolare dei votanti, che non è stata approvata o non approvata da una maggioranza particolare dei votanti, costituirà prova inconfutabile dei fatti senza essere soggetta a verifica del numero o della proporzione dei voti registrati a favore o contro l'approvazione di tale delibera. La richiesta a favore della remissione della decisione a votazione per appello nominale può esser revocata prima che la votazione abbia luogo ma solo con il consenso del Presidente, e una domanda revoca in tal senso della richiesta non sarà ritenuta aver invalidato i risultati dell'alzata di mano dichiarati prima della richiesta.

54. Facoltà di Richiedere la votazione per Appello Nominale

Nel rispetto di quanto previsto dagli Acts, la votazione per appello nominale può essere richiesta:-

- (a) dal Presidente dell'assemblea;
- (b) da almeno cinque Soci presenti (in persona o per delega) aventi diritto di voto in assemblea;
- (c) da qualsiasi Socio o Soci presenti (in persona o per delega) che rappresentino almeno un decimo di tutti i Soci con diritti di voto esercitabili in assemblea.

55. Modalità di votazione

- (a) Salvo quanto indicato al paragrafo (b) del presente Articolo, la votazione si svolgerà secondo le modalità indicate dal Presidente, il quale, in caso di votazione, potrà nominare degli scrutatori (che potranno anche non essere Soci) e fissare il tempo e il luogo ove enunciare l'esito della votazione. L'esito della votazione sarà considerato quale risultato della delibera assembleare dell'assemblea durante la quale la votazione è stata richiesta.
- (b) Una votazione relativa alla nomina di un Presidente o una questione precedentemente rinviata, dovrà essere effettuata immediatamente. Votazioni relative ad ogni altra questione dovranno essere effettuate immediatamente o rinviate a data successiva (che, in qualunque caso, non dovrà superare i trenta giorni dalla data in cui la votazione sia stata richiesta) e nel luogo indicato dal Presidente dell'assemblea. La richiesta di votazione non impedirà la continuazione dell'assemblea per la trattazione delle altre questioni all'ordine del giorno che non hanno attinenza con l'oggetto per il quale la decisione sia stata rinviata ad una votazione di appello nominale. Qualora la votazione venga richiesta prima della lettura dei risultati derivanti da un'alzata di mano e sia revocata con le modalità richieste, l'assemblea proseguirà come se la richiesta non fosse mai stata fatta.
- (c) Nessun avviso di convocazione è dovuto per le votazioni non effettuate immediatamente, qualora il tempo e il luogo ove le stesse saranno effettuate sia indicato durante l'assemblea in cui tali votazioni sono state richieste. In ogni altro caso, l'avviso di convocazione sarà trasmesso almeno sette Giorni Effettivi prima della votazione, specificando il tempo e il luogo dove la votazione avrà luogo.

56. Modalità di votazione dei Soci

Il voto può essere espresso sia personalmente che per delega. Fermo restando qualsiasi altro diritto o qualsiasi limitazione che possa di volta in volta applicarsi ad una particolare classe Azioni, in caso di votazioni per alzata di mano ogni titolare di azioni che sia presente di persona (persona fisica) o (se persona giuridica) rappresentato da persona debitamente autorizzata avrà diritto ad un voto e in una votazione ogni Socio personalmente presente o per delega avrà diritto ad un voto per ogni azioni di cui sia titolare.

57. Voto Decisivo

In caso di parità di voti, sia in caso di deliberare per alzata di mano che in caso di deliberare per appello nominale, il Presidente dell'assemblea avrà diritto ad esercitare un voto decisivo oltre quello già attribuitogli.

58. Voto dei Co-intestatari

Nel caso di azionisti in forma congiunta dell'Azione, il voto espresso dal primo detentore, sia personalmente che per delega, relativamente alla partecipazione detenuta, sarà accettato escludendo i voti degli altri contestatari; e a tal fine, la priorità sarà data dall'ordine in cui i nominativi degli azionisti sono stati inseriti nel Registro.

59. Voto Espresso da Azionisti Inabilitati

Un soggetto incapace, o nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento da parte del tribunale competente (sia nello Stato che all'estero) per questioni relative a psicopatologie, può votare, sia per alzata di mano che per votazione, tramite il proprio curatore, amministratore, tutore o altra persona nominata dal tribunale. La prova, a soddisfacimento degli Amministratori, della legittimazione della persona che pretende di esercitare il diritto di voto dovrà essere depositata presso l'Ufficio (Office) o in tale altro luogo specificato nel rispetto delle modalità previste nel presente Atto Costitutivo per il deposito delle deleghe non meno di quarantotto ore prima della data in cui l'assemblea o l'eventuale rinvio dell'assemblea durante la quale il voto dovrà essere espresso si terrà. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'impossibilità di esercitare il diritto di voto.

60. Contestazione della Votazione

Non può essere contestata la qualifica o la titolarità di un votante se non durante l'assemblea o il rinvio dell'assemblea durante la quale il voto è stato espresso; i voti non contestati durante l'assemblea sono considerati validi a tutti gli effetti. Qualsiasi contestazione proposta nei termini di cui sopra dovrà essere rimessa alla decisione del Presidente della seduta, la cui decisione sarà valida e definitiva.

61. Nomina di Soggetti Delegati

Qualsiasi Socio autorizzato a prendere parte ed esprimere il diritto di voto in ogni assemblea generale può nominare un soggetto delegato per partecipare, parlare e votare in sua vece. Un soggetto delegato non deve essere un Socio. L'atto di delega sarà costituito da un documento come sotto descritto o in altra forma stabilita dagli Amministratori, e dovrà essere sottoscritto da o per conto del delegante. La sottoscrizione apposta su tale documento non deve essere autenticata. Una persona giuridica può sottoscrivere un modulo o uno strumento di delega utilizzando il timbro societario o con sottoscrizione apposta a mano da un qualsiasi funzionario a ciò autorizzato.

THE WORLD MARKETS UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY

Io/Noi
di
Socio /Soci della suddetta Società con la presente
nomino

o, in sostituzione

o

quale mio/nostro rappresentante affinché voti in mia/nostra nome e per mio/nostro conto alla
(Annuale o Straordinaria a seconda del caso) Assemblea Generale della Società che si terrà
il giorno __ del __
, e a qualsiasi rinvio della stessa.

Firmato in data _____

La seguente delega deve essere usata* a favore di /contro la Delibera.

Salvo diverse istruzioni, il rappresentante voterà o si asterrà dal votare secondo quanto
riterrà opportuno fare.

* Cancellare ciò che non si desidera fare.

62. Deposito delle Deleghe

Lo strumento con il quale sono concesse le deleghe, e qualsiasi atto comprovante la
legittimazione alla sottoscrizione della delega, o copia degli stessi, certificati da notaio o
certificate in qualsiasi altro modo approvato dagli Amministratori, dovranno essere
depositati presso la Sede Legale o (a scelta del Socio) negli altri luoghi (se esistenti) e nei
termini stabiliti dagli Amministratori e a tal fine specificati o riportati nell'avviso di
convocazione dell'assemblea o nell'avviso di rinvio dell'assemblea non meno di quarantotto
ore prima della data prevista per l'assemblea o il rinvio della stessa o (nel caso di votazioni
per appello nominale effettuate in data diversa da quella dell'assemblea o del rinvio della
stessa) o la votazione durante la quale tali voti dovranno essere espressi; in caso di
inottemperanza a quanto sopra, i voti non saranno considerati validi. A CONDIZIONE
CHE: -

- (a) nel caso di un rinvio di assemblea, o di una votazione che deve essere effettuata, ad
una data inferiore a sette giorni successiva alla data dell'assemblea rinviata o in cui
sia stata richiesta la votazione, sarà sufficiente che l'atto di delega e qualsiasi
autorizzazione e certificato summenzionati connessi sia depositato presso il
Segretario all'inizio dell'assemblea aggiornata o della votazione; e
- (b) A discrezione degli Amministratori, lo strumento con il quale sono concesse le
deleghe e qualsiasi atto o certificazione comprovante la legittimazione alla
sottoscrizione della delega, depositati ai sensi di quanto sopra, potranno essere
considerati valido nonostante il deposito sia stato effettuato meno di quarantotto ore
prima della data prevista.
- (c) un atto di delega relativo a più di un'assemblea (incluso qualsiasi rinvio della stessa) deve
essere depositato una sola volta, e non di volta in volta sulla base delle assemblee cui si
riferisce.

63. Effetto della Delega

Il deposito di un atto di delega per un'assemblea o per il rinvio di un'assemblea non precluderà al Socio la possibilità di partecipare ed esercitare il proprio diritto di voto durante l'assemblea o l'aggiornamento della stessa. L'atto di delega sarà valido, salvo quanto in contrario stabilito nello stesso, tanto per l'assemblea alla quale si riferisce che per qualsiasi rinvio della stessa.

64. Effetti della Revoca di una Delega o di una Autorizzazione

Un voto espresso o una votazione per appello nominale richiesta in ottemperanza a quanto stabilito in un atto di delega o in una delibera in cui un rappresentante viene autorizzato ad agire per conto di una società, sarà valida a prescindere dalla morte o incapacità del delegante, della revoca dell'atto di delega, o della legittimazione con la quale la delega era stata sottoscritta o della delibera con la quale il rappresentante era stato autorizzato ad agire o al trasferimento delle stesse Azioni per le quali debba essere esercitato il diritto di voto, purché la Società non riceva, presso la propria Sede Legale e almeno un'ora prima dell'inizio dell'assemblea o del rinvio dell'assemblea durante la quale la delega debba essere esercitata o il rappresentante debba agire, una notifica per iscritto relativa a tale morte, incapacità, revoca o trasferimento

65. Rappresentanza di Persone Giuridiche

Nel caso in cui i Soci della Società fossero persone giuridiche, questi potrebbero, a mezzo delibera approvata dagli amministratori o da qualsiasi altro organo societario, autorizzare i soggetti da loro reputati idonei, a rappresentarli nelle assemblee della Società o di una classe di Soci della Società, e i soggetti così autorizzati potranno esercitare per conto della persona giuridica che rappresentano, gli stessi diritti che avrebbe potuto esercitare la Società e se fosse stata una persona fisica Socio della Società e, ai sensi del presente Statuto, tale persona giuridica sarà ritenuta presente a qualsiasi assemblea se rappresentata da persona così autorizzata.

66. Delibere Scritte

Una delibera scritta, firmata da o per conto di, ciascun Socio che avrebbe vantato il diritto di esercitare il suo voto se la stessa delibera fosse stata presentata in assemblea in sua presenza, sarà valida allo stesso modo in cui sarebbe stata valida se fosse stata approvata durante un'assemblea validamente convocata e tenuta e può essere composta da più atti o documenti senza requisiti particolari di forma sottoscritti da, o per conto di, uno o più membri. Nel caso di persone giuridiche, una delibera scritta può essere Firmata per conto della società da uno degli amministratori o dal segretario o dai procuratori legali debitamente nominate o anche dai rappresentanti autorizzati.

PARTE XIV - AMMINISTRATORI

67. Numero degli Amministratori

Il numero degli Amministratori non dovrà essere inferiore a due. Un Amministratore può essere nominato solo previo consenso del Financial Regulators alla suddetta nomina. Gli Amministratori in carica alla data del presente Statuto, rimarranno in carica secondo quanto qui disposto. Gli Amministratori che rimarranno in carica potranno amministrare la Società indipendentemente da qualsiasi posto vacante all'interno del Consiglio, restando inteso che se il numero degli Amministratori si riduca al di sotto del minimo previsto, l'Amministratore o gli Amministratori restanti dovranno nominare uno o più ulteriori Amministratori così da ristabilire tale minimo, o dovranno convocare un'Assemblea Generale della Società al fine di procedere a tali nomine. Nel caso in cui non vi sia nessun Amministratore in grado di amministrare la Società, almeno due Azionisti potranno convocare un'Assemblea Straordinaria per procedere alla nomina degli Amministratori. Ogni Amministratore aggiuntivo così nominato, rimarrà in carica (ferma restando ogni previsione del presente Statuto o degli Acts) fino alla conclusione dell'Assemblea Generale annuale della Società successiva alla sua nomina, a meno che detto Amministratore non venga rieletto in tale Assemblea.

68. Partecipazione Azionaria

Un amministratore potrà anche non rivestire la qualifica di azionista.

69. Compenso Ordinario degli Amministratori

Ogni Amministratore dovrà essere legittimato a ricevere, per lo svolgimento del suo compito, la remunerazione che gli Amministratori di volta in volta determineranno, fermo restando che nessun Amministratore potrà essere remunerato più di quanto risulta specificato nel Prospetto senza l'approvazione del Consiglio. Detta remunerazione dovrà ritenersi maturata di giorno in giorno.

70. Compensi Speciali degli Amministratori

Gli Amministratori che ricoprano funzioni esecutive (incluso a tale fine il Presidente o il Vice Presidente) o che siano membri di una qualsiasi commissione, o che svolgano attività ritenute dagli Amministratori di carattere straordinario o che dedichino speciale attenzione agli affari, potranno ricevere un compenso aggiuntivo, sottoforma di commissioni, retribuzione o altrimenti, come determinato di volta in volta dagli Amministratori.

71. Spese degli Amministratori

Gli Amministratori avranno diritto, *inter alia*, al pagamento dei viaggi, hotel e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione alla partecipazione alle riunioni del consiglio di Amministrazione, alle commissioni di Amministratori, alle assemblee ordinarie o alle assemblee separate degli azionisti di una classe di azioni o di obbligazioni, o altrimenti connessa all'adempimento dei propri obblighi

72. Amministratore Supplente

- (a) Ciascun amministratore potrà nominare per iscritto un altro soggetto (incluso un altro Amministratore) quale proprio supplente.
- (b) L'Amministratore supplente avrà diritto di ricevere avviso di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e di ogni assemblea delle commissioni costituite dagli Amministratori e di cui l'Amministratore delegante sia Socio; potrà inoltre intervenire e votare in tutte quelle assemblee in cui l'Amministratore delegante non sia presente, esercitando tutti i poteri, diritti ed obblighi dell'Amministratore delegante (ad eccezione del diritto di nominare un amministratore supplente)
- (c) Salvo quanto diversamente previsto dal presente Atto Costitutivo, l'Amministratore supplente sarà considerato a tutti gli effetti Amministratore e sarà direttamente responsabile per gli atti da lui compiuti e per gli inadempimenti e non sarà considerato quale rappresentante dell'Amministratore che lo ha nominato. La remunerazione dell'Amministratore supplente verrà prelevata dal compenso pagato all'Amministratore che lo ha nominato e dovrà in una porzione della remunerazione di quest'ultimo secondo quanto concordato dallo stesso e dall'Amministratore supplente..
- (d) L'Amministratore potrà in qualsiasi momento revocare la nomina dell'Amministratore supplente da lui nominato. In caso di morte o cessazione dalla carica di Amministratore, l'Amministratore supplente cesserà automaticamente dall'incarico ma se un Amministratore si dimette per avvicendamento o altrimenti o viene rieletto o si ritiene venga rieletto nell'assemblea in cui si dimette, qualsiasi nomina, da parte sua, di un Amministratore supplente che era in vigore immediatamente prima della sua dimissione continuerà anche dopo la sua rielezione.
- (e) Qualsiasi nomina o revoca effettuata da un Amministratore ai sensi del presente Atto Costitutivo dovrà essere effettuata tramite comunicazione scritta consegnata al Segretario o depositata presso la Sede Legale o con qualsiasi altra modalità approvata dagli Amministratori

PARTE XV – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

73. Poteri degli Amministratori

In conformità a quanto previsto negli Acts, nei Regolamenti, nello Statuto della Società, nel presente Atto Costitutivo e da ogni direttiva data dai Soci nell'assemblea ordinaria che non sia in contrasto con quanto disposto nel presente Atto Costitutivo, negli Acts, l'attività della Società sarà gestita dagli Amministratori, i quali potranno svolgere tutte quelle attività ed esercitare tutti quei poteri che non siano attribuiti dallo Statuto o dal presente Atto Costitutivo, all'assemblea ordinaria. Nessuna modifica dello Statuto della Società o di questo Atto Costitutivo e nessuna direttiva emessa dalla Società nelle assemblee ordinarie dovrà invalidare gli atti precedentemente posti in essere dagli Amministratori, il quale sarebbe stato valido se la modifica non fosse intervenuta o la direttiva impartita. I poteri disposti da questo Atto Costitutivo non saranno limitati o ristretti da qualsiasi autorità o

potere speciale dato agli Amministratori da questo Atto Costitutivo e un'assemblea di Amministratori che abbia un quorum di presenze può esercitare tutti i poteri esercitati dagli Amministratori stessi.

74. Conferimento di Deleghe

Fatto salvo quanto precedentemente indicato nell'ultimo Articolo, gli Amministratori possono delegare qualsiasi potere e discrezionalità a qualsiasi Amministratore Delegato o altro Amministratore che abbia qualsiasi potere esecutivo o a qualsiasi comitato composto da uno o più Amministratori congiuntamente ad altre persone (se esistenti) che potranno essere elette in tale comitato dagli Amministratori, fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun comitato dovrà sempre essere costituita da Amministratori e che nessuna delibera di tali comitati dovrà avere effetto a meno che la maggioranza dei membri del comitato medesimo presente alla riunione in cui viene adottata siano Amministratori. Il potere o la discrezionalità che potrà essere delegata a detti comitati include (a titolo esemplificativo) ogni potere e discrezionalità il cui esercizio implica o può implicare il pagamento di remunerazioni, o il conferimento di altri benefici, a tutti o ad alcuni degli Amministratori. Tali deleghe possono essere conferite nei termini e nel rispetto delle condizioni imposte dagli Amministratori, e l'esercizio dei poteri conferiti per delega potrà essere effettuato congiuntamente o in sostituzione all'esercizio dei poteri da parte dell'Amministratore delegante, e; tali deleghe possono essere revocate. Ferme restando tali condizioni, le delibere di una commissione composta da due o più membri sono regolate dalle previsioni dello Statuto relative alle delibere degli Amministratori in quanto applicabili. Nessun soggetto sarà nominato Socio di un comitato se residente nel Regno Unito e gli atti dallo stesso compiuti nel Regno Unito nel periodo in cui egli è membro del comitato non saranno né validi, né efficaci.

75. Nomina di Avvocati

Gli Amministratori di volta in volta e in qualsiasi momento a mezzo procura riportante il Sigillo, possono nominare, direttamente e indirettamente, una società, studio legale o società composte da soggetti variabili, quali avvocato o avvocati della Società, per quei fini e conferendogli determinati poteri, autorità e discrezionalità decisionale (nei limiti dei poteri attribuiti ed esercitabili dagli Amministratori ai sensi del presente Atto Costitutivo), per il periodo necessario e nell'osservanza di determinate condizioni fissate dagli Amministratori. Qualsiasi procura, se ciò sia reputato opportuno dagli Amministratori, può contenere delle disposizioni finalizzate alla protezione dei soggetti coinvolti nella attività di tali avvocati nominati e può contenere clausole di manleva a favore degli avvocati delegati e può autorizzare tali avvocati a sub delegare tutto o parte dei loro poteri, autorità e discrezionalità decisionale. Nonostante quanto sopra indicato, gli Amministratori possono nominare un agente al fine di procedere all'assegnazione degli strumenti finanziari, descritti dettagliatamente nell'Articolo 4.

76. Pagamenti e Ricevute

Qualsiasi assegno, vaglia cambiario, titolo di credito, cambiale e ogni altro strumento finanziario o negoziabile incluso le ricevute di pagamenti effettuati nei confronti della

Società, dovrà essere sottoscritto, tratto, accettato, girato o altrimenti firmato, a seconda dei casi, con le modalità in cui verrà deliberato di volta in volta dagli Amministratori.

77. Obiettivi di Investimento

- (a) Ferme restando le disposizioni dei Regolamenti, gli Amministratori determineranno gli obiettivi e le politiche d'investimento (incluse le forme consentite di Investimenti) e le restrizioni e le politiche applicabili a ciascun Comparto determinate, di volta in volta, dalla Società verranno evidenziate nei relativi Prospetti.
- (b) I beni di ciascun Comparto saranno investiti negli Investimenti ferme restando le restrizioni e i limiti imposti dai Regolamenti e dal presente Statuto.
- (c) Fatte salve l'autorizzazione da parte del Financial Regulator più del 35% fino ad un massimo del 100% del patrimonio netto della Società può essere investito in strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno qualsiasi degli Stati Membri dell'Unione Europea, i suoi enti locali, da uno stato non membro dell'Unione Europea o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più stati membri dell'Unione Europea facciano parte e emessi o garantiti da uno dei seguenti:

Stati aderenti all'OCSE (a condizione che le emissioni rilevanti siano qualificate come "*investment-grade*"), Banca Europea per gli Investimenti Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom la Banca per lo Sviluppo Asiatico, , Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, la Banca per lo Sviluppo Africano, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana di Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank e Tennessee Valley Authority..

- (d) La Società può (fatti salvi i Regolamenti e previa approvazione del Financial Regulator) detenere tutto il capitale sociale emesso di qualsiasi entità (le cui azioni e attività siano detenute dal Depositario) che gli Amministratori considerino necessario od opportuno per la Società stessa, previa approvazione del Financial Regulator, incorporare o acquisire o utilizzare in relazione alla conduzione della sola attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui tale entità è situata, per quel che concerne il riacquisto di Azioni su richiesta dei Soci esclusivamente per conto della Società stessa.
- (e) Fatte salve le disposizioni dei Regolamenti, la Società potrà, investire fino al 20% (35% in alcuni casi e anche in tali casi solo in relazione a un singolo emittente) del patrimonio netto di un Comparto in strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente ove lo scopo della politica di investimento del Comparto sia quello di replicare la composizione di un determinato indice..

78. Prestiti e Gestione Efficiente del Portafoglio

- (a) Fermo restando quanto segue, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società di chiedere in prestito o raccogliere capitale (incluso il potere di chiedere prestiti per riscattare azioni) e dare in pegno, ipotecare, imporre vincoli o pegni sulla proprietà, beni, averi o qualsiasi parte degli stessi ed emettere obbligazioni o simili strumenti finanziari, sia quali strumenti principali che a garanzia per qualsiasi debito, passività e obbligo della Società.
- (b) Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza gli Amministratori della Società a contrarre prestiti in violazione alle previsioni dei Regolamenti e dei limiti stabiliti dal Financial Regulator.
- (c) Per raggiungere i suoi obiettivi di investimento, la Società potrà impiegare tecniche e strumenti relativi agli Investimenti, in conformità alle condizioni e nei limiti di volta in volta stabiliti dal Financial Regulator purché tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una efficiente gestione del portafoglio o per fornire protezioni contro rischi di cambio. o nell'ambito della politica di investimento di un Comparto. nel caso sia previsto nel Supplemento.
- (d) La Società potrà dare in prestito strumenti finanziari ai fini di una gestione efficiente del portafoglio in conformità alle linee guida stabilite di volta in volta dal Financial Regulator

PARTE XVI – NOMINA E INIDONEITÀ ALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

79. Requisiti per la Nomina

Nessuno potrà essere designato Amministratore alle assemblee ordinarie se non viene raccomandato dagli Amministratori altrimenti, non meno di 6 giorni e non più di trenta Giorni Effettivi precedenti la data fissata per l'assemblea, i Soci aventi diritto di voti in assemblea devono comunicare alla Società l'intenzione di proporre tale soggetto per la nomina evidenziando le informazioni richieste, a seguito di nomina dello stesso, per essere inserite nel Registro degli Amministratori della Società insieme ad una dichiarazione sottoscritta da detto soggetto nella quale si dichiara disponibile a rivestire la carica e non meno dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto a partecipare e a votare alle assemblee ordinarie della Società votino a favore della nomina di tale soggetto cui si fa riferimento in tale dichiarazione.

80. Nomina di Amministratori Aggiuntivi

- (a) Fatto salvo quanto sopra citato, la Società può designare, tramite delibera ordinaria, un amministratore per coprire un posto vacante o quale Amministratore aggiuntivo.
- (b) Gli Amministratori possono designare un soggetto che sia disposto a ricoprire la qualifica di Amministratore sia per coprire un posto vacante, sia quale Amministratore addizionale, a condizione che tale nomina non determini il

superamento del limite massimo di Amministratori, fissato dal o in conformità al presente Atto Costitutivo.

81. Inidoneità degli Amministratori

L'Amministratore decadrà dal suo incarico ipso facto qualora:

- (a) cessi di rivestire la qualifica di Amministratore in virtù di qualsiasi disposizione degli Acts o ciò risulti vietato per legge;
- (b) in caso sia coinvolto in bancarotta o in concordati con i creditori;
- (c) sia considerato dagli altri Amministratori incapace di adempiere i propri obblighi a causa di disturbi mentali;
- (d) rassegni le proprie dimissioni con atto scritto inviato alla Società;
- (e) sia condannato per crimini perseguibili e gli Amministratori decidono che a causa di tale condanna egli cessi di essere un Amministratore;
- (f) si verifichi un'assenza ingiustificata protratta per più di sei mesi consecutivi dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi durante tale periodo e senza che l'Amministratore supplente vi abbia partecipato in sua vece e a tale scopo gli altri Amministratori abbiano dichiarato vacante il suo ufficio.

PARTE XVII – INTERESSI E INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

82. Incarichi Esecutivi

- (a) Gli Amministratori potranno nominare Amministratore Delegato, o Amministratori Delegati con poteri di firma congiunti, uno o più soggetti tra loro, ovvero potranno conferire agli stessi uno o più incarichi esecutivi nella gestione della Società (incluso, ove appropriato, l'incarico di Presidente) nei termini e per la durata che gli stessi Amministratori determineranno e senza pregiudicare il contenuto di alcun contratto concluso in ogni circostanza particolare. Gli Amministratori potranno revocare tali incarichi in ogni momento.
- (b) Un Amministratore a cui siano stati conferiti detti incarichi esecutivi, dovrà ricevere, in aggiunta o in sostituzione della sua remunerazione ordinaria di Amministratore, la remunerazione, anche sotto forma di stipendio, commissione, partecipazione agli utili, o in altra forma, o parte in un modo parte in un altro, secondo quanto stabilito dagli Amministratori.
- (c) La nomina di ogni Amministratore alla carica di Presidente o Amministratore Delegato o ad Amministratore Delegato con poteri di firma congiunti, cesserà automaticamente nel caso in cui il soggetto nominato cessi di essere un Amministratore, fatto salvo il risarcimento del danno per la violazione di qualunque contratto di prestazione di servizi concluso tra detto soggetto e la Società.

- (d) La nomina di ogni Amministratore ad ogni altra carica esecutiva non terminerà automaticamente nel caso in cui il soggetto nominato cessi per qualunque causa di essere un Amministratore, a meno che il contratto o la delibera di nomina provveda il contrario, nel qual caso tale previsione contraria non pregiudicherà il risarcimento del danno per la violazione di qualunque contratto di prestazione di servizi concluso tra detto soggetto e la Società.
- (e) Un Amministratore potrà ricoprire ogni altro incarico all'interno della Società (ad eccezione dell'incarico di membro del Collegio Sindacale, o altro organo di controllo interno) congiuntamente alla carica di Amministratore e potrà agire con la diligenza professionale, nelle modalità e dietro la remunerazione che saranno stabilite dagli Amministratori.

83. Interessi degli Amministratori

- (a) Fatto salvo quanto indicato negli Acts, e a condizione che abbia informato gli altri Amministratori circa la natura e i limiti di ogni suo interesse, un Amministratore, nonostante l'incarico ricoperto:
 - (i) può essere parte, o detenere interessi in ogni transazione o accordo con la Società o con qualsiasi società collegata o controllata o in cui la Società, la società collegata o controllata detenga una partecipazione;
 - (ii) può ricoprire la carica di Amministratore, o altro ufficio, o altrimenti essere assunto da o essere parte di qualsiasi transazione o accordo con qualsiasi ente societario costituito dalla Società o in cui la Società, o qualsiasi società collegata o controllata detenga una partecipazione; e
 - (iii) dovrà rendere conto alla Società, in ragione del suo ufficio, di qualsiasi beneficio ad esso derivante dal ricoprire dette cariche o funzioni o da tali accordi o contratti o da qualsiasi interesse in dette società; non sarà possibile evitare la sottoscrizione di detti accordi o il perfezionamento di tali operazioni sull'unico presupposto dell'esistenza di tale conflitto di interessi.
- (b) Ai fini del presente Atto Costitutivo:
 - (i) una dichiarazione generica fornita agli Amministratori e relativa all'esistenza di un conflitto di interessi da parte di uno degli Amministratori, e relativa alla natura e l'ampiezza di tale conflitto in una determinata operazione o accordo nel quale un determinato soggetto o una determinata classe di soggetti siano coinvolti, sarà considerata alla stregua di una rivelazione dell'esistenza di un conflitto di interessi in tale operazione nella misura e l'estensione specificati nella dichiarazione; e
 - (ii) un interesse del quale l'Amministratore non sia a conoscenza e del quale non sia ragionevole ritenere che ne fosse stato a conoscenza non sarà considerato quale interesse dello stesso.

84. Limitazioni al Diritto di Voto degli Amministratori

- (a) Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, un Amministratore non potrà votare nelle riunioni del consiglio di Amministrazione o nelle commissioni di Amministratori, sulle questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente qualsiasi interesse (diverso dagli interessi derivanti dalla partecipazione azionaria, obbligazionaria o in altri strumenti finanziari nella o attraverso la Società) o un obbligo che sia in contrasto o possa contrastare con gli interessi della Società. Un Amministratore non può essere calcolato ai fini del quorum presente in assemblea in relazione a qualsiasi delibera in cui non abbia il diritto di voto.
- (b) Un Amministratore potrà esercitare (in assenza di altri conflitti d'interessi oltre a quelli indicati di seguito) il proprio diritto di voto (ed essere calcolato nel quorum) in quelle delibere relative alle seguenti questioni:
 - (i) l'attribuzione all'Amministratore di qualsiasi strumento finanziario, garanzia o indennizzo concernenti denaro concesso in prestito dallo stesso alla Società o a, o per le obbligazioni assunte dallo stesso su richiesta di, o a favore di, la Società o di qualsiasi società collegata o controllata;
 - (ii) l'attribuzione a terzi di qualsiasi strumento finanziario, garanzia o indennizzo per debiti o obbligazioni assunte dalla Società o da qualsiasi società collegata o controllata, per i quali l'Amministratore si sia fatto carico in tutto o in parte della responsabilità, sia da solo che insieme ad altri soggetti a mezzo prestazione di garanzie o indennizzi, o attraverso la consegna di strumenti finanziari;
 - (iii) qualsiasi proposta relativa a offerte di azioni o di obbligazioni o altro strumento finanziario di pertinenza di, o da parte di, la Società o le società collegate o controllate per la sottoscrizione, rimborso o conversione nelle quali l'Amministratore sia coinvolto come sottoscrittore o sub-sottoscrittore;
 - (iv) qualsiasi proposta relativa ad ogni altra società in cui egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse o in cui ricopra un incarico o detenga una partecipazione azionaria, fermo restando che egli non sia il titolare o il beneficiario del 10% o più delle azioni emesse di qualsiasi classe di tale società o dei diritti di voto esercitabili dai membri di tale società (o di società terze dalle quali derivi l'interesse) (ogni tale interesse deve essere inteso, ai fini del presente articolo, come un interesse sostanziale in ogni circostanza); o
 - (v) ogni proposta concernente l'adozione, la modificazione o l'operatività di un fondo pensione o fondi comuni pensionistici del quale egli possa beneficiare e che sia stato approvato o assoggettato ad ogni approvazione condizionale ai fini fiscali da parte dell'Autorità fiscale competente.
 - (vi) ogni proposta avente ad oggetto l'adozione, la modificazione o l'operatività di ogni progetto che autorizzi gli impiegati (inclusi gli Amministratori esecutivi) della Società e/o di ogni società controllata ad acquisire azioni della Società o ad ottenere altri benefici in forza dei quali l'Amministratore possa trarre dei benefici;

- (c) Qualora le proposte abbiano ad oggetto la nomina (inclusa la fissazione o la modificazione delle modalità di nomina) di due o più Amministratori all'interno della Società o in società in cui la stessa abbia un interesse, le stesse devono essere divise e considerate separatamente e ciascun Amministratore (che non sia precluso dal voto ai sensi del sottoparagrafo (b)(iv) del presente Atto Costitutivo) potrà votare (ed essere calcolato nel quorum) in ciascuna delibera ad eccezione di quelle relative alla sua nomina.
- (d) Nel caso in cui dovesse sorgere una richiesta di chiarimento durante una riunione del Consiglio di Amministrazione o di qualsiasi commissione in merito alla conflittualità dell'interesse in gioco, o in merito alla possibilità per l'Amministratore di esercitare il diritto di voto, e qualora tale questione non venisse risolta con l'astensione volontaria dello stesso, tale questione dovrà, prima della fine della riunione, essere rimessa alla decisione del presidente e la decisione di quest'ultimo avente ad oggetto qualsiasi Amministratore diverso da se stesso, dovrà essere considerata quale definitiva e finale.
- (e) Ai fini del presente articolo, un interesse del coniuge o di un figlio minore di un Amministratore sarà considerato come un interesse dell'Amministratore stesso, e in relazione ad un Amministratore supplente, un interesse di colui che lo ha nominato sarà considerato come un interesse dello stesso Amministratore supplente.
- (f) La Società a seguito Delibera Ordinaria, può, senza limitazione alcuna, sospendere o rendere più elastiche le previsioni di cui al presente articolo o ratificare qualsiasi operazione non autorizzata perché posta in essere nel mancato rispetto di quanto stabilito al presente articolo .

PARTE XVIII –RIUNIONE DEGLI AMMINISTRATORI

85. Convocazione e Svolgimento delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- (a) Fatto salvo quanto previsto nel presente Atto Costitutivo, gli Amministratori possono condurre le proprie riunioni nel modo ritenuto più opportuno. Un Amministratore può e il Segretario dovrà, a richiesta dell'Amministratore, convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione. Qualsiasi Amministratore potrà rinunciare a ricevere l'avviso di convocazione di tali riunioni, e tale rinuncia potrebbe essere retroattiva. Se l'Amministratore rinuncia in questo modo, non sarà necessario dare comunicazione di una riunione del Consiglio d'Amministrazione a tutti gli Amministratori e agli Amministratori sussidiari che, pur essendo residenti nello Stato, sono in quel momento all'estero.
- (b) Avviso di una riunione del Consiglio di Amministrazione si intenderà comunicato ad un Amministratore se consegnato personalmente o comunicata verbalmente o inviato via posta, cavo, telegramma, telex, telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione approvato dagli Amministratori all'ultimo indirizzo conosciuto o a qualsiasi altro indirizzo comunicato dall'Amministratore alla Società.

86 Quorum per le Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- (a) Il quorum necessario affinché le delibere del consiglio di Amministrazione vengano adottate può essere determinato dagli Amministratori e in mancanza, sarà raggiunto con la presenza di almeno due Amministratori. A scanso di ogni dubbio, ogni Amministratore supplente ai fini di quanto sopra dovrà essere residente nella sua giurisdizione e non in quella dell'Amministratore che lo ha nominato. Un soggetto che rivesta la qualifica di Amministratore supplente deve, in assenza dell'Amministratore che lo ha nominato, essere calcolato nel quorum e sebbene egli possa agire quale Amministratore supplente per più di un Amministratore, verrà calcolato come un soggetto unico al fine di determinare il quorum presente per la validità della riunione solo fini della determinazione del quorum.
- (b) Gli Amministratori rimasti in carica o l'unico Amministratore rimasto in carica potrà amministrare la Società indipendentemente dai posti vacanti all'interno del Consiglio, ma se e in quanto il numero degli Amministratori si sia ridotto al di sotto del numero minimo fissato dal presente Statuto, gli Amministratori rimasti in carica potranno compiere atti solo al fine di colmare i posti vacanti all'interno del Consiglio, o per convocare l'Assemblea Generale della Società, e non per altri scopi. Nel caso in cui non vi sia neanche un solo Amministratore in grado di agire, almeno due Soci potranno convocare l'Assemblea Generale della Società per procedere alla nomina degli Amministratori.

87. votazione durante le Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- (a) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso in cui vi sia parità di voti, il Presidente della riunione avrà un secondo voto o il suo voto sarà determinante. Un Amministratore che sia anche un Amministratore supplente per uno o più Amministratori sarà legittimato, in caso di assenza di tali ultimi nella riunione, ad esprimere un voto separato in detta riunione per conto di tali Amministratori assenti in aggiunta al suo voto.
- (b) Fermo restando quanto segue, ciascun Amministratore presente e votante sarà legittimato ad esprimere un voto e, in aggiunta al suo, sarà legittimato ad esprimere un voto con riferimento a ciascun altro Amministratore non presente alla riunione che dovrà aver autorizzato il primo con riferimento ad esprimere il voto in tale riunione per conto di tale Amministratore assente. Tali poteri di voto potranno riferirsi generalmente a tutte le riunioni degli Amministratori ovvero a specifiche riunioni e dovranno essere conferiti per iscritto e potranno essere inviati a mezzo posta, telegramma, fax, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione approvati dagli Amministratori e potrà riportare una sottoscrizione stampata o riprodotta meccanicamente dell'Amministratore che ha conferito detti poteri. I poteri devono essere consegnati al Segretario per la previa archiviazione ovvero devono essere presentati alla prima riunione nella quale dovrà essere espresso il voto ai sensi degli stessi poteri conferiti, fermo restando che gli Amministratori non saranno legittimati ad esprimere alcun voto nella riunione per conto di un altro Amministratore ai sensi del presente paragrafo nel caso in cui l'Amministratore rappresentato abbia nominato un altro Amministratore rappresentante e tale ultimo sia presente alla riunione.

88. Partecipazione alle Riunioni tramite Strumenti di Telecomunicazione

Gli Amministratori o gli Amministratori supplenti potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite conference call o altro mezzo che permetta agli Amministratori presenti alla riunione di poterli ascoltare e tale modalità di partecipazione verrà considerata quale presenza in assemblea.

89. Nomina di un Presidente

Gli Amministratori possono, di volta in volta, eleggere e destituire un Presidente e, se lo ritengono opportuno, un Vice Presidente e determinare il periodo in cui dovranno mantenere tale carica. Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente presiederà tutte le assemblee degli Amministratori, ma nel caso in cui il Presidente o il Vice Presidente, non siano presenti ad una riunione entro cinque minuti dall'ora fissata per la stessa, gli Amministratori presenti designeranno un altro Amministratore affinché assuma la presidenza.

90. Validità degli Atti degli Amministratori

In relazione alle delibere adottate nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dei comitati costituiti dagli Amministratori, o da qualsiasi persona che agisca quale Amministratore, sebbene venga successivamente riscontrato qualsivoglia vizio in ordine alla nomina di un Amministratore o persona che agisca in qualità di Amministratore o venga riscontrato che uno o più Amministratori non siano legittimati a ricoprire la carica o che siano cessati dalla carica, o non abbiano diritto al voto, tali delibere dovranno essere considerate come valide e come se ciascun soggetto sia stato debitamente nominato e legittimato a ricoprire la carica ed esercitare il diritto di voto.

91. Verbali tenuti dagli Amministratori

Gli Amministratori faranno sì che ogni verbale contenga:

- (a) tutte le nomine dei procuratori fatte dagli Amministratori
- (b) i nomi degli Amministratori presenti ad ogni assemblea degli Amministratori e di ogni comitato costituito da Amministratori
- (c) tutte le delibere e i provvedimenti di ogni assemblea della Società e degli Amministratori e di ogni comitato costituito da Amministratori.

Ogni verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea in cui vengono emesse le delibere, o dal Presidente dell'assemblea successiva a questa, se non viene dimostrato il contrario, sarà la prova conclusiva delle delibere stesse.

91A. Delibere degli Amministratori o Altri Documenti Scritti

Una delibera, o altro documento scritto, sottoscritto da tutti gli Amministratori aventi diritto a ricevere comunicazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione o di

una commissione costituita dagli Amministratori sarà valida come se fosse stata assunta ad una riunione del Consiglio di Amministrazione o (a seconda del caso) di una commissione costituita dagli Amministratori debitamente convocata e tenuta e può consistere di alcuni documenti tutti nella stessa forma ciascuno sottoscritti da uno o più Amministratori e tale delibera o altro documento se debitamente sottoscritto potrà essere inviato o trasmesso (a meno che gli Amministratori possano aver determinato in via generale o in relazione ad un caso specifico) per facsimile o altro simile strumento di trasmissione del contenuto di documenti. Una delibera o altri documenti sottoscritti da un Amministratore supplente non è necessario che siano altresì sottoscritti anche dall'Amministratore che lo ha nominato e, nel caso in cui sia sottoscritto dall'Amministratore che ha nominato l'Amministratore supplente, non è necessario che sia sottoscritto dall'Amministratore supplente in tale sua qualità.

PARTE XIX – AMMINISTRAZIONE

92 Gestore degli Investimenti e Amministratore

- (a) Fatto salvo quanto in generale stabilito dall'articolo 74 del presente Statuto,, , gli Amministratori, nel rispetto dei requisiti imposti dal Financial Regulator, potranno nominare dei soggetti, aziende o società come, rispettivamente, Gestore degli Investimenti, Agente Amministrativo della Società, secondo quanto stabilito Contratto di Gestione degli Investimenti e nell'Accordo di Nomina dell'Agente Amministrativo, e potranno conferire al Gestore degli Investimenti e all'Agente Amministrativo così nominati ogni relativo potere, obbligo, discrezionalità e/o funzione esercitabile dagli Amministratori, ai sensi di detti accordi, ivi incluso il diritto ad ottenere una remunerazione e un indennità da parte della Società, il conferimento di poteri di delega con le relative restrizioni che gli Amministratori riterranno opportuno stabilire, esercitabili congiuntamente o esclusivamente con i poteri degli Amministratori medesimi. Nel caso in cui il Gestore degli Investimenti e/o l'Agente Amministrativo dovessero rinunciare alla o fossero revocati dalla loro carica, ovvero la stessa carica dovesse altrimenti cessare, gli Amministratori dovranno, con la migliore diligenza e nel rispetto dei requisiti imposti dal Financial Regulator , nominare altri soggetti, aziende o società come Gestore degli Investimenti o Agente Amministrativo, a seconda del caso.
- (b) Le commissioni, gli oneri e le imposte (IVA inclusa) e le spese di servizio del Gestore degli Investimenti, dell'Agente Amministrativo e dei loro agenti e rappresentanti saranno a carico del Comparto con riferimento al quale il servizio è stato prestato o, nel caso in cui gli Amministratori considerino una spesa come non attribuibile a nessun Comparto, detta spesa sarà posta a carico di tutti i comparti proporzionalmente al Valore Attivo Netto di ciascuno di essi. Con riferimento alle spese o alle commissioni di natura ordinaria, gli Amministratori potranno calcolare dette spese e commissioni come spesa stimata annualmente o in altro periodo di tempo, maturata in anticipo ed in uguali porzioni su ogni periodo.

93. Depositario

- (a) Gli Amministratori, ferma restando l'approvazione del Financial Regulator , dovranno nominare un Depositario in conformità al contenuto del Contratto di Deposito. Il Depositario dovrà:
- (i) custodire tutti i beni della Società (liquidi e non liquidi) e di tutte le sue controllate (costituite in conformità ai Regolamenti)
 - (ii) adempiere agli obblighi stabiliti dai Regolamenti e dall'Accordi di Nomina del Depositario;
 - (iii) adempiere agli altri obblighi secondo quanto di volta in volta convenuto per iscritto tra gli Amministratori e il Depositario; e
 - (iv) avere il potere di nominare sub-Depositari.
- (b) Come remunerazione per l'attività di Depositario, lo stesso sarà legittimato a ricevere dalla Società le commissioni e le spese e gli altri importi (IVA inclusa) che saranno convenute tra la Società e il Depositario.
- (c) Se per giusti e validi motivi gli Amministratori ritengano che sia opportuna la sostituzione del Depositario, quest'ultimo potrà essere revocato mediante comunicazione scritta inviataagli dagli Amministratori in conformità alle disposizioni del Contratto di Deposito. In tale circostanza, ovvero nel caso in cui il Depositario comunichi alla Società l'intenzione di dimettersi dall'incarico, gli Amministratori dovranno impegnarsi a trovare un nuovo depositario che assuma l'incarico di Depositario della Società, e, fermo restando il fatto che la nomina di tale sostituto venga approvata dal Financial Regulator, gli Amministratori dovranno nominare detto nuovo depositario come Depositario in sostituzione del Depositario revocato o che ha rimesso l'incarico. Il Depositario non potrà cessare l'attività di depositario della Società a meno che lo stesso venga sostituito da un altro depositario preventivamente approvato dal Financial Regulator ovvero nel caso in cui in Financial Regulator abbia revocato l'autorizzazione alla Società. Nel caso in cui un nuovo depositario non venga nominato entro la scadenza del periodo di notifica indicato nell'Accordo di Custodia necessario per la revoca o le dimissioni del Depositario, la Società potrà essere posta in liquidazione e ove ciò si verificasse la nomina del Depositario terminerà solo con la revoca dell'autorizzazione della Società da parte del Financial Regulator.

PARTE XX – IL SEGRETARIO

94. Nomina del Segretario

Secondo quanto disposto dagli Acts, il Segretario sarà designato dal Consiglio di Amministrazione per la durata, la remunerazione e alle condizioni che riterranno convenienti e qualsiasi segretario così nominato potrà essere dagli stessi rimosso.

95. Vicesegretario o Segretario Supplente

Qualsiasi cosa che gli Acts o il presente Atto Costitutivo richiedano che sia fatto da, o autorizzino a fare, il Segretario, se tale ufficio è vacante o manchi per qualsiasi altra ragione il Segretario prontamente disponibile e capace di agire, dovrà essere fatto da qualsiasi assistente o soggetto che agisca quale segretario o, se non c'è alcun assistente o soggetto capace di agire quale segretario prontamente disponibile e capace di agire, dovrà essere fatto da qualsiasi impiegato della Società che abbia ricevuto una delega generale o speciale per conto di questi dagli Amministratori.

PARTE XXI – IL SIGILLO

96. Utilizzo del Sigillo

Il Consiglio di Amministrazione dovrà garantire che il Sigillo (compreso ogni sigillo ufficiale per gli strumenti finanziari detenuto ai sensi degli Acts) sarà utilizzato esclusivamente dagli Amministratori o da una commissione autorizzata dagli stessi.

97. Utilizzo del Sigillo all'Estero

La Società può esercitare il potere conferitogli dagli Acts e relativo alla possibilità di detenere un Sigillo ufficiale da utilizzarsi all'estero e il cui utilizzo sia attribuito al Consiglio di Amministrazione.

98. Sottoscrizione di Documenti su cui è Apposto il Sigillo

Qualsiasi documento sul quale sia apposto il Sigillo dovrà essere sottoscritto da un Amministratore, e dovrà anche essere sottoscritto da un Segretario o da un altro Amministratore o altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione. Per sigillare i documenti, la Società può avere un Sigillo ufficiale che sia una copia del Sigillo con l'aggiunta della parola "Strumenti finanziari" e i certificati su cui viene apposto il "Sigillo Strumenti finanziari" non avrà bisogno di essere sottoscritto.

PARTE XXII – DIVIDENDI E RISERVE

99. Dichiarazione dei Dividendi

Nel rispetto di quanto previsto dagli Acts, la Società con Delibera Ordinaria può decidere la distribuzione dei dividendi di qualsiasi classe di Azioni di Partecipazione ove l'Assemblea ritenga che siano stati raggiunti dal relativo Comparto profitti, e nessuna distribuzione può eccedere l'ammontare indicato dagli Amministratori. Non sarà pagato alcun dividendo ai titolari di Azioni di Sottoscrizione.

100. Acconti sui Dividendi

Nel rispetto di quanto previsto dagli Acts, gli Amministratori possono di volta in volta, qualora lo ritengono opportuno, o l'Agente Amministrativo può, seguendo le procedure approvate dagli Amministratori, dichiarare e versare acconti sui dividendi con riferimento alle Azioni di Partecipazione di qualsiasi classe nei termini che gli Amministratori ritengano giustificati dai ricavi per i relativi Comparti.

101. Fonti dei Dividendi

Non sarà corrisposto alcun Dividendo, ad eccezione di quelli che potranno essere legittimamente distribuiti ai sensi dei Regolamenti. I Dividendi potranno essere corrisposti utilizzando le somme ottenute dagli investimenti del Comparto (per esempio, rendite dai dividendi, interessi o altro previa deduzione delle spese del Comparto maturate nel periodo d'imposta), dagli utili realizzati o non realizzati dalla disposizione /rivalutazione degli investimenti e dagli altri beni, dedotte le perdite realizzate e non realizzate del relativo Comparto.

102. Ricevute

Nel caso in cui determinati soggetti siano registrati come titolari congiunti o Azioni di Partecipazione, ciascuno di essi potrà rilasciare una ricevuta per ogni dividendo o altro importo pagabile con riferimento alle Azioni di Partecipazione.

103. Dividendi in Natura

Un'assemblea generale che dichiara la distribuzione dei dividendi può, su indicazione degli Amministratori, stabilire che gli Amministratori possano soddisfare la distribuzione dei dividendi o effettuare il pagamento di ogni altro importo da corrispondere ai titolari delle Azioni di Partecipazione di ogni classe, in tutto o in parte, mediante distribuzione agli stessi in natura dei beni del relativo Comparto, e in particolare, ogni investimento relativamente al quale il relativo Comparto sia legittimato.

104. Reinvestimento dei Dividendi

(a)

- (i) Fermo restando il diritto di scelta di cui al successivo paragrafo (b), i Dividendi dichiarati in conformità alle previsioni del presente Statuto saranno pagati ai sensi del sub-paragrafo (ii) e utilizzati per il pagamento delle Azioni di Partecipazioni aggiuntive (le "Azioni Aggiuntive") secondo le modalità e termini stabiliti dagli Amministratori. Ciascun titolare di Azioni di Partecipazione che non ha effettuato la scelta di cui al successivo sub-paragrafo (b) (il "Relativo Titolare") sarà legittimato a ricevere la distribuzione del numero di Azioni Aggiuntive totalmente pagate che, calcolato con riferimento al valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione come risultante al Momento di Valutazione immediatamente successivo a detto pagamento, sia il più possibile pari a (ma mai superiore a) l'ammontare in moneta del relativo dividendo.

Il numero delle Azioni Aggiuntive al quale il relativo titolare è legittimato, sarà il numero delle Azioni Aggiuntive il cui complessivo Prezzo di Sottoscrizione (applicabile nel Relativo Momento) è pari, per quanto possa, all'importo dei dividendi ai quali tale titolare sia legittimato. Ai fini del presente articolo 104, "Relativo Momento" indica il Momento di Valutazione che precede la data di pagamento dei relativi dividendi.

- (ii) L'ammontare in denaro dei dividendi con riferimento alle Azioni di Partecipazione detenute dal relativo titolare sarà pagato al Depositario che dovrà destinare tale importo al totale pagamento del corretto numero di Azioni Aggiuntive per l'assegnazione e la distribuzione delle stesse, totalmente pagate, al Relativo Titolare. Gli Amministratori potranno compiere tutti gli atti e le formalità necessarie o utili per l'esecuzione di tale assegnazione.
 - (iii) Le Azioni Aggiuntive assegnate al Relativo Titolare saranno classificate *pari passu* unicamente con le Azioni di Partecipazione del relativo Comparto che verranno successivamente emesse, con riferimento alla partecipazione nei relativi dividendi.
 - (iv) Non sarà emesso alcun certificato azionario con riferimento alle Azioni Aggiuntive a meno che ciò non sia specificamente richiesto dal titolare e, in tal caso, si applicano le previsioni del presente Statuto dettate in materia di emissione di certificati azionari.
- (b)
- (i) Fermo restando quanto in generale previsto nei paragrafi successivi, nell'inoltrare una richiesta relativa alle Azioni di Partecipazione o, altrimenti, all'acquisto di Azioni di Partecipazione, ciascun richiedente o cessionario sarà legittimato a scegliere, mediante recapito di comunicazione scritta alla Società, di ricevere il pagamento in denaro in soddisfazione di ogni dividendo che sarà pagabile con riferimento alle Azioni di Partecipazione oggetto della richiesta o di acquisto.
 - (ii) Quando detta scelta di cui al Subparagrafo (i) sia stata effettuata il titolare di Azioni di Partecipazione potrà, tramite comunicazione scritta alla Società, revocare tale scelta, la Sede Legale dovrà ricevere detta comunicazione di revoca almeno 21 giorni prima del successivo "Relativo Momento", affinché la revocazione sia effettiva relativamente ai dividendi dichiarati in tale data.
 - (iii) La scelta dovrà essere fatta personalmente dal Titolare delle Azioni di Partecipazione nel pieno dei suoi poteri di Titolare e, relativamente ad ogni Azione di Partecipazione trasferita, l'effetto dovrà automaticamente cessare successivamente alla registrazione del trasferimento o cessione delle relative Azioni di Partecipazione ma continuerà ad avere effetto relativamente alle Azioni di Partecipazione conservate.
- (c) Sarà ritenuto che il Titolare di Azioni di Partecipazione che abbia effettuato una scelta ai sensi del paragrafo (b) (i) abbia effettuato una scelta relativamente ad ogni Azione di Partecipazione registrata a suo nome nel Registro, relativamente a tutti i

dividendi dichiarati di tali Azioni di Partecipazione, finché il Titolare revochi tale scelta.

- (d) Senza derogare ma nonostante le precedenti disposizioni del presente Statuto, gli Amministratori potranno al momento stabilire che tale diritto di scelta di poter ottenere dividendi in danaro sarà sottoposta alle limitazioni o altre disposizioni che gli Amministratori riterranno opportune o vantaggi relativamente ad ogni problema legale o fiscale, ai sensi della legge, o delle condizioni, di ogni autorità di controllo o tributarista in ogni territorio.

105. Classificazione dei Dividendi

Se le azioni di Partecipazione sono emesse secondo la condizione che saranno classificate al fine dei dividendi a partire o dopo una specifica data, o per un particolare grado, tali azioni di Partecipazione dovranno essere classificate al fine dei dividendi in accordo.

106. Pagamento dei Dividendi

I dividendi relativi ad ogni Azione di Partecipazione saranno pagati a mezzo di trasferimento telegrafico (spese escluse) o assegno sul conto bancario risultante dall'ultimo modulo di richiesta di Azioni di Partecipazione dell'azionista o altre indicazioni scritte alla società o ai suoi rappresentanti autorizzati.. Nel caso in cui non sia stata rilasciata alcuna indicazione, i dividendi saranno inviati a mezzo assegno, posta (con rischio dell'Azionista) al relativo recapito dell'Azionista risultante dal Registro degli Azionisti e, in caso di titolari congiunti, al titolare il cui nome si trovi precedentemente nel Registro degli Azionisti. Tutti gli assegni saranno pagabili all'ordine dei soggetti ai quali siano stati inviati e il pagamento dell'assegno sarà un adempimento della Società. Ogni titolare congiunto ovvero altro soggetto congiuntamente titolare di azioni di partecipazione come detto, potrà dare ricevuta per ogni dividendo o altro danaro versabile relativamente alle Azioni di Partecipazione.

107. Interessi sui Dividendi

Nessun dividendo o somma pagabile in relazione alle Azioni di Partecipazione frutterà interessi contro la Società se nulla in contrario è previsto dai diritti incorporati nelle Azioni di Partecipazione.

108. Pagamento agli Azionisti ad una Data Particolare

Ogni delibera che dichiara i dividendi delle Azioni di Partecipazione di qualsiasi classe, sia che la risoluzione venga adottata dall'Assemblea Generale che dagli Amministratori, potrà determinare che i dividendi debbano essere corrisposti ai soggetti iscritti come i titolari di dette Azioni di Partecipazione alla chiusura dell'esercizio in una Data Particolare, fermo restando che tale data possa essere precedente a quella in cui la suddetta delibera venga adottata e, in conseguenza, i dividendi dovranno essere pagati a detti titolari in conformità alle loro partecipazioni quali registrate, ma senza pregiudicare i diritti relativi ai dividendi dei cedenti o dei cessionari di tali Azioni di Partecipazione. Le previsioni di questo articolo

si applicano, *mutatis mutandis*, alle capitalizzazioni che debbono essere eseguite in conformità al presente Statuto.

109. Dividendi non richiesti

Qualsiasi diritto su un dividendo non richiesto per sei anni dalla data della sua dichiarazione sarà, se gli Amministratori lo deliberano, considerato prescritto e cesserà di essere detenuto dalla Società e diverrà di titolarità del Comparto pertinente. L'accredito in un conto separato da parte degli Amministratori di qualsiasi dividendo non riscosso o altre somme pagabili con riferimento alle Azioni di Partecipazione_ o in relazione alle stesse non costituirà la Società quale fiduciaria in relazione ad essi.

110. Pagamento dal Conto di Compensazione

Il titolare di un'Azione di Partecipazione rispetto al quale sia stato effettuato un pagamento in compensazione nel relativo Conto di Compensazione, avrà il diritto, ai sensi dell'articolo 127, a vedersi restituito dalla Società detto pagamento in compensazione all'atto del pagamento dei dividendi, e l'ammontare da corrispondere a detto titolare per i dividendi sarà compensato dall'importo del pagamento in compensazione.

111. Moneta di Pagamento e Operazioni di Cambio in Valuta Estera

Nel caso in cui i pagamenti delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle Azioni di Partecipazione, o il pagamento dei dividendi siano offerti o richiesti in moneta diversa dalla Moneta Base del relativo Comparto, ogni necessaria operazione di cambio sarà effettuata dall'Agente Amministrativo per conto e a rischio del richiedente al momento in cui sono ricevuti i relativi fondi, nel caso di sottoscrizione, e al momento di ricevimento ed accettazione della richiesta di rimborso, nel caso di rimborso, e al momento del pagamento, nel caso di dividendi.

112. Riserve

Prima di dichiarare i dividendi, privilegiati e non, gli Amministratori potranno deliberare di imputare un determinato ammontare degli utili della Società a riserve. Tali somme imputate a riserve potranno essere utilizzate, come di volta in volta stabilito dagli Amministratori a loro discrezione, per qualunque fine a cui possono essere utilizzati gli utili della Società e, sempre a discrezione degli Amministratori, possono anche essere impiegate negli affari della Società ovvero impiegate per Investimenti. Gli Amministratori potranno a loro discrezionalità dividere le riserve in più fondi speciali e potranno consolidare in un unico fondo tutti i fondi speciali o parte degli stessi, nei quali siano stati divise le riserve. Ogni riserva che gli Amministratori abbiano costituito con utili non realizzati dalla Società dovrà essere tenuta separata dalle riserve costituite con utili effettivamente realizzati. Gli Amministratori potranno anche accantonare, anche non in forma di riserva, gli utili che essi ritengano sia opportuno non distribuire.

PARTE XXIII – CAPITALIZZAZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE

113. Utili e Riserve Distribuibili

L'Assemblea Generale della Società potrà deliberare, su istruzioni degli Amministratori, di destinare qualsiasi importo esistente imputato alle riserve (comprese le riserve di capitale) o al conto profitti e perdite o che sia altrimenti disponibile ad essere distribuito e che non sia finalizzato al pagamento dei dividendi relativi a quelle Azioni che conferiscano il diritto ai relativi Soci di essere soddisfatti in via preferenziale al pagamento dei dividendi, qualora distribuiti, al pagamento dei dividendi se e in quanto detti importi non siano solo distribuiti in denaro, bensì siano anche o soltanto destinati al pagamento totale di azioni della Società che, non ancora emesse, saranno assegnate e distribuite, come totalmente pagate, proporzionalmente ai Soci, ovvero l'Assemblea potrà deliberare di destinare detti importi in parte ad uno dei suddetti fini, in parte all'altro. Gli Amministratori dovranno dare esecuzione alla delibera.

114. Utili e Riserve non Distribuibili

Fatti salvi i suddetti poteri degli Amministratori, l'Assemblea Generale della Società potrà deliberare, su istruzioni degli Amministratori, di destinare qualsiasi importo esistente imputato alle riserve della Società o al conto profitti e perdite che non possa essere distribuito al pagamento di azioni della Società che, non ancora emesse, saranno proporzionalmente assegnate, come azioni bonus totalmente pagate, a quei membri della Società che sarebbero stati legittimati ad ottenere detto importo qualora lo stesso fosse stato distribuibile e qualora lo stesso fosse stato distribuito come dividendo. Gli Amministratori dovranno dare esecuzione alla delibera.

115. Imputazione a Capitale degli Utili e delle Riserve

Qualora fosse adottata una delle delibere contemplate nei due precedenti articoli, gli Amministratori dovranno effettuare tutti gli accantonamenti e le assegnazioni degli utili interi che la delibera abbia determinato di destinare come sopra, e tutte le assegnazioni e le emissioni delle Azioni totalmente pagate, ove applicabile, e in generale dovranno compiere tutti gli atti e le formalità per dare esecuzione alle suddette delibere, con tutti i poteri conferiti agli stessi Amministratori per effettuare tutti gli adempimenti per il pagamento in denaro o, altrimenti, per la distribuzione delle Azioni e per autorizzare ogni soggetto a concludere, per conto di ogni legittimato Socio, un contratto con la Società per la distribuzione agli stessi Soci di ogni ulteriore azione, totalmente pagata, alla quale i Soci medesimi saranno legittimati in forza delle suddette destinazioni o (ove fosse necessario), per il pagamento da parte della Società a favore degli stessi Soci, proporzionalmente, di quelle azioni o di quelle parti di Azioni che siano ancora rimaste impagate. Ogni accordo concluso in tal senso produrrà effetti con riferimento a tutti i Soci.

PARTE XXIV – AVVISI

116. Avvisi Scritti

Qualsiasi avviso che dovrà essere notificato o consegnato ai sensi del presente Atto Costitutivo, dovrà essere fatto per iscritto.

117. Invio di Comunicazioni

- (a) L'invio o la consegna di un avviso ad un Socio, ai sensi del presente Atto Costitutivo, potrà essere effettuato dalla Società:
 - (i) attraverso la consegna direttamente al Socio o ad un agente da lui autorizzato;
 - (ii) lasciando l'Avviso all'indirizzo del Socio;
 - (iii) inviando lo stesso via posta in busta prepagata cover all'indirizzo del Socio; o
 - (iv) inviando lo stesso via telefax o altri mezzi elettronici di comunicazione secondo quanto stabilito dal Socio della Società.
- (b) Nel caso in cui un avviso o un documento sia dato, notificato o consegnato in conformità ai sottoparagrafi (a)(i) o (a)(ii) del presente Articolo, esso si intenderà effettuato al momento in cui lo stesso è stato consegnato nelle mani del membro o del suo agente autorizzato o lasciato al suo indirizzo (a seconda del caso).
- (c) Laddove un avviso sia dato, notificato o consegnato in conformità al sottoparagrafo (a)(iii) del presente Articolo, esso si intenderà effettuato alla scadenza di un giorno successivo al momento in cui la busta che li contiene è stata spedita. Al fine di dimostrare l'invio o la consegna sarà sufficiente dimostrare che tale busta sia stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita.
- (d) Nel caso in cui un avviso o altro documento sia dato, notificato o consegnato in conformità al sottoparagrafo (a)(iv) del presente Articolo, esso si intenderà effettuato al momento della trasmissione.
- (e) Qualsiasi rappresentante legale personale, tutore, curatore, curatore fallimentare o altro curatore legale, amministratore giudiziario fallimentare o liquidatore del Socio sarà vincolato dalla comunicazione effettuata come sopra indicato se inviata all'ultimo indirizzo di tale Socio, nonostante la Società possa avere conoscenza della morte, infermità, fallimento, liquidazione o incapacità di tale Socio.
- (f) Fatte salve le previsioni di cui ai sottoparagrafi (a)(i), (a)(ii) e (a)(iv) del presente Articolo, qualora a causa della sospensione del servizio postale all'interno dello Stato, la Società è impossibilitata a convocare un'assemblea generale per mezzo di un avviso inviato via posta, un'assemblea generale potrà essere convocata attraverso la pubblicazione nello stesso giorno di un avviso su almeno un giornale quotidiano a diffusione nazionale e tale comunicazione si intenderà validamente effettuata nei confronti di tutti i Soci aventi diritto alle ore dodici del giorno di pubblicazione del detto avviso o avvisi.

- (g) Indipendentemente da quanto previsto dal presente Articolo, la Società non sarà obbligata a tenere conto di, o a verificare l'esistenza di qualsiasi sospensione o riduzione del servizio postale in o in relazione a tutta o parte di qualsiasi giurisdizione o area al di fuori dello Stato.

118. Invio di Comunicazioni agli Azionisti Congiunti

La Società potrà effettuare la comunicazione agli azionisti congiunti dando comunicazione all'azionista congiunto il cui nome risulti iscritto per primo nel Registro relativo alle Azioni e la comunicazione così effettuata si intenderà validamente data nei confronti di tutti gli azionisti congiunti.

119. Notifica del Trasferimento o della Trasmissione di Azioni

- (a) Ogni soggetto che acquisti diritto ad una azione, prima che il suo nome venga iscritto nel Registro delle Azioni, sarà vincolata da qualsiasi comunicazione relativa a quella azione che sia stata data alla persona dalla quale egli derivi la propria titolarità;
- (b) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di questo Atto Costitutivo che consente che un'assemblea sia convocata a mezzo di avviso pubblicato su un quotidiano, un avviso potrà essere dato dalla Società al soggetto avente diritto alle Azioni, in conseguenza di morte o fallimento di un Socio, inviando o consegnando la comunicazione nei modi che il presente Atto Costitutivo consente sia adottato per l'effettuazione della comunicazione ad un Socio, e ad essi inviato all'indirizzo, se esistente, dagli stessi fornito a tale scopo. Sino a quando tale indirizzo non sia stato fornito, tale avviso potrà essere dato con le modalità in cui avrebbe potuto essere dato nel caso in cui non fosse intervenuta la morte o il fallimento.

120. Sottoscrizione delle Comunicazioni

La sottoscrizione di ogni comunicazione data dalla Società potrà essere effettuata per iscritto o mediante stampa.

121. Presunzione di Ricezione della Comunicazione

Un Socio presente sia in persona che per delega ad ogni assemblea della Società, o gli azionisti di ogni classe di Azioni, si riterrà abbiano ricevuto la comunicazione dell'assemblea e, se richiesto, delle finalità per le quali è stata convocata

122. Avanti Diritto al Ricevimento della Comunicazione

La comunicazione di qualsiasi assemblea ordinaria sarà data in qualsiasi modo sia stato qui autorizzato a:-

- (a) tutti i Soci;

- (b) ogni soggetto al quale, poiché rappresentante, debba essere riferita la titolarità di un'Azione, ovvero il curatore fallimentare di un Socio, laddove un Socio se non fosse deceduto o fallito sarebbe legittimato a ricevere la comunicazione dell'assemblea.
- (c) gli Amministratori;
- (d) la Banca Custode;
- (e) l'Agente Amministrativo; e
- (f) i Sindaci.

Nessun'altra persona sarà autorizzata a ricevere comunicazione delle assemblee ordinarie.

PARTE XXV – LIQUIDAZIONE

123. Distribuzione delle attività liquidate

- (a) Qualora la Società debba essere liquidata, il liquidatore, nel rispetto delle disposizioni degli Acts, dovrà utilizzare le attività della Società sulla base del fatto che qualsiasi passività subita da o imputabile ad un Comparto sarà estinta unicamente attingendo alle attività di quel Comparto.
- (b) Le attività della Società disponibili per la distribuzione ai Soci saranno quindi destinate con le seguenti priorità:-
 - (i) in primo luogo, al pagamento ai titolari delle Azioni di Partecipazione di ciascuna classe di ciascun Comparto, delle somme di denaro nella valuta di base di ciascuna classe, o nelle altre valute selezionate dal liquidatore che siano il più possibile pari (al tasso di cambio prevalente) al Valore Attivo Netto delle Azioni di Partecipazione rispettivamente detenute da detti titolari come risultante alla data di inizio della liquidazione, fermo restando che vi siano sufficienti beni disponibili nel relativo Comparto per effettuare tale pagamento. Nel caso in cui, con riferimento ad ogni classe delle Azioni di Partecipazione, le attività del relativo Comparto non siano sufficienti per effettuare tale pagamento, si farà ricorso a alle attività della Società che non facciano parte del patrimonio di alcun Comparto e (fatto salvo quanto disposto negli Acts) e non attingendo alle attività di ogni Comparto .
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento ai titolari delle Azioni di Sottoscrizione, degli importi fino ad un massimo pari all'ammontare nominale dei rimanenti beni della Società che non siano stati distribuiti in forza del ricorso di cui al precedente sub-paragrafo (b) (i) . Nel caso in cui non vi siano beni sufficienti per effettuare detti pagamenti, non si farà ricorso ai beni dei Comparti; e
 - (iii) in terzo luogo, al pagamento ai titolari di ciascuna classe di Azioni di Partecipazione di tutte le disponibilità rimanenti nel relativo Comparto, nella

misura proporzionale al numero di Azioni di Partecipazione detenute da ciascuno dei suddetti titolari; e

- (iv) in quarto luogo, al pagamento ai titolari di Azioni di Partecipazione degli importi rimanenti e non compresi in alcun Comparto, proporzionalmente al valore di ciascun Comparto e, all'interno di ciascun Comparto, al valore di ciascuna classe e in proporzione al numero di Azioni di Partecipazione detenute dai suddetti titolari in ciascuna classe.
- (c) Un Comparto potrà essere liquidato in conformità a quanto previsto dagli Acts, e, in tal caso, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le previsioni di cui al paragrafo(b) (i) e nell'Articolo 124

124. Distribuzione in Natura

Nel caso in cui la Società sia liquidata (sia che la liquidazione sia su base volontaria o per provvedimento giudiziale) il liquidatore potrà, in forza di una Delibera Speciale e di ogni altra previsione degli Acts, distribuire in natura tra i Soci tutti o parte dei beni della Società, indipendentemente dal fatto che i beni consistano in proprietà di una singola specie, e il liquidatore potrà a tale scopo individuare il valore che ritenga equo in relazione ad una classe o a più classi di beni, e potrà determinare le modalità in cui detta distribuzione dovrà essere effettuata tra i Soci, o tra Soci delle differenti classi. Il liquidatore potrà, con lo stesso potere, depositare parte dei beni presso un fiduciario, in quanto ritenga che la costituzione di un patrimonio fiduciario possa recare beneficio ai Soci, e la liquidazione della Società potrà chiudersi e la società essere sciolta, ma in modo che nessun Socio sia obbligato ad accettare qualsiasi bene gravato da oneri, ed ogni Socio potrà dare istruzioni al liquidatore circa la vendita per suo conto e a suoi costi e spese dei beni ai quali il Socio sia legittimato. Il liquidatore potrà trasferire tutto o parte dei beni della Società ad una società (la "Società Cessionaria") nei termini e nelle modalità in virtù delle quali ogni Socio di ciascuna classe delle Azioni della Società riceverà da parte della Società Cessionaria Azioni di quest'ultima per un valore equivalente a quello della loro partecipazione nella Società, e il liquidatore potrà concludere contratti con la Società Cessionaria al fine di dare esecuzione a detti trasferimenti.

PARTE XXVI - MISCELLANEA

125. Distruzione degli Archivi

La Società potrà distruggere qualsiasi documento di trasferimento che sia stato registrato, in qualsiasi momento trascorsi 6 anni dalla data di registrazione, e qualsiasi ordine per l'accredito e qualsiasi notifica avente ad oggetto il cambio dell'indirizzo potrà essere distrutta trascorsi due anni dalla data di registrazione mentre tutti i certificati azionari in conto dei dividendi che siano stati cancellati o abbiano cessato di avere effetto, potranno essere distrutti in qualsiasi momento trascorso un anno dalla data di cancellazione o cessazione di efficacia. Esiste una presunzione assoluta a favore della Società circa la validità e l'efficacia di qualsiasi atto dispositivo avente ad oggetto le azioni iscritto nel Registro successivamente alla distruzione della documentazione; allo stesso modo esiste una presunzione assoluta a favore della Società relativamente alla validità e all'efficacia di qualsiasi strumento debitamente registrato e di qualsiasi certificato azionario distrutto e inoltre sulla validità e l'efficacia di qualsiasi altro documento cancellato e distrutto nel

rispetto di quanto sopra stabilito che sia stato debitamente registrato nei libri o negli archivi della Società. Quanto appena detto troverà applicazione A CONDIZIONE CHE:-

- (a) tali disposizioni si applicheranno soltanto alla distruzione di documenti avvenuta in buona fede e relativamente ai quali non sia stato ricevuto un qualsiasi ricorso (a prescindere dalle parti coinvolte) per il quale il documento potrebbe essere rilevante;
- (b) niente di quanto sopra stabilito sia costruito come un obbligo per la Società in merito alla distruzione di qualsiasi documento prima dei termini di cui sopra o in qualsiasi altra circostanza in costanza della quale la Società non abbia obblighi in assenza del presente Atto Costitutivo;
- (c) qualsiasi riferimento alla distruzione di qualsiasi documento includa il riferimento a qualsiasi atto dispositivo degli stessi.

126. Bilancio

Gli Amministratori dovranno fare in modo di mantenere appropriati bilanci relativamente a:-

- (a) tutte le somme di denaro ricevute e spese dalla Società e il giustificativo di tale ricezione o in relazione al quale la spesa è stata effettuata;
- (b) tutte le vendite e gli acquisti effettuati dalla Società; e
- (c) le attività e passività della Società.

127. Conto di Compensazione

Gli Amministratori potranno a loro discrezionalità di volta in volta effettuare le operazioni in un Conto di Compensazione per ogni Comparto, così da assicurare che i titolari delle Azioni di Partecipazione partecipino equamente ai ricavi relativi a tali Azioni di Partecipazione ivi compreso (fermo restando quanto sopra) il pagamento, dal suddetto conto, delle somme di capitale al fine di compensare gli importi disponibili per la assegnazione ai suddetti titolari delle Azioni di Partecipazione, sulla base delle determinazioni degli Amministratori.

128. Mantenimento delle Scritture Contabili

Le scritture contabili saranno conservate presso la Sede Legale o presso un luogo diverso che gli Amministratori ritengano idoneo e potranno essere sempre ispezionate dagli Amministratori. Nessun Socio (oltre agli Amministratori) avrà il diritto di ispezionare alcun libro o documento contabile della Società, fatto salvo quanto diversamente autorizzato dagli Acts o dagli Amministratori o deliberato dalle Assemblee Generali della Società.

129. Approvazione del Bilancio

- (a) In conformità alle disposizioni degli Acts e dei Regolamenti, gli Amministratori dovranno fare in modo che siano approntate e redatte di volta in volta prima della assemblea generale della Società il conto dei profitti e delle perdite, il bilancio, conti di gruppo (se esistenti) e le relazioni richieste dagli Acts e dai Regolamenti con riferimento alla data di contabilizzazione di ciascun anno o altra data determinata di volta in volta dagli Amministratori.
- (b) Una copia del rendiconto, del bilancio e della relazione che devono essere redatti prima della assemblea generale della Società secondo quanto previsto dal presente Articolo 129 unitamente ad una copia della relazione dei Sindaci e della Depositario dovrà essere inviata, non meno di ventuno Giorni Effettivi prima della data fissata per l'Assemblea generale, a tutte quelle persone legittimate a riceverlo secondo quanto previsto dagli Acts, A CONDIZIONE CHE, il presente Articolo non richieda che una copia di tali documenti sia inviata a più di un degli azionisti congiunti di qualsiasi azione.

130. Relazioni

- (a) La Società dovrà redigere una relazione semestrale non certificata per i primi sei mesi ciascun esercizio finanziario. Tale relazione dovrà essere redatta in una forma approvata dal Financial Regulator e dovrà contenere le informazioni richieste dai Regolamenti.
- (b) Copia della relazione semestrale dovrà essere resa disponibile agli Azionisti in conformità alle previsioni del Prospetto.
- (c) La Società dovrà fornire al Financial Regulator tutte le relazioni e le informazioni alle quali siano legittimate in virtù dei Regolamenti.

131. Sindaci

I Sindaci saranno designati e I loro doveri regolati in conformità agli Acts.

132. Trattative da parte degli Amministratori, ecc.

- (a) Ogni soggetto che sia Gestore degli Investimenti, Depositario o Agente Amministrativo, e ogni associato del Gestore degli Investimenti, del depositario e dell'Agente Amministrativo potrà:
 - (i) divenire titolare di Azioni di Partecipazione della Società e detenere, disporre o altrimenti negoziare Azioni di Partecipazione come se tale soggetto non ricoprisse i suddetti incarichi; o
 - (ii) iscrivere nei propri bilanci le Azioni di Partecipazione come se fossero di loro proprietà, fermo restando il fatto che le stesse azioni permangono nella proprietà della Società;
 - (iii) agire come agenti o come soggetti principali nella compravendita relativa alla proprietà dal o al Depositario per conto della Società, senza dover agire verso

alcun altro soggetto, verso i Soci o alcun altro di loro per ogni utile o beneficio ricavato direttamente o indirettamente da ogni operazione, restando inteso che dette operazioni saranno svolte ai sensi di normali condizioni commerciali negoziate ad armi pari.

- (b) Le operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 132 (a) (iii) devono essere effettuate nell'interesse dei Soci, e sono soggette a quanto segue:
 - (i) certificazione di valutazione da parte di un soggetto designato dal Depositario (o dagli Amministratori in caso di operazioni in cui sia parte il Depositario) che dovrà essere esperto ed indipendente; o
 - (ii) migliore esecuzione possibile nei Mercati Regolamentati ai sensi dei loro rispettivi regolamenti; o
 - (iii) nel caso in cui non fosse realizzabile quanto previsto nei paragrafi (i) e (ii), esecuzione nelle modalità che, secondo il Depositario (o gli Amministratori, nel caso di operazioni in cui sia parte il Depositario) soddisfino i principi di cui all'articolo 132 (a) (iii).
- (c) Il Depositario potrà custodire i comparti della Società, ai sensi delle previsioni della Sezione 30 degli Acts della Banca Centrale del 1989. Ogni comparto custodito dal Depositario per conto della Società, dovrà essere custodito secondo modalità che soddisfino l'articolo 132 (a) (iii) del presente Statuto.

133. Limitazioni alle modificazioni degli articoli

Nell'Atto Costitutivo o nelle Statuto della Società, non potranno essere effettuate modificazioni, alterazioni, cancellazioni o aggiunte da cui possa derivare la cessazione della autorizzazione della Società ai sensi del Regolamento- Ogni modifica, alterazione, cancellazione o aggiunta sarà soggetta alla previa approvazione del Financial Regulator. rendano detti documenti in contrasto con le previsioni degli Acts.

134. Indennità

- (a) Fatte salve le disposizioni e nella misura consentita dagli Acts e dai Regolamenti, ogni Amministratore (incluso ogni sostituto da lui designato), Segretario, funzionario o dipendente della Società ed ogni ex-amministratore ed ex-funzionario dovrà essere tenuto indenne dalla Società per, e sarà compito degli Amministratori pagare a valere decurtando le stesse dai comparti della Società, tutti i costi, perdite e spese sopportate da tali funzionari o dipendenti o per il pagamento delle quali siano divenuti responsabili a seguito della sottoscrizione di accordi o documenti o altro o per qualsiasi attività è posta in essere in qualità di funzionario o dipendente o altrimenti sopportata nello svolgimento dei propri obblighi (ma non nel caso di colpa grave o dolo), incluse le spese di viaggio; l'ammontare di tale indennità dovrà essere collegato immediatamente alla proprietà della Società e dovrà essere privilegiato agli altri Soci e relativamente ad altre pretese.

- (b) Fatte salve le disposizioni e nella misura consentita dai Regolamenti, l'Agente Amministrativo, il Gestore e il Depositario avranno diritto all'indennizzo da parte della Società in base ai termini e alle condizioni ed eccezioni e con il diritto ad azione di rivalsa sulle attività della Società nell'ottica di far fronte e liquidare i costi relativi nelle modalità rispettivamente contemplate dal Contratto di Gestione degli Investimenti, dal Contratto di Amministrazione, e dal Contratto di Deposito.
- (c) Un Titolare di Azioni di Partecipazione sarà tenuto a tenere indenne la Società da qualunque perdita subita dalla Società derivante dall' acquisto o dalla detenzione delle Azioni da parte del Titolare effettuato in violazione del presente Statuto.

135. Rinvio

Nei casi in cui ci sia un conflitto tra quanto previsto dal presente Atto Costitutivo e i Regolamenti, i Regolamenti prevarranno. Qualsiasi modifica al presente Atto Costitutivo dovrà ottenere la previa approvazione da parte del Financial Regulator

136. Limitazione di responsabilità

Fermo restando quanto stabilito dalla Section 200 del Companies Act, 1963 nessun Amministratore o altro funzionario della Società sarà responsabile per atti, ricevute, negligenza o inadempimento di qualsiasi altro Amministratore o funzionario o per essersi unito a qualsiasi ricevuta o qualsiasi altro atto in conformità o per qualsiasi perdita o spesa causata alla Società a seguito di inadeguatezza o difetti di titolarità relativamente a qualsiasi bene acquistato per o per conto della Società o per qualsiasi inadeguatezza o difetto di qualsiasi strumento finanziario nel quale o sul quale il denaro della Società sia stato investito, o anche per qualsiasi perdita o danneggiamento derivante da bancarotta, insolvenza o atto pregiudizievole posto in essere da qualsiasi soggetto presso il quale il denaro, gli strumenti finanziari o i beni siano stati depositati, o anche per qualsiasi altra perdita, danneggiamento o decremento patrimoniale registrato nello svolgimento dei propri obblighi o in relazione a questi.

137. Varie

Nel caso in cui un Tribunale di qualsiasi giurisdizione o altra autorità dichiarasse invalida, nulla, priva di effetti o illecita una clausola, una previsione, un accordo o una restrizione del presente Statuto, le clausole, previsioni, accordi e restrizioni restanti rimarranno pienamente in vigore e non saranno in ogni caso invalidate, dichiarate nulle o inefficaci.

APPENDICE

Mercati Regolamentati e Borse Valori

A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati o in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto, la Società effettuerà investimenti esclusivamente in strumenti finanziari negoziati su una borsa valori o in un mercato che rispetti i criteri regolamentari (sia regolato, operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico) e che siano elencato nel Prospetto. La borsa valori e/o i mercati elencati nel Prospetto saranno estratti da quelli elencati di seguito e che sono riportati nel rispetto di quanto richiesto dal Financial Regulator , fermo restando che il Financial Regulator non pubblica una lista di mercati o borse valori approvate.

1. Tutte le Borse Valori degli Stati Membri, Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti.

2. Le seguenti borse valori:-

Australia	Australian Stock Exchange Limited
Argentina	Buenos Aires Stock Exchange
Bahrein	Bahrain Stock Exchange
Bangladesh	Dhaka Stock Exchange
Bermuda	Bermuda Stock Exchange
Botswana	Botswana Stock Exchange
Brasile	Rio de Janeiro Stock Exchange Sao Paulo Stock Exchange
Bulgaria	Bulgarian Stock Exchange
Canada	Toronto Stock Exchange Montreal Stock Exchange TSX – VENTURE Exchange
Isole Cayman	Cayman Islands Stock Exchange
Cile	Santiago Stock Exchange
Cina	Shangai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange
Colombia	Bolsa de Valores de Colombia

Croazia	Zagreb Stock Exchange
Ecuador	Guayaquill Stock Exchange Quito Stock Exchange
Egitto	Egyptian Exchange
Ghana	Ghana Stock Exchange
Hong Kong	Stock Exchange of Hong Kong Limited
Islanda	NASDAQ OMX Iceland
India	Bombay Stock Exchange Delhi Stock Exchange Madras Stock Exchange
Indonesia	Indonesian Stock Exchange
Israele	Tel Aviv Stock Exchange
Giappone	Tokyo Stock Exchange Osaka Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Stock Exchange
Giordania	Amman Stock Exchange Kazakhstan Kazakhstan Stock Exchange
Kenia	Nairobi Stock Exchange
Kuwait	Kuwait Stock Exchange
Repubblica Coreana	Korea Exchange
Libano	Beirut Stock Exchange
Malesia	Kuala Lumpur Stock Exchange
Mauritius	Stock Exchange of Mauritius
Messico	Mexican Stock Exchange
Marocco	Casablanca Stock Exchange
Namibia	Namibian Stock Exchange
Nuova Zelanda	New Zealand Stock Exchange
Nigeria	Nigerian Stock Exchange

Norvegia	Oslo Stock Exchange
Oman	Muscat Securities Market
Pakistan	Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange Islamabad Stock Exchange
Perù	Lima Stock Exchange
Filippine	Philippines Stock Exchange
Qatar	Doha Securities Market
Arabia Saudita	Tadawul Serbia Belgrade Stock Exchange
Singapore	Singapore Exchange Limited
	Sudafrica Johannesburg Stock Exchange
Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
Swaziland	Swaziland Stock Exchange
Svizzera	SWX Swiss Exchange Bern Stock Exchange
Tailandia	Stock Exchange of Thailand
Taiwan	Taiwan Stock Exchange
Tunisia	Tunis Stock Exchange
Turchia	Istanbul Stock Exchange
In Ucraina	First Securities Trading System (PFTS)
Emirati Arabi Uniti	Dubai Financial Market Abu Dhabi Securities Exchange NASDAQ Dubai Dubai Gold and Commodities Exchange
Stati Uniti	New York Stock Exchange American Stock Exchange Chicago Stock Exchange Philadelphia Stock Exchange Pacific Stock Exchange Inc.
Uruguay	Montevideo Stock Exchange
Venezuela	Caracas Stock Exchange

Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange Hanoi Securities Trading Centre
Zambia	Lusaka Stock Exchange
Zimbabwe	Zimbabwe Stock Exchange

3.

- (a) Il Second Marche della Borsa francese nel rispetto della normative vigente in Francia;
- (b) In Russia, gli strumenti finanziari che sono commercializzati sui Livelli 1 e 2 di:
 - (i) RTS Stock Exchange; e
 - (ii) Moscow Interbank Currency Exchange;
- (c) Il Tokyo Over the Counter Market regolato dalla Securities Dealers Association in Giappone;
- a. (d) l'Alternative Investment Market, regolamentato e gestito dalla London Stock Exchange Limited;
- (e) I mercati Over the Counter negli Stati Uniti regolati dalla National Association of Securities Dealers;
- (f) Il mercato nel Regno Unito condotto dal "listed money market institutions" di cui alla pubblicazione della Bank of England intitolata "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in sterling, foreign currency and bullion)."
- (g) mercato in US Government Securities condotto da soggetti esperti e regolato dalla Federal Reserve Bank di New York;
- (h) NASDAQ (electronic inter-dealer quotation system Americano operato dalla National Association of Securities Dealers Inc.)
- (i) ¹ EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation)
- (j) Qualsiasi mercato dei derivati autorizzato nella AEE (ovvero Stati Membri, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che non sia elencato sopra e nel quale siano negoziati strumenti derivati

¹ EASDAQ è un mercato di recente costituzione ed il livello generale di liquidità può non essere ritenuto favorevole potrebbe non essere paragonato favorevolmente a quelle borse più stabili

Nomi, Indirizzi e Descrizione dei Sottoscrittori

Lower Mount Limited
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublino 2
Società a responsabilità limitata

William Fry Limited
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublino 2
Società a responsabilità limitata

Patricia Taylor
1 Merton Drive
Ranelagh
Dublino 6
Avvocato

Patricia Connellan
1 Raglan Hall
Ballsbridge
Dublino 4
Avvocato

Declan O'Sullivan
18 Oak Glen View
Greystones Road
Kilruddery
Co. Wicklow
Avvocato

Alan Browning
77 Stonepark Abbey
Rathfarnham
Dublino 14
Segretario della Società

William Fry & Sons Limited
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublino 2
Limited Company

Datato 28 luglio 1998

In fede delle precedenti sottoscrizioni:-

Bridget Clarke

Fitzwilton House
Wilton Place
Dublino 2

La presente traduzione è fedele all'originale

Avv. Massimo Trentino